

DECLARATORIA SULLA TESI DI DOTTORATO

La sottoscritta

COGNOME

COCCA

NOME

LIVIA

Matricola di iscrizione al Dottorato

1466473

Titolo della tesi:

L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti

Dottorato di ricerca in

Diritto dell'Impresa

Ciclo

XXV

Tutor del dottorando

Prof. Avv. Luigi Arturo Bianchi

Anno di discussione

2014

DICHIARA

sotto la sua responsabilità di essere a conoscenza:

- 1) che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, e che nel caso ricorressero dette ipotesi, decade fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici previsti dalla presente declaratoria e da quella sull'embargo;
- 2) che l'Università ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di curare il deposito di copia della tesi finale presso le

Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, dove sarà consentita la consultabilità, fatto salvo l'eventuale embargo legato alla necessità di tutelare i diritti di enti esterni terzi e di sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi;

- 3) che il Servizio Biblioteca Bocconi archiverà la tesi nel proprio Archivio istituzionale ad Accesso Aperto e che consentirà unicamente la consultabilità on-line del testo completo (fatto salvo l'eventuale embargo);
- 4) che per l'archiviazione presso la Biblioteca Bocconi, l'Università richiede che la tesi sia consegnata dal dottorando alla Società NORMADEC (operante in nome e per conto dell'Università) tramite procedura on-line con contenuto non modificabile e che la Società Normadec indicherà in ogni piè di pagina le seguenti informazioni:
 - tesi di dottorato: L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti;
 - di Livia Cocca;
 - discussa presso l'Università commerciale Luigi Bocconi – Milano nell'anno 2014;
 - La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche). Sono comunque fatti salvi i diritti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte;
- 5) che la copia della tesi depositata presso la NORMADEC tramite procedura on-line è del tutto identica a quelle consegnate/inviolate ai Commissari e a qualsiasi altra copia depositata negli Uffici dell'Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
- 6) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal sottoscritto e non compromette in alcun modo i diritti di terzi (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche), ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà dal sottoscritto tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;
- 7) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla

proprietà industriale, non è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati; non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale o di tutela, e quindi non è soggetta a embargo.

Milano, 31 gennaio 2014

COGNOME

COCCA

NOME

LIVIA

Tesi di dottorato "L'invalidita' della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti"
di COCCA LIVIA

discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014

La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).

Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

L'INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E SUOI EFFETTI

Tesi di dottorato "L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti"
di COCCA LIVIA

discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014

La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).

Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tesi di dottorato "L'invalidita' della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti"
di COCCA LIVIA

discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014

La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).

Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

INDICE

Introduzione.....	9
1. Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio e tematiche ad esso connesse	12
1.1 <i>Premessa</i>	12
1.2 <i>L'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione</i>	13
1.2.1 La competenza inderogabile degli amministratori e il relativo procedimento.....	13
1.2.2 L'eventuale dissenso all'interno del consiglio di amministrazione durante la fase di approvazione del progetto di bilancio	17
1.2.3 L'impugnabilità della delibera di approvazione del progetto di bilancio.....	21
1.3 <i>L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci</i>	33
1.3.1 Termine di approvazione del bilancio ed eventuali possibilità di rinvio	39
1.3.2 Le modifiche al progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci	48
1.3.3 Suspendibilità della delibera dell'assemblea di approvazione del bilancio	53
1.3.4 La revoca della delibera di approvazione del bilancio di esercizio	58
1.3.5 La mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea	63
2. L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio	68
2.1 <i>Premessa</i>	68
2.2 <i>L'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio per vizi di procedimento</i>	74
2.2.1 La mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea entro il termine previsto dalla legge	76
2.2.2 Violazione dell'obbligo di deposito ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.	79
2.2.3 I vizi della relazione sulla gestione	80
2.3 <i>I vizi di contenuto del bilancio e la nullità della deliberazione di approvazione</i>	87
2.3.1 Le norme che disciplinano il contenuto del bilancio e la loro natura imperativa ..	94
2.3.2 La rilevanza della violazione rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta e la nozione di interesse ad agire nelle azioni volte ad ottenere la nullità della delibera di approvazione del bilancio	107
2.3.3 La "topica legale" dell'informazione e i riflessi sulla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.....	117
3. Gli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio	128
3.1 <i>Il terzo comma dell'art. 2434-bis cod. civ. e l'obbligo di rifacimento del bilancio invalido e di quelli successivi</i>	128
3.1.1 <i>Premessa</i>	128
3.1.2 Il momento in cui gli amministratori si devono attivare.....	133
3.1.3 L'obbligo di rifacimento del bilancio dichiarato invalido	137

3.1.4 ... (segue) e dei bilanci successivi a quello invalido.....	152
3.2 <i>Le conseguenze "contabili" dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio</i>	159
3.2.1 La disciplina prevista dai principi contabili nazionali.....	159
3.2.2 La disciplina prevista dai principi contabili internazionali.....	166
Considerazioni conclusive.....	175
Bibliografia	177

INTRODUZIONE

La presente ricerca si pone l'obiettivo di affrontare alcune questioni relative alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio di società per azioni e, più nello specifico, alla disciplina della sua invalidità.

La presente indagine richiederà l'esame delle fasi principali del procedimento che conduce alla formazione del bilancio, che coinvolgono il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, concentrandosi su alcune questioni specifiche, di particolare attualità e oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, connesse a tali momenti del procedimento.

La ricerca procederà, quindi, con un'analisi delle tipologie dei vizi e delle irregolarità della delibera di approvazione del bilancio che possono dare origine alla sua annullabilità o nullità.

L'esame si concentrerà successivamente sulle conseguenze pratiche (dal punto di vista civilistico e contabile) dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Occorre evidenziare sin da subito che i problemi scaturenti sul piano degli effetti dell'invalidità di una delibera e la necessità di ricostituire l'ordine giuridico violato si pongono per entrambe le fattispecie di invalidità, considerato che anche la delibera nulla, indipendentemente dalla sua efficacia, trova esecuzione da parte dell'organo amministrativo fino a quando non intervenga una pronuncia giudiziale di invalidità.

In particolare, si esaminerà il rapporto tra la disciplina generale degli effetti

dell'invalidità delle delibere sociali e la disciplina speciale di cui all'art. 2434-*bis* cod. civ. introdotta con la riforma del 2003. Ci si domanderà dunque quale sia il contenuto e la portata degli obblighi degli amministratori e cioè se questi ultimi siano tenuti a rifare il bilancio viziato e (anche) tutti quelli ad esso successivi, o debbano semplicemente tenere conto della pronuncia di invalidità nell'ultimo bilancio. L'analisi non potrà dunque prescindere da una disamina della disciplina prevista dai principi contabili nazionali ed internazionali che regolano la correzione degli errori in bilancio (OIC n. 29 e IAS n. 8) e che dettano, quindi, le modalità "tecniche" di intervento sul documento contabile.

Le considerazioni sul tema permetteranno di svolgere alcune valutazioni conclusive in merito al fatto che, non prevedendo la legge una specifica attività ripristinatoria a seguito della pronuncia di invalidità e non potendo altresì il giudice entrare nel merito delle scelte gestorie, la decisione sulle modalità di esecuzione del giudicato è rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo che dovrà in ogni caso agire all'interno del perimetro delle possibilità individuate dai principi contabili. E, pertanto, la scelta in concreto dei provvedimenti conseguenti alla sentenza di invalidità dipenderà dal caso specifico e dalle specifiche modifiche da apportare alla delibera impugnata, tenuto anche conto degli interessi di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti da tale modifica, alla luce della funzione assolta dal bilancio di esercizio.

CAPITOLO 1 – IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E TEMATICHE AD ESSO CONNESSE

1.1 Premessa – 1.2 L'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione – 1.2.1 La competenza inderogabile degli amministratori e il relativo procedimento – 1.2.2 L'eventuale dissenso all'interno del consiglio di amministrazione durante la fase di approvazione del progetto di bilancio – 1.2.3 L'impugnabilità della delibera di approvazione del progetto di bilancio – 1.3 L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci – 1.3.1 Termine di approvazione del bilancio ed eventuali possibilità di rinvio – 1.3.2 Le modifiche al progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci – 1.3.3 Suspendibilità della delibera dell'assemblea di approvazione del bilancio – 1.3.4 La revoca della delibera di approvazione del bilancio di esercizio – 1.3.5 La mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

1. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E TEMATICHE AD ESSO CONNESSE

1.1 Premessa

È generalmente riconosciuto che il bilancio di esercizio acquista efficacia giuridica al termine di un'articolata serie di atti, di competenza di diversi organi sociali, che rappresentano – ciascuno – una fase di un ben più articolato procedimento di cui “ogni atto è conseguenza di quello che lo precede ed il presupposto di quello che lo segue, e tutti gli atti sono preparatori dell'atto finale” (1). La sequenza degli atti comincia con la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, prosegue con il controllo da parte dei sindaci e del revisore contabile esterno e termina con la pubblicazione del bilancio a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci (2).

-
- (1) Così BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 261. Sulla definizione dell'approvazione del bilancio come procedimento esiste un'opinione concorde in dottrina, cfr, *ex multis*, LIBONATI, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Camerino, 1978, p. 59 ss.; FAZZALARI, *Procedimento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 824; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo – Portale, vol. 7, I, Torino, 1994, p. 426 ss.; CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 2006, cit., p. 1244; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Le società*, Milano, 2006, p. 461 e ss. Precedente dottrina (MESSINEO, *Valore giuridico delle poste di bilancio di società per azioni e delle registrazioni nei libri sociali*, in *Foro it.*, 1938, I, c. 1427; ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957, p. 107) definiva il procedimento di formazione del bilancio di esercizio come un “atto complesso”: l'approvazione dell'assemblea, in particolare, concorreva insieme ad altri atti unilaterali compiuti dall'organo gestorio e dall'organo di controllo. L'approvazione dell'assemblea costituiva pertanto “un provvedimento necessario per integrare un atto il quale resterebbe incompiuto (epperò inesistente) senza quella approvazione, sì che quest'ultima costituisce un presupposto per l'esistenza giuridica dell'atto”. Per ulteriori riferimenti sul tema si rinvia al successivo paragrafo 1.3.
- (2) Secondo alcuni autori esiste una analogia tra il procedimento delle delibere di società per azioni e il procedimento di diritto amministrativo, anche sotto il diverso profilo della dialettica fra i diversi interessi in gioco. V. sul tema BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 2007, p. 44 e, più in generale, LANDOLFI, *Validità, invalidità ed efficacia delle delibere assembleari*, in *Società*, 1992, p. 1175.

Il bilancio di esercizio è, pertanto, un “atto della società” alla cui redazione cooperano tutti gli organi sociali ⁽³⁾ secondo modalità (anche cronologiche) inderogabilmente fissate dalla legge.

È corretto ritenere che ciascuna delle fasi del procedimento sia indispensabile per il prodursi dell'effetto finale (ossia dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e del conseguente deposito presso il registro delle imprese): ciascuno di tali atti, pertanto, conserva una propria autonoma rilevanza, sì che la mancanza o il vizio di ciascuno di essi è suscettibile di influire sulla validità dell'atto finale.

Da ciò nasce l'opportunità di esaminare nei paragrafi che seguono alcune delle fasi principali che costituiscono il procedimento di formazione del bilancio di esercizio, ossia la predisposizione e l'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione, e la successiva delibera di approvazione dell'assemblea dei soci. Con riferimento a tali fasi procedurali, ci si concentrerà altresì su alcune questioni di particolare attualità e oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

1.2 L'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione

1.2.1 La competenza inderogabile degli amministratori e il relativo procedimento

Ai sensi dell'art. 2423 cod. civ. gli amministratori devono redigere il progetto di

⁽³⁾ Nel sistema dualistico il bilancio è predisposto dal consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza. La presente trattazione si concentrerà ad esaminare le peculiarità del procedimento di approvazione del bilancio seguito da una società per azioni che adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo.

bilancio. Tale compito non è delegabile al comitato esecutivo o ad un singolo amministratore, a norma dell'art. 2381 cod. civ. (4): la redazione del bilancio rappresenta infatti una delle manifestazioni principali del potere gestorio che la legge attribuisce agli amministratori. Da ciò deriva la conseguente responsabilità solidale di tutti gli amministratori per la mancata redazione del progetto o per la sua irregolare redazione (5).

Da un punto di vista terminologico, la prevalente dottrina qualifica come “progetto” quello redatto dagli amministratori, definendo invece “bilancio” il complesso dei documenti elencati nell'art. 2423 cod. civ., che risulta al termine del procedimento formativo cui concorrono gli altri organi sociali (6).

Il procedimento che porta all'approvazione del bilancio inizia con la redazione materiale del suo progetto, che consiste in una complessa operazione di rilevazione dei

(4) Si veda a tal riguardo QUATRARO – D'AMORA, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998, p. 904, secondo cui il conferimento della delega per la redazione al progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione al comitato esecutivo o agli altri organi delegati rappresenterebbe una giusta causa di revoca degli amministratori o di ricorso al tribunale per l'emissione dei provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. Parimenti la clausola statutaria che attribuisce all'amministratore delegato il compito di provvedere alla compilazione del bilancio d'esercizio è stata ritenuta illegittima da Tribunale di Udine, 11 gennaio 1996, in *Società*, 1996, p. 563.

(5) Cfr. in argomento, COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 382 ss., salvo considerare immune da colpa l'amministratore dissenziente il quale abbia provveduto ad impugnare la deliberazione del consiglio di amministrazione; BONELLI, *Violazioni in tema di bilancio e responsabilità degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 1975, I, p. 305 ss.

(6) In dottrina si veda COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 431; CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ., Obbligazioni e Bilancio*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Milano, 2006, p. 662; SACCHI, *La partecipazione dei soci ai processi decisionali delle società di capitali*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti per Guido Rossi*, Milano, 2002, p. 192; CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 809; BRACCIODIETA, *La nuova società per azioni*, Milano, 2006, p. 462. Tale impostazione è accolta dalla prevalente giurisprudenza: si rimanda a BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 49, ove ampi riferimenti in nota.

dati registrati nelle scritture contabili, suddivise secondo gli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 cod. civ., di valutazione delle poste di bilancio ai sensi dell'art. 2426 cod. civ. e dei complementari principi contabili applicabili. L'elaborazione di tali dati è affidata alla struttura amministrativa della società e avviene sotto la vigilanza del consiglio di amministrazione (7). La non delegabilità della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori non significa, infatti, che l'attività materiale di redazione dello stesso debba essere compiuta dal consiglio, essendo pacifica la possibilità che quest'ultimo si possa avvalere della struttura societaria ovvero di ausiliari predisposti alla tenuta della contabilità (8). Al consiglio di amministrazione compete, quindi, l'assunzione di una deliberazione collegiale, mediante la quale il progetto di bilancio (solitamente già impostato prima della riunione consiliare) viene fatto proprio dall'organo amministrativo.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata, è dubbia la compatibilità dello schema disgiuntivo e congiuntivo di amministrazione con la decisione di approvazione del progetto di bilancio. L'art. 2475 cod. civ., nell'ammettere al terzo comma una previsione statutaria che contempli l'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva (parallelamente a quanto avviene per le società di persone), prevede al successivo quinto comma che “la

(7) Si precisa che il fatto che l'approvazione del progetto di bilancio sia di competenza degli amministratori e sia riferito agli stessi non vuole significare che tutti gli amministratori debbano procedere alla materiale redazione dello stesso e dei documenti contabili ancillari. Nella prassi, infatti, tale documentazione è predisposta da ausiliari o da professionisti esterni. La legittimità di tale prassi è pacifica in dottrina (si veda in argomento BUSSOLETTI – DE BIASI, *Commento all'art. 2423*, in *Società di capitali, Commentario* a cura di Niccolini – Stagno D'Alcontres, vol. 2, Napoli, 2004, p. 985; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 263, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 384).

(8) COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 384 e negli stessi termini BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 263.

redazione del progetto di bilancio [... è] in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo". Alcuni autori ritengono che il riferimento operato nel quinto comma dell'art. 2475 cod. civ. non impedisca l'operatività dell'amministrazione disgiuntiva anche con riferimento alla decisione di approvazione del progetto di bilancio, dal momento che al singolo amministratore potrebbe riconoscersi la qualificazione di "organo amministrativo" (9). L'orientamento contrario tende tuttavia a prevalere. In particolare, si ritiene necessario l'intervento di tutti gli amministratori in via congiuntiva ovvero, come sembra preferibile, secondo la modalità collegiale (10). Si ammette, inoltre, la possibilità che il consiglio di amministrazione, in fase di approvazione del progetto di bilancio, operi secondo la modalità della collegialità attenuata se prevista dallo statuto (11), sebbene vi siano alcuni autori che dubitino della concreta opportunità di una scelta simile. Il procedimento di consultazione scritta renderebbe, di fatto, più complesso e lento il processo di approvazione del progetto di bilancio: l'eventuale apertura di una discussione su un argomento oggetto di consultazione scritta comporterebbe la necessità di rinnovare la

(9) In questo senso BUONOCORE, *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, 2004, p. 603; BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Società*, 2004, p. 808 e 812, il quale tuttavia osserva che, in tale caso, si potrebbe configurare l'ipotesi della predisposizione da parte di più amministratori di diversi progetti di bilancio. Si ritiene comunque possibile il ricorso al meccanismo dell'opposizione disciplinato dall'art. 2257 cod. civ. Nello stesso senso, v. anche PICCIAU, *Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004, p. 244.

(10) Coi BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 47; RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di Miola, Napoli, 2005, p. 10 e 20; CAGNASSO, *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 149 e 162; BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs. 6/2003*, Milano, 2003, p. 428; CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE – MAGLIULO – MALTONI – TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, p. 337 s.

(11) V. *ex multis*, CAGNASSO, *Le decisioni degli amministratori*, cit., p. 163; BUSANI, *S.r.l.*, cit., p. 428.

proposta formulata inizialmente ⁽¹²⁾. Sembra quindi più funzionale che l'approvazione avvenga nel corso di una riunione in cui si possano scambiare diversi punti di vista e gli amministratori possano giungere contestualmente ad una decisione condivisa ⁽¹³⁾.

1.2.2 *L'eventuale dissenso all'interno del consiglio di amministrazione durante la fase di approvazione del progetto di bilancio*

Non è infrequente l'espressione di dissensi da parte di singoli consiglieri in sede di approvazione del progetto di bilancio. Tali dissensi possono avere origine, specialmente nelle società a ristretta base azionaria, da eventuali contrasti tra soci (gli amministratori, infatti, non sono necessariamente tutti espressione della maggioranza), ovvero da divergenze di natura tecnica sorte tra gli amministratori in fase di predisposizione e approvazione del progetto. Non può escludersi, inoltre, che il dissenso possa emergere nel caso in cui alcuni consiglieri non si reputino adeguatamente informati. Prima della riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003), si riteneva che il singolo consigliere non avesse il diritto di prendere visione della bozza di bilancio prima della riunione del consiglio di amministrazione. In tale sede, però, gli era consentito ottenere informazioni ulteriori per poter esprimere in modo consapevole il suo voto ⁽¹⁴⁾. A seguito della riforma e del nuovo testo dell'art. 2381 cod. civ., gli amministratori hanno un obbligo di “*agire in modo informato*” e, al contempo, è il presidente del consiglio di amministrazione il soggetto

⁽¹²⁾ MORANDI, *Commento all'art. 2475*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, vol. III, Padova, 2003, p. 1941 e RAINELLI, *Commento all'art. 2479*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, II, Torino, 2004, p. 1911.

⁽¹³⁾ Così BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 48.

⁽¹⁴⁾ V. sul tema COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 384.

incaricato di fornire a tutti i consiglieri (anche a quelli non provvisti di deleghe) “*adeguate informazioni*”⁽¹⁵⁾. Ciò ha indotto una parte della dottrina a ritenere che tra le informazioni che il presidente avrebbe l’obbligo di fornire in anticipo ai consiglieri rientrerebbe una bozza del progetto di bilancio⁽¹⁶⁾. Tuttavia, è dubbio che dalla mancata informativa preventiva da parte del presidente ai consiglieri possa derivare un’invalidità di natura procedimentale della delibera di approvazione del progetto di bilancio; forse sarebbe possibile ravvisare una responsabilità dello stesso presidente⁽¹⁷⁾.

In coerenza con il carattere collegiale dell’atto, si esclude che il consigliere dissenziente possa ottenere l’annotazione del proprio dissenso nella relazione depositata dal consiglio di amministrazione prima dell’assemblea e che, pertanto, il suo dissenso possa essere conoscibile ai soci prima del consesso assembleare⁽¹⁸⁾. Tuttavia, vi è chi ritiene che l’amministratore dissenziente possa presentare ai soci, ma solo durante

-
- (15) Cfr. in particolare BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013, pp. 63 ss., secondo cui al presidente spetta di fornire adeguate informazioni a tutti i consiglieri sulle materie all’ordine del giorno. L’informativa ai consiglieri deve essere preventiva rispetto alla riunione del consiglio e il presidente può attingere informazioni e materiali sia dall’amministratore delegato sia dalle strutture direttive e gestionali della società.
- (16) BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 48. Secondo COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 385, rappresenterebbe un dovere degli amministratori richiedere una copia del progetto di bilancio con congruo anticipo rispetto alla riunione consiliare.
- (17) Cfr. sui doveri e sulle responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione, MONTALENTI, *Commento all’art. 2381 cod. civ.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti*, II, Torino, p. 680; BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, cit., pp. 70 ss. Ravvisa invece la possibilità di una responsabilità del presidente del consiglio, BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 51.
- (18) Così PORTALE, *Dissenso e relazioni “di minoranza” nella formazione del bilancio di esercizio delle s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 1980, I, p. 943, secondo cui tanto nelle relazioni dell’organo amministrativo, quanto in quelle redatte dall’organo di controllo prevale “*un profilo sintetico su uno analitico*” e, in virtù del principio della collegialità, anche chi vota contro una deliberazione partecipa alla delibera e questa gli è riferibile. Nello stesso senso, tra molti, BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 51, BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 263.

l'assemblea ⁽¹⁹⁾, una relazione autonoma (la cd. "relazione di minoranza") al progetto di bilancio e riferire individualmente le ragioni del proprio dissenso. In ogni caso, anche in assenza di una "relazione di minoranza" ovvero di un'informativa orale durante l'assemblea da parte dell'amministratore dissenziente, è fuori di dubbio che costituisce un dovere del presidente informare i soci del dissenso espresso dall'amministratore in seno al consiglio, esponendone le ragioni ed eventualmente rispondendo alle eventuali domande che gli venissero rivolte. Il parere contrario espresso da uno o più consiglieri riportato ai soci, infatti, costituisce sicuramente un'informazione utile che concorrerà, con quella data dal consiglio di amministrazione, a stimolare il dibattito in assemblea ⁽²⁰⁾.

L'impossibilità per i soci di conoscere prima dell'assemblea gli eventuali dissensi di alcuni componenti del consiglio in fase di approvazione del progetto di bilancio rischierebbe, tuttavia, di pregiudicare un aspetto del diritto di informazione di coloro che, facendo affidamento sulla documentazione depositata, non partecipano all'assemblea in cui si approva il bilancio ⁽²¹⁾. Sembra, quindi, condivisibile l'opinione secondo cui la relazione al progetto di bilancio depositata dal consiglio debba almeno limitarsi ad indicare la circostanza di un'approvazione a maggioranza e non all'unanimità del progetto di bilancio, cui potrebbe fare seguito, durante l'assemblea, l'esposizione puntuale delle ragioni di tale dissenso. Anche tale accorgimento, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente

⁽¹⁹⁾ Così STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, in *RDS*, 2011, p. 389; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 264. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., pp. 385-386, secondo cui il consiglio di amministrazione non è tenuto a consentire tale deposito, ma non si esclude *tour court* la possibilità che possa consentirlo, qualora lo reputi opportuno.

⁽²⁰⁾ SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, in *Società*, 2010, p. 939.

⁽²¹⁾ BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 52.

a garantire in via preventiva un'informativa completa per i soci, i quali sarebbero comunque costretti a partecipare al consesso assembleare per apprendere le ragioni sulla base del dissenso dell'amministratore sul progetto di bilancio ⁽²²⁾.

L'espressione del dissenso da parte del consigliere di amministrazione in merito all'approvazione del progetto di bilancio ha sicuramente una certa rilevanza in relazione all'eventuale attribuzione di responsabilità dell'atto gestorio. L'art. 2392, ultimo comma, cod. civ. esonera da responsabilità gli amministratori che abbiano fatto annotare nel libro delle adunanze del consiglio il proprio dissenso, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Tuttavia, nel caso in cui dalla delibera di approvazione del bilancio possa derivare un danno alla società, perché l'amministratore si esoneri da responsabilità non sembra essere sufficiente che egli abbia assunto una posizione contraria ed abbia adempiuto a quanto previsto dall'art. 2392, ultimo comma, cod. civ. Si ritiene, infatti, che egli abbia il dovere di compiere tutto quanto in proprio potere per eliminare o attenuare le conseguenze negative che potrebbero derivare dall'approvazione assembleare di un bilancio non conforme alle disposizioni di legge.

A seguito dell'introduzione dell'art. 2388, quarto comma, cod. civ., è stato sostenuto che il potere di impugnativa delle delibere del consiglio di amministrazione può rappresentare lo strumento migliore per l'amministratore di opposizione a delibere consiliari invalide ⁽²³⁾. Secondo alcuni autori, tale nuova norma costituirebbe “*un indice, sia*

⁽²²⁾ STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 389.

⁽²³⁾ V. *infra*, paragrafo 1.2.3.

pure non decisivo, dell'inammissibilità delle cc.dd. relazioni di minoranza al bilancio" (24) e, quindi, il necessario presupposto per l'esonero da responsabilità dell'amministratore. Tuttavia, è stato correttamente osservato che "connettere l'impugnazione all'interesse dell'amministratore ad esonerarsi da responsabilità [...] presuppone la capacità della deliberazione consiliare di arrecare un danno alla società ovvero ai creditori e ai terzi" (25). Al contrario, non sembra possibile ritenere che sussista una necessaria correlazione tra l'impugnazione delle delibere consiliari e l'esercizio dell'azione di responsabilità, dato che il dovere degli amministratori di impugnare le delibere consiliari non conformi alla legge o allo statuto costituisce un rimedio posto a presidio della legalità dell'azione dell'organo amministrativo, che non presuppone necessariamente il prodursi di una lesione al patrimonio sociale che legittima la proposizione da parte della società (o dei terzi) dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (26).

1.2.3 L'impugnabilità della delibera di approvazione del progetto di bilancio

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione non ricevevano prima della

(24) CALVOSA, *Sui poteri individuali dell'amministratore nel consiglio di amministrazione di società per azioni*, in AA.Vv., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Torino, 2010, p. 369 ss. Nello stesso senso, PISANI MASSAMORMILE, *Invaldità delle delibere consiliari*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa – Portale, Torino, 2006, p. 526; NAZZICONE, *Commento all'art. 2388*, in NAZZICONE – PROVIDENDI, *Società per azioni, Amministrazione e controlli*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, p. 112 ad avviso della quale l'impugnazione della deliberazione consiliare contraria alla legge e all'atto costitutivo costituisce un adempimento degli obblighi dell'art. 2392 cod. civ. e presupposto per l'esonero da responsabilità dell'amministratore.

(25) STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 390; PINTO, *Funzione amministrativa e diritti degli azionisti*, Torino, 2008, p. 103.

(26) STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 390; PINTO, *Funzione amministrativa e diritti degli azionisti*, cit., p. 103.

riforma del 2003 una disciplina autonoma quanto al regime di impugnazione loro applicabile ⁽²⁷⁾. La giurisprudenza estendeva, però, in via analogica l'applicazione delle norme in tema di impugnazione delle delibere assembleari, ritenendo possibile, in particolare, l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio da parte degli amministratori, del collegio sindacale e dei soci (in caso di delibere lesive dei loro diritti) ⁽²⁸⁾. Tuttavia, anche ammettendo l'applicazione analogica delle norme in tema di impugnazione delle delibere assembleari, prima della riforma, si riteneva che le deliberazioni di approvazione del progetto del bilancio non potessero essere impugnate ⁽²⁹⁾: il rimedio esclusivo a disposizione dei soci era considerato, infatti, l'impugnazione della delibera assembleare, dal momento che i vizi degli atti intermedi (*i.e.* del progetto di bilancio) si sarebbero in ogni caso trasmessi sull'atto finale (*i.e.* sul bilancio).

Con il D.Lgs. 6/2003 il legislatore ha introdotto il quarto comma dell'art. 2388 cod. civ. ai sensi del quale *“le deliberazioni [del consiglio di amministrazione] che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in*

⁽²⁷⁾ Nel sistema anteriore alla riforma era, infatti, prevista esplicitamente l'invalidità delle sole delibere del consiglio assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. Per una ricostruzione sistematica dell'interpretazione precedente alla riforma si rinvia a VENTORUZZO, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, vol. *Amministratori*, Milano, 2005, p. 314 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. Cassazione, 28 marzo 1996, n. 2850, in *Foro it.*, 1997, I, c. 235; Cassazione, 28 agosto 1995, n. 9040, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, p. 308; Cassazione, 24 gennaio 1990, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 325; Cassazione, 21 maggio 1988, n. 3544, in *Società*, 1988, II, p. 1979. Si veda anche NAZZICONE, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 92 ove ampi riferimenti nelle note 19 e 20.

⁽²⁹⁾ FORTUNATO, *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985, p. 358; COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 432; CORRADO, *L'invalidità del bilancio d'esercizio. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e i suoi effetti*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001, p. 1089 ss.

quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378". Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 2388, quarto comma, cod. civ. e 2378, terzo e quarto comma, cod. civ. (richiamato espressamente dall'art. 2388), chi impugna una delibera del consiglio di amministrazione può "chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione" e, in tal caso, il giudice deve provvedere sull'istanza, valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione con il pregiudizio che la stessa subirebbe dall'esecuzione. Appare, pertanto, piuttosto pacifica, su un piano generale, l'applicabilità anche alle delibere consiliari del procedimento preordinato all'impugnazione e alla sospensione della loro esecuzione ⁽³⁰⁾.

L'introduzione di tale nuova disciplina ha comportato un'inversione di tendenza rispetto all'orientamento interpretativo citato in precedenza che negava la possibilità di impugnativa delle delibere del consiglio di approvazione del progetto di bilancio e ha imposto agli interpreti di riconsiderare le conclusioni raggiunte prima della riforma.

⁽³⁰⁾ In questo senso, SCOGNAMIGLIO, *L'impugnazione del progetto di bilancio*, in *Società*, 2011, p. 398, secondo cui "per l'applicabilità dei commi 3 e ss. dell'art. 2377 cod. civ., depongono non solo [...] il dettato normativo, ma anche la circostanza per cui la deliberazione del consiglio di amministrazione è suscettibile di esecuzione (in quanto costituisce parte integrante e primaria della fattispecie a formazione progressiva del procedimento di approvazione del bilancio). All'argomento contrario – che ha un'indubbia forza – secondo il quale la deliberazione consiliare di approvazione del progetto di bilancio sarebbe atto avente rilevanza soltanto interna alla società (mentre la rilevanza esterna verrebbe ad esistere solo con l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), si può rispondere osservando che in via tendenziale (e salvi specifici casi) ogni deliberazione del consiglio di amministrazione ha rilevanza soltanto interna, talché se il legislatore avesse voluto porre limiti alla sospensibilità (e impugnabilità) delle delibere consiliari soltanto alle ipotesi in cui le stesse posseggono diretta rilevanza esterna, probabilmente l'avrebbe previsto". In giurisprudenza Tribunale di Napoli, 4 agosto 2010, secondo cui "La sospensione cautelare delle delibere del c.d.a. impuginate è ammessa soltanto in pendenza del procedimento di impugnazione, senza possibilità di ricorrere allo strumento di cautela atipica di cui all'art. 700 c.p.c."

L'orientamento ad oggi prevalente in dottrina è quello che ammette l'impugnabilità della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio ⁽³¹⁾, sebbene non sussista un'unità di vedute circa gli specifici motivi di impugnazione del progetto di bilancio proponibili all'interno del giudizio.

Più in dettaglio, secondo una prima interpretazione ⁽³²⁾, l'amministratore dissenziente (ovvero assente o astenuto ⁽³³⁾) sarebbe legittimato ad impugnare la delibera

⁽³¹⁾ Nel senso dell'impugnabilità della delibera del consiglio di amministrazione che approvi il progetto di bilancio, si sono espressi BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 53; STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 386; PISANI MASSAMORMILE, *Invalità delle delibere consiliari*, cit., p. 526; CALVOSA, *Sui poteri individuali dell'amministratore nel consiglio di amministrazione di società per azioni*, cit., p. 368 ss.; NAZZICONE, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 100. A favore dell'impugnabilità della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio non conforme alle disposizioni di legge è stato ad esempio ritenuto che l'interesse ad impugnare tale deliberazione "è ancor meglio ravvisabile alla luce della riforma che ha introdotto l'art. 2434-bis c.c.", in quanto l'impugnazione del progetto di bilancio consentirebbe di prevenire l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio che, ai sensi del primo comma dell'art. 2434-bis, cod. civ., precluderebbe l'impugnativa del bilancio dell'esercizio precedente (Così NAZZICONE, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 100). Ancora, è stato sostenuto che, che in forza del nuovo art. 2388, quarto comma, cod. civ. "si potrebbe essere indotti a ritenere che il potere di impugnativa possa rappresentare lo strumento esclusivo per opporsi al progetto di bilancio" (Così CALVOSA, *Sui poteri individuali dell'amministratore nel consiglio di amministrazione di società per azioni*, cit., p. 369).

⁽³²⁾ BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 53. In giurisprudenza, v. Tribunale di Milano, 12 marzo 2009, n. 339, secondo cui: "Per quanto riguarda la problematica riguardante la possibile nullità di una delibera consiliare, deve essere come primo passo osservato che nel vigore della disciplina codicistica ante riforma, che non prevedeva altro motivo di invalidità delle delibere consiliari che quello determinato dai voto espresso in conflitto di interessi, la giurisprudenza considerava le norme dettate per le delibere assembleari applicabili in via analogica a tutte le delibere degli organi collegiali societari, dunque anche alle delibere consiliari: e ciò in quanto, a fronte di un vuoto di disciplina specifica, la normativa relativa alla invalidità delle delibere assembleari era reputata caratterizzarsi certamente per connotati di specialità ma non di eccezionalità o contrarietà rispetto alla comune disciplina delle nullità o annullabilità degli atti giuridici. L'intervento del legislatore ha poi innovato in questo quadro la norma dell'art. 2388 cod. civ., inserendovi, nei commi 4 e 5, una disciplina generale delle invalidità delle delibere del Consiglio di amministrazione che contempla tutti i casi di delibera non conforme alla legge o allo statuto e che non richiama la norma specifica di cui all'art. 2379 cod. civ. ed i tipici casi di nullità ivi previsti, così esaurendo nell'ambito della generale categoria della annullabilità tutte le fattispecie di invalidità dell'atto consiliare ed introducendo un chiaro e netto limite temporale entro cui i soggetti legittimati possono farle valere".

⁽³³⁾ Sebbene l'art. 2388 cod. civ. non faccia espresso riferimento agli "astenuiti", la dottrina maggioritaria ritiene che tale mancata indicazione non può considerarsi decisiva per escludere la

consiliare nel caso in cui la stessa fosse assunta in violazione delle norme poste a tutela della regolarità del funzionamento dell'organo amministrativo ⁽³⁴⁾. Diverso invece sarebbe il caso di violazione delle norme che disciplinano la redazione ovvero i contenuti del progetto di bilancio (*i.e.* vizi di nullità della delibera). Tali vizi potrebbero, infatti, essere fatti valere solo ove confermati dalla delibera assembleare, che sarebbe autonomamente impugnabile da parte degli amministratori (*rectius*, del consiglio di amministrazione). Sulla base del medesimo ragionamento, a parere di tale autore, anche la violazione di una norma sub-procedimentale (relativa alla fase di approvazione del progetto di bilancio) legittimerebbe gli amministratori ad impugnare la (sola) delibera assembleare, secondo il principio che i vizi degli atti intermedi si trasmetterebbero sulla delibera assembleare ⁽³⁵⁾.

legittimazione ad impugnare a favore di tali soggetti. Così IRRERA, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 730; NAZZICONE, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 110; SALAFIA, *Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria*, in *Società*, 2002, p. 1465. Si rileva, inoltre, che esiste un contrasto in dottrina relativamente alla possibilità che anche i soci possano impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei propri diritti. Secondo una prima interpretazione, ai soci spetterebbe esclusivamente il diritto di impugnare la delibera dell'assemblea, dal momento che i vizi di contenuto del progetto sarebbero effettivamente rilevanti solo se confermati nella delibera assembleare di approvazione. Il socio non avrebbe un vero e proprio diritto di informazione, quanto piuttosto un interesse (così LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio delle s.p.a.*, cit., p. 381), perciò non può ritenersi applicabile il rimedio offerto da una norma che tutela i diritti soggettivi del socio (così GUERRIERI, *Commento all'art. 2388*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 739; GALGANO-GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economica*, diretto da Galgano, XXIX, Padova, 2004, p. 266). Secondo una diversa interpretazione occorrerebbe, invece, far prevalere una lettura estensiva della norma, considerando quindi rilevante la violazione di qualsiasi posizione attiva del socio, anche di semplice aspettativa (cfr. a riguardo NAZZICONE, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 114 e STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 393).

- ⁽³⁴⁾ Si pensi, ad esempio, alla violazione di una norma statutaria che preveda il diritto del singolo amministratore di prendere visione della bozza del progetto di bilancio prima della riunione consiliare. L'esempio è tratto da BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 53.
- ⁽³⁵⁾ BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 54. Inoltre, sul tema dell'annullamento della delibera di approvazione del bilancio di esercizio per vizi procedimentali, si rinvia al successivo paragrafo 2.2.

Secondo una diversa interpretazione, più aderente alla lettera dell'art. 2388, comma quarto, cod. civ., si ritiene che tale norma abbia valenza generale e, dunque, consenta ai consiglieri dissenzienti (ovvero assenti o astenuti) di far valere in giudizio qualsiasi irregolarità verificatasi durante il procedimento di approvazione del progetto di bilancio ovvero relativa al suo contenuto ⁽³⁶⁾.

Tale ultimo orientamento è stato accolto da due recenti pronunce del Tribunale di Milano ⁽³⁷⁾. I giudici milanesi, ponendo a fondamento dell'impugnabilità (e della sospendibilità) della delibera di approvazione del progetto di bilancio non conforme ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza, osservano che l'art. 2388, quarto comma, cod. civ. sanziona ogni tipo di irregolarità di procedimento o di contenuto delle delibere consiliari, senza eccezione alcuna, non potendosi quindi negare la possibilità di impugnazione della delibera di approvazione del progetto di bilancio. In particolare le decisioni del Tribunale di Milano – che si pongono in contrasto con l'indirizzo prevalente espresso nel vigore della disciplina precedente alla riforma ⁽³⁸⁾ – avevano accolto il ricorso *ex artt.* 2378 e 2388 cod. civ. per la sospensione dell'esecutività della delibera del consiglio

⁽³⁶⁾ STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 390 s.; SCOGNAMIGLIO, *L'impugnazione del progetto di bilancio*, cit., p. 398; NAZZICONE, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 100; PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle delibere consiliari*, cit., p. 526; IRRERA, *Le patologie delle delibere consiliari nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, I, 2004, p. 1138 che ammette in via generale la nullità delle delibere consiliari.

⁽³⁷⁾ Cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 29 aprile 2010, confermata in data 21 giugno 2010, in *Società*, 8, 2010, p. 937, con nota critica di Salafia; in *Riv. dir. soc.*, 2, 2011, p. 393 (con nota di Strampelli); in *Società*, 4, 2011, con nota di Scognamiglio.

⁽³⁸⁾ Cfr. Tribunale di Milano, 12 gennaio 2001; Tribunale di Napoli, 11 giugno 1993, in *Società*, 1993, 1491; Tribunale di Udine, 2 dicembre 1995, in *Società*, 1996, p. 2; Tribunale di Napoli, 25 novembre 1996, in *Società*, 1997, p. 920; Tribunale di S.M. Capua Vetere, 6 ottobre 1998, in *Società*, 1999, p. 601.

che approvava il progetto di bilancio, e nel provvedimento (emesso, tra l'altro, *inaudita altera parte* e, successivamente, confermato) hanno riconosciuto la legittimazione e l'interesse preventivo ad impedire che il progetto di bilancio ritenuto falso venga sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Nel caso di specie l'amministratore, che aveva impugnato la deliberazione, lamentava la violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza e del proprio diritto di informazione. In particolare, le violazioni denunciate riguardavano le modalità di iscrizione dei ricavi derivanti dalla cessione, da parte della società al socio di maggioranza, di diritti contenziosi che non costituivano crediti maturati nell'esercizio dell'attività, bensì pretese nei confronti dei clienti fatte valere processualmente e la cui esistenza era soggetta ad accertamento. L'incorretta iscrizione in bilancio di quella posta (tra i ricavi della gestione ordinaria, invece che tra le componenti straordinarie di reddito dell'impresa) avrebbe determinato una lesione al diritto della società ad approvare un bilancio conforme alla legge e un pregiudizio immediato per il socio di minoranza. All'entità dei ricavi della gestione ordinaria era, infatti, legata la determinazione del prezzo di esercizio di un'opzione di vendita della partecipazione detenuta dal socio di maggioranza al socio di minoranza.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la deliberazione del consiglio di amministrazione oggetto d'impugnativa fosse suscettibile di esecuzione, in quanto parte integrante (anzi fase primaria) del procedimento di approvazione del bilancio che, nelle fasi successive, in mancanza di tutela anticipata, avrebbe inevitabilmente comportato il rischio che i soci fossero chiamati ad approvare un bilancio redatto *contra legem*, con ciò

determinando la nullità della deliberazione assembleare. L'ordinanza collegiale ha successivamente respinto il reclamo proposto *ex art. 669-terdecies* cod. proc. civ. e ha confermato la decisione del giudice designato ⁽³⁹⁾.

Tali pronunce risultano di grande interesse per molteplici ragioni. Innanzitutto, come rilevato dai primi commentatori ⁽⁴⁰⁾, il Tribunale ha individuato uno specifico interesse della società sotteso all'impugnativa di un progetto di bilancio viziato: la società, in particolare, ha essa stessa un proprio autonomo interesse a sottoporre all'assemblea dei soci un progetto di bilancio che sia rispettoso dei principi destinati a regolarne la redazione. Nel caso di specie, è stato riconosciuto che l'interesse del consigliere ad impugnare il progetto di bilancio coincideva con quello della società finalizzato al fatto che *“venga “portato” all'assemblea dei soci per l'approvazione un progetto di bilancio redatto secondo i principi di legge che ne governano la redazione quali quelli di verità, correttezza, prudenza e chiarezza, nonchè adottato nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai sensi dell'art. 2423 bis c.c. e dai principi contabili di riferimento”*. Inoltre, il Tribunale ha osservato che, giacché il bilancio di esercizio di una società di capitali è destinato ad una moltitudine di soggetti, anche terzi, l'interesse sociale di non dotarsi di un bilancio affetto da gravi omissioni o errori informativi coincide con quello generale dei terzi a fare affidamento sull'attendibilità e sulla correttezza delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio.

⁽³⁹⁾ Secondo cui: *“Deve essere confermata l'ordinanza che ha cautelatamente sospeso l'esecuzione della delibera consiliare di approvazione a maggioranza del progetto di bilancio di esercizio, quale fase primaria del procedimento di approvazione assembleare del bilancio, se lesiva del diritto di informazione del componente del consiglio di amministrazione dissenziente dall'approvazione del documento e ricorrente, perché redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità, correttezza e prudenza prescritti dalla legge”*.

⁽⁴⁰⁾ SCOGNAMIGLIO, *L'impugnazione del progetto di bilancio*, cit., pp. 397-398.

Da ciò deriva che, come affermato dalle corti milanesi, l'amministratore ricorrente non deve dimostrare – ai sensi dell'art. 2388, quarto comma, cod. civ. – un interesse individuale ulteriore rispetto a quello della società all'approvazione e alla conseguente sottoposizione ai soci di un progetto di bilancio conforme alla legge. Il proprio interesse “*si fonde e coincide con quello della società e dei terzi ad anticipare, già nella fase di approvazione consiliare del progetto di bilancio, la tutela apprestata dall'ordinamento in caso di violazione delle norme che presiedono alla redazione dello stesso*” (41).

L'impugnazione della delibera consiliare appare, dunque, l'unico strumento a disposizione del consigliere dissenziente per prevenire l'approvazione di un bilancio non conforme alla legge e i potenziali effetti dannosi che ne potrebbero derivare, anche sulla base della considerazione secondo cui la legittimazione a proporre l'impugnazione della successiva deliberazione assembleare spetterebbe all'organo amministrativo nel suo complesso e non al singolo amministratore (42).

Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la tesi espressa dalle corti milanesi è stata criticata da autorevole dottrina (43). Richiamando l'orientamento prevalente

(41) SCOGNAMIGLIO, *L'impugnazione del progetto di bilancio*, cit., p. 397. Nello stesso senso anche STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 396.

(42) In questo senso, v. STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 392.

(43) SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, cit., p. 939, secondo cui “*Il bilancio redatto dal consiglio di amministrazione è un conto annuale diretto all'assemblea dei soci, nell'ambito dei rapporti interorganici previsti dalla legge, come strumenti di formazione di determinati atti della vita sociale. L'insorgenza del consigliere dissenziente interromperebbe il percorso del documento verso la sua destinazione naturale, senza avere nella legge un qualche fondamento e senza alcuna giustificazione, se non quella di far valutare in sede giudiziaria il fondamento del contrasto fra un redattore e la maggioranza degli altri*”.

precedente alla riforma del diritto societario ⁽⁴⁴⁾, è stato ritenuto che non sarebbe legittima l'interruzione di un procedimento *in itinere* (quale quello di convocazione dell'assemblea), riconoscendo l'impugnabilità diretta del progetto del bilancio di esercizio che, senza l'intervento positivo dell'assemblea stessa, non potrebbe in nessun caso essere apprezzato sul piano giuridico come bilancio della società, avendo piuttosto la natura di mero rendiconto. A tale considerazione può tuttavia obiettarsi che (come del resto sostengono le pronunce del Tribunale di Milano citate) il bilancio deve considerarsi impugnabile secondo il regime degli atti deliberativi, “*il cui contenuto può essere – come si sa – il più vario dal punto di vista della natura giuridica delle dichiarazioni e di cui però non si conosce altro sistema sanzionatorio se non quello della invalidità disciplinato dalla legge*” ⁽⁴⁵⁾.

Inoltre, è stato sostenuto ⁽⁴⁶⁾ che l'impugnabilità (e a maggior ragione la sospendibilità) della delibera del consiglio di amministrazione dovrebbe essere negata sulla base della considerazione che essa non produca effetti. Questi ultimi possono derivare, infatti, soltanto dalla successiva deliberazione assembleare che, conferendo al bilancio rilevanza giuridica esterna, sarebbe pertanto l'unico atto impugnabile. L'amministratore, quindi, non potrebbe provare la sussistenza di un proprio concreto interesse all'impugnazione del progetto di bilancio ⁽⁴⁷⁾. Anche tale affermazione non è rimasta

⁽⁴⁴⁾ L'Autore cita, in particolare, le seguenti sentenze cui si è già fatto riferimento in precedenza: Cfr. Tribunale di Napoli, 11 giugno 1993, in *Società*, 1993, 1491; Tribunale di Udine, 2 dicembre 1995, in *Società*, 1996, p. 2; Tribunale di Napoli, 25 novembre 1996, in *Società*, 1997, p. 920; Tribunale di S.M. Capua Vetere, 6 ottobre 1998, in *Società*, 1999, p. 601.

⁽⁴⁵⁾ FORTUNATO, *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985, p. 344.

⁽⁴⁶⁾ SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, cit., p. 937 ss.

⁽⁴⁷⁾ SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, cit., p. 939, secondo cui “*il consigliere, che*

esente da critiche, in quanto non può ritenersi risolutivo eccepire che la delibera di approvazione del progetto di bilancio abbia rilevanza esclusivamente interna alla società poiché, salvo il caso delle delibere *self-executing*, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio hanno rilevanza meramente interna. Al contrario, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF, il progetto di bilancio ha sicuramente una rilevanza "esterna", in quanto costituisce una parte della relazione finanziaria annuale che deve essere messa a disposizione (oltre che presso la sede sociale) sul sito *internet* della società e secondo le altre modalità indicate dalla Consob. In ogni caso, in mancanza di un'indicazione del legislatore in tal senso non sembra possibile limitare arbitrariamente l'applicazione dell'art. 2388, comma quarto, cod. civ. alle deliberazioni aventi rilevanza esterna ⁽⁴⁸⁾. Come evidenziato nelle citate pronunce del Tribunale di Milano, infatti, la delibera del consiglio – anche se non richieda atti esecutivi in senso stretto – assume un rilievo determinante per l'organizzazione societaria, poiché costituisce la base di riferimento per molte deliberazioni relative alla struttura patrimoniale e finanziaria della società ⁽⁴⁹⁾. L'amministratore dissenziente pertanto – anche in

proponesse l'impugnazione contro il semplice progetto di un rendiconto, destinato esclusivamente all'esame dell'assemblea, non sarebbe in grado di indicare un concreto interesse. D'altra parte, non può non rilevarsi che l'atto, oggetto dell'impugnazione, non è un negozio giuridico ma una attestazione o dichiarazione di conoscenza fatta dagli amministratori, che potrà assumere rilevanza giuridica solo dopo l'approvazione assembleare, che conferirà alla dichiarazione l'efficacia di rappresentare la realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società di fronte ad essa stessa ed ai terzi. L'invalidità, discendente dalla violazione della legge, potrà farsi valere solo nei confronti della volontà approvatrice dell'assemblea, rispetto alla quale soltanto l'avvenuta violazione della legge potrà dedursi a fondamento della sua impugnazione?

⁽⁴⁸⁾ Cfr. SCOGNAMIGLIO, *L'impugnazione del progetto di bilancio*, cit., p. 398.

⁽⁴⁹⁾ Si noti che, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto delle pronunce in esame, la delibera del consiglio era di per sé produttiva di effetti, poiché dalla stessa dipendeva la

ottemperanza al dovere di agire con diligenza di cui all'art. 2392, secondo comma, cod. civ. – sarebbe quindi tenuto a fare quanto in suo potere per impedire l'approvazione di un progetto di bilancio “viziato”, al fine di evitare che tale delibera costituisca il presupposto per il compimento di atti che potrebbero danneggiare la società (e.g. proposta ai soci di distribuire dividendi ovvero di effettuare operazioni sul capitale sulla base di un progetto di bilancio invalido).

Non appare infine decisiva l'osservazione secondo cui l'impugnazione del progetto di bilancio sarebbe priva di “utilità” anche nel caso in cui si giungesse ad una pronuncia di merito, dal momento che non potrebbero applicarsi in via analogica gli artt. 2377, settimo comma, e 2434-*bis*, terzo comma, cod. civ., e di fatto si avrebbe solo un rallentamento del processo endosocietario ⁽⁵⁰⁾. A parere di chi scrive, infatti, gli amministratori non potranno ignorare la dichiarazione giudiziale di invalidità, ma saranno in ogni caso tenuti a darne esecuzione. Del resto l'art. 2377, settimo comma, cod. civ. deve ritenersi applicabile alla generalità delle delibere non conformi poste in essere dalla società, in quanto è

determinazione del prezzo di esercizio dell'opzione dei vendita detenuta dal socio di maggioranza. Cfr. STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 395 ss.

(50) SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, cit., p. 940, secondo cui “*se il procedimento andrà avanti e sarà pronunciata una sentenza nel merito, si potrebbe avere, nel caso di accoglimento della domanda, una pronuncia giudiziaria su una controversia sostanzialmente teorica, qual è quella che riguarda un atto improduttivo di effetti. La pronuncia, cioè, dichiarerà in quale posizione devono essere iscritte nella struttura contabile le poste controverse o con quale criterio devono essere valutate o stimate, ma da essa non potranno discendere effetti vincolanti per la società, la quale, in presenza di una censura non riferibile ad un proprio bilancio di esercizio, potrà ignorarla, mentre gli amministratori potranno insistere nell'uso del modello di bilancio precedentemente redatto, nonostante la bocciatura fattane dal tribunale, senza incorrere in alcuna violazione del giudicato. L'art. 2377, comma 7, cod. civ., unica norma che prescrive agli amministratori una condotta di osservanza di una pronuncia giudiziaria, riguarda solo l'effetto derivante da una pronuncia di annullamento di una deliberazione assembleare, ipotesi che nella specie non sarebbe affatto configurabile, se si condividono le osservazioni sopra svolte*”.

soltanto quella la modalità per rimuoverne un vizio “*in modo coerente con l’organizzazione societaria*” (51). Inoltre, la società non subirebbe alcun danno nel caso di ritardo nell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, in quanto il consiglio di amministrazione – anche sulla base della delibazione sommaria insita nel procedimento cautelare (52) – avrebbe la possibilità di predisporre una nuova bozza di bilancio corretta dai vizi che deponavano per la sua invalidità. Infine, la pendenza di un’impugnativa sulla delibera consiliare renderebbe sicuramente noti ai soci i vizi denunciati dagli amministratori sul progetto di bilancio e, pertanto, la conclusione di tale procedimento consentirebbe sicuramente ai soci di esercitare il proprio diritto di voto in assemblea in maniera consapevole.

1.3 L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci

Come visto, è opinione comune che il bilancio d’esercizio acquisti efficacia giuridica solo al termine di un articolato procedimento, che comincia con la redazione del progetto da parte dell’organo amministrativo e termina con la pubblicazione del bilancio attraverso il suo deposito presso il registro delle imprese. In tale modo viene attribuita rilevanza esterna al procedimento endosocietario di formazione del bilancio.

(51) Così PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle delibere consiliari*, cit., p. 551. Nello stesso senso, STRAMPELLI, *L’impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, cit., p. 392; NAZZICONE, *Commento all’art. 2388 cod. civ.*, cit., p. 127 ss.

(52) Si consideri che nel citato procedimento cautelare davanti alle corti milanesi l’istruttoria del collegio, seppure necessariamente sommaria, era stata caratterizzata da un certo grado di approfondimento. In relazione alle modalità di iscrizione nel conto economico della società della posta oggetto di contestazione erano stati infatti prodotti alcuni pareri legali e pareri di esperti in materia contabile; era stato inoltre nominato d’ufficio un consulente tecnico.

Di recente, autorevole dottrina ha sostenuto che “*il procedimento si compie e si perfeziona con la decisione dell’assemblea di approvarlo, di attribuirlo alla società e di presentarlo ai terzi come dichiarazione di scienza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società stessa*” (53). L’orientamento prevalente sostiene, infatti, che le fasi di formazione del bilancio costituiscono tanti atti distinti collegati tra loro da un nesso necessario e fanno tutti parte di un procedimento: solamente l’approvazione dell’assemblea produce effetti definitivi (54), mentre i primi due (ossia la redazione del bilancio da parte degli amministratori e la revisione dello stesso effettuata dall’organo di controllo) hanno effetti meramente preliminari. L’approvazione dell’assemblea, in quanto atto finale di un procedimento necessario perché l’atto sia imputabile alla società, costituisce quindi il momento principale (55). Tale interpretazione si contrapponeva ad un diverso orientamento, un po’ risalente e oramai superato, secondo cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea costituiva un elemento che, insieme ad altri atti unilaterali compiuti rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dall’organo di controllo, concorrevano alla trasformazione del bilancio in un atto a “*complessità interna, ineguale*”. Si

(53) SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, cit., p. 939.

(54) Così BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 261. Sulla configurazione dell’approvazione del bilancio come “procedimento” esiste un’opinione condivisa in dottrina, cfr., *ex multis*, Libonati, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Camerino, 1978, p. 59 ss.; FAZZALARI, *Procedimento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 824; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 426 ss.; CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 1244; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Le società*, cit., p. 461 e ss.

(55) COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 427. Esistono tuttavia opinioni differenti, secondo cui il bilancio sarebbe un atto degli amministratori anziché dell’assemblea. Tale orientamento assume particolare rilevanza specialmente riguardo al tema della possibilità di modifica del progetto di bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Per ulteriori considerazioni sul tema, si rinvia al successivo paragrafo 1.3.2.

riteneva, in particolare, che l'approvazione da parte dell'assemblea fosse un "*provvedimento necessario per integrare un atto il quale resterebbe incompiuto* [Ndr. e quindi inesistente] *senza quell'approvazione, sì che quest'ultima costituisce presupposto per l'esistenza giuridica dell'atto*" (56).

Già nel vigore della precedente disciplina contenuta nel Codice di Commercio, ci si è interrogati sulla natura giuridica da attribuire alla delibera assembleare di approvazione del bilancio. Sono state in proposito formulate diverse teorie: l'adesione ad una piuttosto che ad un'altra condiziona molte delle conclusioni cui si cercherà di giungere nel presente capitolo.

In particolare si è inizialmente sostenuto che la delibera di approvazione del bilancio dovesse essere intesa come "*atto di disposizione patrimoniale*" (57). L'assemblea, pertanto, nell'esaminare e approvare il bilancio non sarebbe tenuta a "*constatare uno stato di fatto ben preciso e determinato*", in quanto la valutazione degli elementi patrimoniali, la formazione dei fondi di riserva e di ammortamento ed in genere la compilazione del bilancio "*involge tale cumulo di criteri amministrativi, oltre che contabili, [e pertanto] presuppone tanta larghezza di apprezzamenti che essa [ndr. l'assemblea] esercita o può esercitare una notevole influenza delle sorti del patrimonio sociale e dell'azienda*". A parere di tale tesi, infatti, l'assemblea

(56) Così ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, cit., p. 113; nello stesso senso si era già espresso MESSINEO, *Valore giuridico del bilancio di società per azioni e delle registrazioni nei libri sociali*, in *Foro it.*, 1938, I, c. 1437. In particolare quest'ultimo autore ravvisa nell'approvazione assembleare del bilancio un'analogia con il procedimento di "omologazione" di un atto da parte dell'autorità giudiziaria e ritiene che l'assemblea, con l'approvazione, non diventa autrice del bilancio, ma si limita a "prendere atto" della situazione patrimoniale della società così come esposta dagli amministratori e a conferire alle risultanze del bilancio "*carattere obbligatorio nei confronti del complesso dei soci e verso i soci uti singul?*".

(57) DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938, p. 100 ss.

potrebbe, approvando il bilancio, accantonare tacitamente utili con la costituzione di riserve occulte, o restituire conferimenti ai soci distribuendo utili fittizi: operazioni che, a parere di tale dottrina, costituirebbero veri e propri atti di disposizione del patrimonio della società (58). Tale ricostruzione appare poco persuasiva dal momento che con l'approvazione della delibera di bilancio non può compiersi un atto di disposizione del patrimonio sociale (59): la deliberazione di distribuzione degli utili, infatti, è delibera ben distinta da quella di approvazione del bilancio (60).

Una diversa teoria riconosce invece alla delibera di approvazione del bilancio la natura di “*negozio di accertamento*” della situazione patrimoniale ed economica della società, accertamento che diventerebbe, con l'approvazione del bilancio, definitivo e non modificabile (61). Tale orientamento si basa sul fatto che la delibera di approvazione del bilancio è adottata a maggioranza in quanto, nel caso contrario, se la delibera avesse il carattere di dichiarazione enunciativa, non si spiegherebbe la sua efficacia verso i soci di

(58) DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, cit., p. 100, secondo cui ciò accade quanto nel bilancio “*si nasconda un accantonamento di parte di quei valori che potrebbero essere distribuiti tra gli azionisti ed i compartecipanti (riserve tacite dipendenti, per es., da eccessive svalutazioni) o all'opposto allorché vi si nasconda una parziale alienazione del capitale sociale e della riserva legale (distribuzione di utili fittizi dipendenti da esagerare valutazioni)*”.

(59) A parere di CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 1253 “*col bilancio, dunque, non può compiersi alcun atto di disposizione del patrimonio sociale, per cui alla delibera di approvazione di esso non può riconoscersi la natura di dichiarazione di volontà dispositiva*”. In tal senso anche COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965, p. 339-340, il quale osserva che “*la funzione di accertamento della situazione patrimoniale della società in vista della dimostrazione degli utili realmente conseguiti o delle perdite, fa di quel documento uno strumento meramente conoscitivo, atto pertanto a contenere esclusivamente attestazioni di ciò che è e non espressioni di ciò che di suoi redattori si vuole*”.

(60) Tale principio è pacifico in dottrina e in giurisprudenza. Si rimanda in particolare a COLOMBO, *Il bilancio di esercizio (1965)*, p. 336 e nota 22 e ID., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 424 ss. In giurisprudenza si vedano, *ex multis*, Tribunale di Roma, 23 dicembre 1968, Cassazione, 22 gennaio 1975, n. 252.

(61) Questa teoria risale all'ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale*, Roma, 1936, II, p. 216. Tale opinione è condivisa anche a ROSSI, *Utile di bilancio*, cit., p. 118 ss.

minoranza che sarebbero costretti a subire una deliberazione enunciativa non rispondente al vero. A tale tesi la dottrina più autorevole ⁽⁶²⁾ si è opposta con un duplice ordine di argomenti: (i) da un lato, è stato sostenuto che la maggioranza si impone alla minoranza proprio in quanto, e nei limiti in cui, il bilancio non contrasti con il vero, fermo restando il diritto del socio di minoranza di impugnare la deliberazione; (ii) dall'altro lato, è proprio in una materia - come quella che riguarda il bilancio - in cui il "vero" è soggetto ad interpretazioni soggettive che è giusto che prevalga la ricostruzione che ha raccolto maggiori consensi.

Si ritiene, invece, più corretto aderire alla tesi sicuramente più recente ed oggi dominante ⁽⁶³⁾, secondo cui l'approvazione del bilancio deve intendersi come "*dichiarazione di scienza*" con la quale l'assemblea dichiara che, sulla base dei dati a sua conoscenza, il bilancio rispecchia la situazione patrimoniale della società alla fine dell'esercizio e come si è svolta la gestione in tale esercizio.

(62) Cfr. in particolare, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., pp. 424-425. Nello stesso senso, anche CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 1254.

(63) Così, *ex multis*, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 425; ID, *Il bilancio di esercizio (1965)*, cit., p. 368 per il quale si tratta di "*un'attestazione, proveniente dall'assemblea, che la situazione patrimoniale della società è quella che il documento contabile "bilancio", rispecchia, così nel suo aspetto qualitativo [...] come in quello quantitativo*"; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 288; CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 1256; SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, cit., p. 939; SCHLESINGER, voce *Dichiarazione*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 371 ss.; FORTUNATO, *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985, p. 343. Tale tesi era già sostenuta sotto il vigore del Codice di Commercio da NAVARRINI, *Nota*, in *Foro it.*, 1937, I, 837; MESSINEO, *Valore giuridico delle "poste" di bilancio di società per azioni e delle registrazioni nei libri sociali*, in *Foro it.*, 1938, I, p. 1427 ss.; PETTITI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957, p. 90 ss.; LIBONATI, *Formazione del bilancio destinazione degli utili*, Napoli, 1978, p. 197, per il quale il bilancio ha natura di dichiarazione di scienza, cioè una "*dichiarazione (scritta) di verità, relativa a fatti trascorsi*", che mette in evidenza il legame tra valutazioni e regole sulla redazione del bilancio e la prospettiva dinamica della continuità aziendale e, quindi, dei piani futuri con la presenza di aspetti dispositivi e di altri ricognitivi; CAVALLO BORGIA, *L'impugnativa*, cit., p. 56. In giurisprudenza Tribunale di Milano, 12 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2001, p. 1199.

La delibera, pertanto, proprio in quanto dichiarazione di scienza, non produce effetti propri e rilevanti in sé, ma è destinata, per sua natura, a costituire il presupposto di ulteriori e successive delibere. Alla stessa delibera, per quanto si attribuisca natura di dichiarazione di scienza, non può sicuramente negarsi, nel contempo, carattere organizzativo, in quanto costituisce la base e il presupposto indispensabile per le successive operazioni sociali (quali, ad esempio, quelle sul capitale, sull'acquisto di azioni proprie, ecc.), per il ricorso a fonti di finanziamento esterno, per le operazioni straordinarie, ed in genere per tutte le delibere con effetti patrimoniali e per tutte le operazioni economiche e finanziarie della società. Come sarà successivamente osservato ⁽⁶⁴⁾, la qualificazione della delibera di approvazione del bilancio come dichiarazione di scienza determina la sua revocabilità da parte dell'assemblea.

È inoltre opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 2434 cod. civ., l'avvenuta approvazione del bilancio non implica la liberazione degli amministratori dalle responsabilità nella gestione sociale, non costituendo una ratifica ovvero una convalida degli atti compiuti dall'organo di gestione ⁽⁶⁵⁾. È stato, in particolare, sostenuto che *“approvare il bilancio significa esprimere un giudizio di corrispondenza tra il contenuto di tale documento e la realtà (nell'ambito dei criteri legali di valutazione) della situazione patrimoniale e dei risultati dell'esercizio; non significa dichiararsi soddisfatti dei comportamenti che hanno condotto a quei risultati ed a quella situazione patrimoniale; così come, disapprovare il bilancio non significa necessariamente rivolgere*

⁽⁶⁴⁾ V. *infra*, paragrafo 1.3.4.

⁽⁶⁵⁾ Si veda in argomento, CORRADO, *Commento all'art. 2434 cod. civ.*, cit., p. 651 ss.

critiche alla gestione”⁽⁶⁶⁾. In questo senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione precisando altresì che il bilancio, che esponga i risultati di un’operazione posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto, non è per ciò stesso censurabile, ove non siano autonomamente violati i principi di chiarezza e veridicità che devono permeare l’informativa contabile⁽⁶⁷⁾.

1.3.1 Termine di approvazione del bilancio ed eventuali possibilità di rinvio

L’articolo 2364, secondo comma, cod. civ. prevede che l’assemblea ordinaria di una società per azioni debba essere convocata, al fine di approvare il bilancio, almeno una

(66) COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 423, il quale in particolare ha sostenuto che deve essere tenuta distinta la delibera che concerne la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società, dalla delibera di ratifica di atti di gestione. In questo senso anche CORRADO, *Commento all’art. 2434 cod. civ.*, cit., p. 653 ss. che fa riferimento a BENAZZO, *Rinuncia e transazione in ordine all’azione sociale di responsabilità. Il ruolo dell’assemblea*, Padova, 1992, pp. 319-321, secondo cui la rinuncia all’azione di responsabilità “*deve essere contenuta in una delibera assembleare a carattere espresso, a contenuto determinato in relazione ai singoli fatti o atti di gestione fonti di responsabilità, supportata da un’adeguata informazione ed illustrazione sui fatti medesimi e sulle conseguenze relative*”. La giurisprudenza ha mostrato un particolare rigore nell’applicazione dell’art. 2434 cod. civ., stabilendo che non è configurabile rinuncia all’azione di responsabilità neppure nella deliberazione con cui l’assemblea, oltre ad approvare il bilancio, dichiara di approvare o ratificare l’operato dall’amministratore esonerandolo in via generale da ogni responsabilità. In particolare si veda il Tribunale di Termini Imerese, 28 gennaio 1993, in *Società*, 1993, p. 1069, secondo cui “*il problema [...] è dunque se l’approvazione da parte dell’assemblea dell’operato degli amministratori liberi questi ultimi da responsabilità verso la società, ossia se precluda il promovimento contro di loro dell’azione di responsabilità per i danni subiti dalla società potendosi nella ratifica del loro operato ravvisare espressa rinuncia all’azione di cui all’art. 2393, comma 4° cod. civ. . Ritiene il Collegio che un’interpretazione restrittiva della norma in esame sia più conforme alla ratio della legge, volta a tutelare il potere deliberativo dell’assemblea ed in particolare la partecipazione della volontà dei singoli soci nella formazione della volontà sociale. Ne consegue che da una deliberazione avente una propria specifica finalità non può per implicito desumersi un’altra deliberazione dell’assemblea avente un proprio specifico oggetto distinto e diverso, senza che tale oggetto sia stato menzionato nell’ordine del giorno, discusso e votato nell’assemblea. Tanto più ove sia la stessa legge a richiedere una “espressa deliberazione” sul punto*”.

(67) Cassazione 9 giugno 2004, n. 10895, in *Foro it.*, 2005, I, p. 483 con nota di Nazzicone. In particolare, la Corte ha sostenuto “*con il bilancio e gli atti relativi l’organo amministrativo informa i soci della sua gestione; e per altro verso è giuridicamente inconferente, dal momento che la sua approvazione non libera l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione*”.

volta l'anno ed entro centoventi giorni dalla chiusura dall'esercizio. La legge riconosce la possibilità di prevedere in statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore a centottanta giorni, *“nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”*.

Prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, il differimento della convocazione assembleare per l'approvazione del bilancio era ammesso in presenza di *“particolari esigenze”*. Il significato da attribuire all'espressione *“particolari esigenze”* era dibattuto in dottrina e giurisprudenza e si erano in particolare formati due diversi orientamenti.

Secondo un primo e più rigoroso orientamento, ai fini dell'articolo 2364, secondo comma, cod. civ., potevano assumere rilievo soltanto esigenze di carattere strutturale, relative ad una situazione oggettiva e permanente dell'impresa sociale, espressamente e analiticamente enunciate *ab origine* nello statuto ⁽⁶⁸⁾. L'adesione di parte dei tribunali a questo filone interpretativo ha comportato, prima del 2000, la non omologazione di

(68) Tale orientamento si fondava essenzialmente su due argomentazioni. La prima era basata sull'interpretazione letterale del dettato legislativo, per cui l'utilizzo del verbo all'indicativo (*“richiedono”*) e non al congiuntivo (*“richiedano”*) avrebbe dimostrato che le particolari esigenze non erano meramente contingenti ed occasionali, bensì avevano natura permanente e, come tali, dovevano essere identificate *ex ante* nell'atto costitutivo (Cfr. Tribunale di Roma, 12 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, pp. 1685-1686; Tribunale di Savona, 28 febbraio 1994, in *Società*, 1995, p. 66). Il secondo argomento addotto (forse maggiormente significativo) riguardava la tutela degli interessi generali presidiati dalla disciplina del bilancio di esercizio, che sarebbe stata fortemente indebolita se l'osservanza dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ. e, quindi, la decisione di posticipare l'assemblea fosse stata rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo. In particolare, secondo questa opinione, sarebbe stato violato il diritto delle minoranze di conoscere e valutare, anche ai fini di un'eventuale denuncia al tribunale *ex art.* 2409 cod. civ., i risultati della gestione nel termine prefissato dal legislatore (Cfr. Corte d'Appello di Napoli, 19 maggio 1995, in *Riv. not.*, 1995, pp. 1015-1016, con nota discorde di SALVATO, *L'incerta sorte della clausola statutaria di proroga del termine di convocazione dell'assemblea di bilancio*, *ivi*, p. 1017 ss.).

clausole statutarie che, riproducendo meramente il detto legislativo, consentivano il differimento dell'assemblea di approvazione del bilancio senza elencare le ragioni ad sottese a tale differimento ⁽⁶⁹⁾.

Un opposto orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla migliore dottrina, sosteneva invece che l'espressione "*particolari esigenze*" fosse idonea a comprendere anche circostanze eventuali e transitorie, relative ad una situazione dell'impresa sociale in un particolare esercizio ⁽⁷⁰⁾. Lo statuto non avrebbe potuto pertanto elencare in modo analitico tali circostanze, per loro natura imprevedibili *a priori*, essendo invece sufficiente un mero richiamo nello statuto all'art. 2364 cod. civ. per consentire agli amministratori di valutare, caso per caso, l'esistenza delle condizioni per prorogare l'approvazione del bilancio ⁽⁷¹⁾. La valutazione dell'effettivo ricorso delle esigenze legittimanti il rinvio

⁽⁶⁹⁾ Cfr. Tribunale di Cassino, 28 giugno 1991, in *Società*, 1992, 84, con nota di SALAFIA, *Differimento dell'assemblea di approvazione del bilancio*, *ivi*, p. 84. In questo caso, il tribunale non ha omologato una clausola statutaria dal seguente tenore: "*L'assemblea per l'approvazione dei bilanci sarà convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, quando, a giudizio dell'amministratore unico, particolari esigenze lo richiedano*".

⁽⁷⁰⁾ Tribunale di Lucca, 31 gennaio 1989 (decr.), in *Società*, 1989, 737, secondo cui le "particolari esigenze" ex art. 2364, secondo comma, cod. civ., "*sono tutte quelle situazioni contingenti, imprevedibili ed imponderabili, e quindi non a priori determinabili, che si verificano nel complesso del rapporto sociale e che concernono sia la funzionalità delle strutture della società che i soggetti preposti alla amministrazione di essa*". In tale ottica, "*ogni pretesa di tipizzazione delle particolari esigenze, in presenza delle quali può verificarsi la proroga, è alla luce del dato testuale, arbitraria e illegittima*". Nello stesso senso, ANGELICI, *In tema di distribuzione di utili senza espressa deliberazione assembleare; convocazione dell'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale; termine per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1027 il quale sostiene che tali particolari esigenze sarebbero infatti riferibili a "*specifiche e concrete vicende dell'impresa sociale, vicende quindi che non richiedono, ed a ben guardare non potrebbero, di essere prefigurate nello statuto*". Si veda anche GILETTA, *La proroga del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria*, in *Società*, 2001, p. 1198 ss.

⁽⁷¹⁾ Si vedano Corte d'Appello di Bologna, 8 gennaio 1996 (decr.), in *Not.*, 1996, p. 449 con commento di TASSINARI, *La proroga del termine di convocazione dell'assemblea di bilancio tra prassi statutaria e giurisprudenza onoraria*, *ivi*, 450 ss.; Corte d'Appello di Milano, 12 ottobre 2001, cit., p. 557.

dell'approvazione del bilancio era dunque rimessa agli amministratori (72).

Tra le “*particolari ragioni*” che avrebbero concesso il rinvio del termine di approvazione del bilancio, non predeterminabili all'interno dello statuto, la dottrina aveva individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti: (i) la sostituzione degli amministratori e il relativo dovere, per i nuovi gestori, di riesaminare la contabilità; (ii) “*una ristrutturazione in corso a fine esercizio*” con la “*conseguente necessità di attenderne gli sviluppi per adottare consapevolmente i criteri valutativi a seconda della definitiva destinazione di certi beni*” (73); (iii) la sostituzione parziale o totale del personale amministrativo (74); (iv) la necessità di dover attendere la conversione in legge di un decreto legge di interesse per la società (75).

La riforma del diritto societario ha introdotto alcune modifiche al testo dell'art. 2364 cod. civ., consentendo il differimento della convocazione assembleare sia in caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, sia nel caso in cui vi siano particolari relative alla “*struttura e l'oggetto della società*”.

Al di fuori dell'ipotesi di redazione del bilancio consolidato, che ha trovato pieno

(72) Corte d'Appello di Milano, 12 ottobre 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 560. Anche in dottrina, per PICONE, *Autonomia statutaria ed assemblee di s.p.a. non quotate*, in *Società*, 2001, p. 170, secondo cui “*non si riscontra alcun motivo per cui l'esistenza delle 'particolari esigenze' che possano far dilazionare l'approvazione del bilancio sia preventivamente prevista nello statuto, piuttosto che essere accertata, di volta in volta, dagli amministratori, i quali, tra l'altro, devono esplicitare, nel verbale del consiglio di amministrazione che assume la deliberazione di dilazionare il termine, le particolari ragioni che giustificano il rinvio*”.

(73) In questa prospettiva, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 392.

(74) Così VIDIRI, *Atto costitutivo di società di capitali, termine di sei mesi ex art. 2364, secondo comma, cod. civ. ed approvazione tardiva del bilancio d'esercizio. Commento a Cass. civ., 14 agosto 1997, n. 7623*, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 87.

(75) LUONI, *Proroga del termine di approvazione del bilancio: annotazioni sul tema. Commento a Corte d'Appello di Milano, 12 ottobre 2001*, in *Giur. it.*, 2002, p. 558.

riconoscimento a livello legislativo ⁽⁷⁶⁾, le “*particolari esigenze*” alla base del differimento dell’assemblea sono state dunque circoscritte a quelle inerenti alla “struttura” e all’“oggetto” della società ⁽⁷⁷⁾.

Anche dopo la riforma è possibile distinguere due diversi orientamenti interpretativi della norma. Secondo un primo orientamento, che sembra essere minoritario, il nuovo testo dell’articolo 2364, secondo comma, cod. civ., subordinerebbe la dilazione dell’approvazione del bilancio a parametri oggettivi, da individuarsi preventivamente a livello statutario ⁽⁷⁸⁾.

Secondo un diverso orientamento, che sembra invece prevalente, lo spostamento del termine per l’approvazione del bilancio sarebbe consentito sia per esigenze di natura “permanente” individuate *a priori* dallo statuto (quale, ad esempio, l’ipotesi espressamente riconosciuta dal legislatore delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato) sia per esigenze particolari di natura contingente, non identificabili *ab origine* nello statuto, la

(76) Cfr. MAFFEZZONI, *Commento all’art. 2364 cod. civ.*, in *Assemblea*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Milano, 2008, p. 30, secondo cui l’esplicita menzione di questa circostanza “*induce a ritenere che non sia necessaria in quest’ultima ipotesi un’apposita delibera del consiglio di amministrazione assunta entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con la quale rinviare la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio oltre il termine di 120 giorni*”.

(77) Secondo l’interpretazione della dottrina, il primo termine concernerebbe più propriamente “*la struttura dell’impresa, dato che la vera e propria organizzazione societaria non può presentare in alcun caso particolarità che giustifichino il ritardo della convocazione assembleare*”. Per il secondo termine, riferito all’oggetto sociale, “*si può pensare che il tipo di impresa gestita dalla società comporti tempi particolarmente lunghi per la disponibilità dei dati di bilancio*”. Cfr. SALAFIA, *L’assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria*, in *Società*, 2003, p. 1054. L’Autore fa l’esempio di una struttura industriale o commerciale, articolata in una pluralità di sedi, dalle quali devo affluire al centro i dati relativi al bilancio di esercizio.

(78) MELONCELLI, *Commento all’art. 2364 cod. civ.*, in *La riforma delle società*, *Commentario* a cura di Sandulli – Santoro, Torino, 2003, p. 257.

cui sussistenza dovrebbe essere verificata caso per caso dagli amministratori (79).

Più precisamente, secondo alcuni autori tale rinvio potrebbe essere giustificato tanto da situazioni prevedibili, in relazione alla particolare natura dell'impresa, quanto da eventi di natura straordinaria (80). Tale ultima impostazione è stata condivisa dal Consiglio Notarile di Milano per il quale la clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio “*non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso*” (81). Il riferimento alle esigenze connesse alla struttura e all'oggetto sociale ricomprenderebbe, infatti, “*non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie*” (82), non predeterminabili *a priori* e il cui accertamento è demandato alla competenza degli

(79) PETRAZZINI, *Commento all'art. 2364 cod. civ.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Torino, 2004, p. 482; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., p. 317; RORDORF, *Commento all'art. 2364 cod. civ.*, in *La giurisprudenza sul codice civile*, a cura di Ruperto, Milano, 2012, p. 451, per il quale “*nel nuovo testo della norma appare chiaro che le specifiche ragioni della dilazione possono essere indicate anche solo, a posteriori, nella relazione degli amministratori al bilancio*”. In questo senso, parrebbe DI AMATO, *Commento all'art. 2364 cod. civ., La riforma del diritto societario, Commentario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, p. 278 per il quale “*la necessità che la relazione specifichi le particolari esigenze risolve, in senso negativo, la questione della validità delle clausole che fissino direttamente il termine maggiore allegandone genericamente la sussistenza*”.

(80) MAFFEZZONI, *Commento all'art. 2364 cod. civ.*, cit., p. 30; FICO, *Violazione del termine di approvazione del bilancio. Commento a Tribunale di Napoli, 19 settembre 2007*, in *Società*, 2008, p. 477. Nello stesso senso parrebbero le conclusioni di VERNA, *Termini per l'approvazione di bilancio: confronto fra nuova e previgente disciplina*, in *Società*, 2004, p. 157, secondo cui la nuova formulazione della norma che fa riferimento alla struttura e all'oggetto della società non ha fatto venir meno “*l'incertezza ermeneutica che accompagnava la disciplina previgente e mantengono l'adattabilità ai casi più svariati ed aprioristicamente indeterminabili, sebbene caratterizzati dall'esistenza di un ostacolo di carattere oggettivo*”.

(81) CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Termini per l'approvazione del bilancio. Massima n. 15*, 9 dicembre 2003. In senso conforme, v. CLERICI – LAURINI, *Il procedimento assembleare nella s.p.a.: ipotesi applicative*, in BORTOLUZZI, *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004, p. 94 per i quali “*non sembra [...] che violi il precetto di legge la disposizione statutaria che consenta una dilazione del termine di convocazione della assemblea attraverso una riproduzione sostanziale del tenore letterale della norma, senza nulla aggiungere*”.

(82) CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, cit.

amministratori.

Anche nella più recente prassi delle società quotate si rileva che sono state ritenute idonee a giustificare il differimento del termine per l'approvazione del bilancio anche circostanze di natura straordinaria e contingente che impedivano, nel caso concreto, una piena e consapevole valutazione da parte degli amministratori della situazione economico-finanziaria delle società coinvolte.

In particolare, con il comunicato stampa del 28 aprile 2011 la società Antichi Pellettieri S.p.A. decideva di rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 sulla base *“dell'impossibilità attuale, da parte del Consiglio di Amministrazione di Antichi Pellettieri, di formulare una ragionevole stima e quindi corretta valutazione del valore recuperabile della partecipazione detenuta in Mosaicon Spa, tramite impairment test, non avendo disponibilità di piani pluriennali aggiornati dalla società collegata”*. L'anno successivo, la medesima società ha dichiarato che la decisione di rinviare i termini dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 è *“conseguente alle negoziazioni, tutt'ora in corso con il ceto bancario, finalizzate al raggiungimento di un accordo che consenta il riequilibrio economico-finanziario della società e conseguentemente consenta di rispettare i presupposti della continuità aziendale”* ⁽⁸³⁾.

Anche un'altra società quotata, Bialelli S.p.A., ha individuato tra le ragioni alla base del ritardo nella predisposizione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 e, per l'effetto, del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010: (i) la necessità di completare l'elaborazione del nuovo piano industriale da parte del *management* della società, coordinato

(83) Cfr. comunicato stampa della società Antichi Pellettieri S.p.A. del 27 aprile 2012.

dal direttore generale recentemente insediatosi, al fine di individuare gli opportuni interventi di natura industriale e finanziaria, nonché (ii) l'avvio di un processo di revisione degli accordi di natura finanziaria con il ceto bancario, al fine di allinearne la disciplina alle nuove esigenze industriali e finanziarie della società ⁽⁸⁴⁾.

Parimenti, il consiglio di amministrazione della società RDB S.p.A. ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 in considerazione *“della complessità della situazione che la Società sta affrontando e alla luce del recente insediamento del Consiglio di Amministrazione”* al fine di *“raccolgere ed elaborare le ulteriori informazioni necessarie a una piena e completa valutazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria”* ⁽⁸⁵⁾. Successivamente, il consiglio di amministrazione della medesima società ha comunicato di voler approfondire ulteriormente le ragioni della discrepanza riscontrata tra alcuni dati contabili e, anche in considerazione della grave crisi economica, ha deliberato di rinviare ancora la data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 ⁽⁸⁶⁾.

L'espressione particolari esigenze relative alla *“struttura”* della società viene dunque

⁽⁸⁴⁾ In considerazione di ciò, *“il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il differimento dell'approvazione del bilancio annuale sia necessario a garantire – nell'interesse di tutti gli stakeholders del gruppo – il rispetto degli obblighi gravanti sugli organi sociali in relazione alla corretta, esaustiva e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società e del gruppo nella documentazione finanziaria e il correlato diritto di tutti gli stakeholders ad una informativa fedele, completa e adeguata”*. Cfr. comunicato stampa del 25 marzo 2011.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. il comunicato stampa del 16 marzo 2012.

⁽⁸⁶⁾ Come si legge nel comunicato stampa dell'11 aprile 2012, il consiglio di amministrazione ha *“preso atto della necessità di individuare quali siano le possibili soluzioni all'attuale situazione economico-finanziaria, dando all'uopo mandato a un primario advisor finanziario di coadiuvarlo in tale attività al fine di completarla nel più breve tempo possibile”*.

intesa dalla prassi in senso piuttosto ampio, coerentemente con le indicazioni provenienti dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, in modo da ricomprendervi non solo situazioni in cui l'esigenza di rinviare il termine di approvazione del bilancio dipende dalla peculiare struttura dell'organizzazione aziendale, ma anche situazioni in cui, per motivazioni contingenti e di natura straordinaria (sostituzione degli amministratori, obiettiva incertezza circa la possibilità di concludere accordi di ristrutturazione con le banche, inserimento di un nuovo *management*, ecc.), gli amministratori non dispongono, alla scadenza del termine ordinario per l'approvazione del bilancio, di tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una valutazione "piena e completa" della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ed è invece ragionevole pensare che tali informazioni saranno invece disponibili entro la scadenza del maggior termine di 180 giorni.

Il compito degli amministratori, in altre parole, è quello di pervenire ad una decisione sullo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio attraverso una valutazione comparativa degli interessi dei terzi ad avere piena conoscenza della situazione aziendale nel più breve termine previsto dalla legge, e dell'interesse generale a che la rappresentazione contenuta in bilancio rifletta in modo veritiero e corretto la situazione della società. Pertanto, nei casi in cui, ad esito di tale valutazione comparativa, appaia ragionevole concludere che i vantaggi sono superiori agli svantaggi, si ritiene che gli amministratori potranno procedere all'estensione del termine.

In ogni caso, come verrà evidenziato successivamente nel presente lavoro ⁽⁸⁷⁾, la convocazione tardiva dell'assemblea dei soci non comporterebbe l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio. Il mancato rispetto del termine di convocazione potrebbe, invece, costituire un'irregolarità degli amministratori da cui potrebbe derivare la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., ovvero – aderendo ad una tesi più rigorosa – la loro revoca per giusta causa.

1.3.2 *Le modifiche al progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci*

È incerta l'esistenza del potere dell'assemblea di modificare il progetto di bilancio sottoposto alla sua attenzione da parte del consiglio di amministrazione. Il previgente Codice di Commercio, all'art. 164 n. 1, prevedeva espressamente che l'assemblea avesse il potere di “*discutere, approvare o modificare il bilancio*”, mentre l'attuale disciplina (art. 2364, n. 1, cod. civ.) fa riferimento esclusivamente all’“*approvazione*” del bilancio.

Anche se la dottrina è concorde nel ritenere che l'approvazione assembleare costituisce il requisito indispensabile perché il bilancio acquisti efficacia verso l'esterno, diventando atto imputabile alla società, non tutti gli autori sono concordi nel ritenere che il bilancio sia un “atto dell'assemblea” e che, pertanto, quest'ultima abbia il potere di modificare il progetto di bilancio sottoposto dal consiglio di amministrazione. Prevale tuttavia l'orientamento che ammette la possibilità che l'assemblea possa modificare direttamente il progetto di bilancio, senza rinviarlo agli amministratori ⁽⁸⁸⁾. Ciò proprio in

⁽⁸⁷⁾ V. *infra*, paragrafo 2.2.1.

⁽⁸⁸⁾ CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. Le Società*, cit., p. 463; BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di*

quanto il bilancio viene considerato un atto della società, risultato di un procedimento complesso che si apre con il progetto degli amministratori (atto meramente interno) e si conclude con l'approvazione da parte dell'assemblea. Da ciò deriverebbe che il bilancio non consiste in un mero atto di gestione, appannaggio dei soli amministratori e di cui l'assemblea prende semplicemente atto: l'approvazione assembleare viene considerata un atto dispositivo per mezzo del quale la maggioranza può modificare il contenuto del progetto redatto dagli amministratori. Accogliere tale interpretazione significherebbe, da un lato, riconoscere all'assemblea la posizione di organo sovrano della società in materia di accertamento e distribuzione degli utili (avendo il potere l'assemblea di approvare, respingere o modificare il progetto di bilancio) e, d'altro, non depauperare l'organo amministrativo delle funzioni che la legge gli attribuisce (ossia del compito di redigere il progetto di bilancio).

Tale interpretazione appare avvalorata dalla lettura dell'art. 77, comma terzo, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, che prescrive di mettere a disposizione del pubblico, entro tre giorni

esercizio, cit., p. 66 ss.; MAUGERI, *Se l'assemblea dei soci possa modificare il progetto di bilancio sottoposto alla sua approvazione dagli amministratori*, in *Società di capitali – casi e materiali*, a cura di Gambino, Torino, 2006, p. 184 e ss.; MELONCELLI, *Commento all'art. 2364 cod. civ.*, cit., p. 257; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1999, pp. 592-593; FRÈ, *Della società per azioni*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Scialoja – Branca, Bologna, 1997, p. 590; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 421 e ss.; ID., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni (1965)*, pp. 328-330; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 287; COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, *Le società*, Padova, 1999, p. 630; ID., *La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*, *Riv. soc.*, 1972, p. 1184; JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Milano, 1988, p. 7 e ss.; PORTALE, *I bilanci straordinari*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio – problemi attuali*, Milano, 1978, p. 591; PANZARINI, *Controlli interni ed esterni delle società per azioni*, Milano, 1972, p. 169 e ss.; SIMONETTO, *Recenti orientamenti in materia di bilancio di esercizio*, *Riv. soc.*, 1972, p. 310; GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1959, p. 289; FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, pp. 117-118; PETITTI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957, p. 87.

dall'assemblea, il bilancio eventualmente “*modificato*” dall'assemblea stessa ⁽⁸⁹⁾. Tuttavia, è importante ribadire che, anche in caso di modifiche al progetto di bilancio rimarrebbe in capo agli amministratori (e ai sindaci) la responsabilità ad essi applicabile, in quanto gli stessi avrebbero in ogni caso il potere-dovere di impugnare la delibera di bilancio nel caso in cui quest'ultimo, a seguito delle modifiche introdotte dall'assemblea, non rappresentasse in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società ⁽⁹⁰⁾.

Una tesi minoritaria, invece, non ritiene possibile che l'assemblea apporti modifiche al progetto di bilancio, ma restringe i poteri di tale organo alla sola approvazione (ovvero alla mancata approvazione) dello stesso ⁽⁹¹⁾. Tale orientamento si basa essenzialmente sull'interpretazione letterale dell'art. 2364 cod. civ. che, definendo i poteri dell'assemblea, stabilisce solo che essa “*approva il bilancio*”. La norma, dunque, non farebbe riferimento alla possibilità di “discutere” ovvero di “modificare” il progetto degli amministratori ⁽⁹²⁾. A sostegno di tale conclusione si adduce anche il fatto che il bilancio

⁽⁸⁹⁾ MONTAGNANI, *Commento agli artt. 2364 e 2364-bis*, in *Società di capitali, Commentario* a cura di Niccolini – Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 457; MAUGERI, *Se l'assemblea possa modificare il progetto di bilancio sottoposto alla sua approvazione dagli amministratori*, cit., p. 187.

⁽⁹⁰⁾ COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 422.

⁽⁹¹⁾ FERRARA JR. – CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, pp. 612-613; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, III, 2, Padova, 2004, p. 372 ss.; ID., *Il nuovo diritto societario*, p. 345; LIBONATI, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Napoli, 1978, p. 32 e ss.; ID., *Gli effetti della certificazione del bilancio*, *Riv. soc.*, 1975, pp. 867-868; ID., *Irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio e invalidità della delibera di approvazione*, *Riv. soc.*, 1972, p. 351; CORSI, *Il concetto di amministrazione del diritto privato*, Milano, 1974, p. 276 e ss.; FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile Vassalli*, Torino, 1971, p. 566 e ss.

⁽⁹²⁾ Tale dottrina, in particolare, reputa rilevante la diversa formulazione dell'art. 2364 cod. civ. rispetto all'art. 154 del Codice di Commercio che, come detto, espressamente attribuiva all'assemblea il potere di modificare il progetto di bilancio. Cfr. GALGANO, *Diritto civile e*

sarebbe un atto degli amministratori e, in quanto atto di gestione, l'assemblea non avrebbe il potere di apportare modifiche al contenuto del progetto, ma potrebbe solo "ratificarlo" o meno esercitando una funzione di puro controllo ⁽⁹³⁾.

Tuttavia, come rilevato da attenta dottrina ⁽⁹⁴⁾, pur volendo ammettere la possibilità che l'assemblea modifichi il progetto di bilancio, non può negarsi che nella pratica ciò accada raramente. Infatti, l'assemblea incontrerebbe non poche difficoltà, determinate essenzialmente dalla mancanza di competenze contabili, dal limitato tempo a disposizione e dalla mancanza delle necessarie informazioni risultanti, ad esempio, dai libri e dalle scritture contabili della società, non a disposizione dei soci durante il consesso assembleare. Pertanto, pur ammettendo la possibilità che l'assemblea modifichi, anche in maniera radicale, il progetto di bilancio degli amministratori ⁽⁹⁵⁾, sarebbe inevitabile che la stessa rinvii il progetto agli amministratori insieme alle indicazioni necessarie per modificarlo ⁽⁹⁶⁾. A parere di tale dottrina, non sarebbe necessario ripercorrere l'*iter*

commerciale, cit., p. 372; LIBONATI, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, cit., p. 34.

- ⁽⁹³⁾ Come sostenuto da COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, p. 422, nota 128 non sembra corretto considerare atto di gestione una dichiarazione di scienza. L'Autore, in particolare, osserva che tale tesi sia sostenuta da alcuni degli autori che vedono il bilancio come una dichiarazione di scienza (LIBONATI, *Formazione del bilancio*, cit., p. 197 e CAVALLO BORGIA, *L'impugnativa*, cit., p. 56). Per ulteriori richiami sul tema, si rinvia al paragrafo 1.3.
- ⁽⁹⁴⁾ COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 423; CARATOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 1249; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 287; BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 69-70.
- ⁽⁹⁵⁾ In questo senso DI SABATO, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, Milano, 1998, p. 97, il quale sostiene che l'assemblea avrebbe un potere incondizionato nel modificare il progetto di bilancio, dal momento che la legge le attribuisce una competenza esclusiva in materia di "bilancio" (essendo invece la competenza degli amministratori limitata alla predisposizione del "progetto" di bilancio).
- ⁽⁹⁶⁾ Nello stesso senso, QUATRARO – D'AMORA, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 369 che evidenzia come, in genere, l'assemblea non sia "in grado, nella stessa riunione, di modificare il progetto di bilancio,

procedimentale di approvazione del bilancio, in quanto i sindaci e i soci sarebbero già al corrente delle modifiche apportate, risultando le stesse dal verbale di assemblea. Tuttavia, nel caso in cui le modifiche proposte dell'assemblea e apportate dagli amministratori fossero numerose e complesse e non risultassero tutte dal verbale dell'assemblea, sarebbe necessario ripercorrere il procedimento di approvazione, passando non solo dal controllo dei sindaci, ma anche dal deposito preventivo presso la sede sociale ⁽⁹⁷⁾. Il progetto di bilancio, così modificato, dovrebbe quindi essere sottoposto nuovamente all'assemblea dei soci per l'approvazione.

La giurisprudenza sembra porsi nel solco della dottrina dominante ⁽⁹⁸⁾: il Tribunale di Milano, ad esempio, ha ritenuto che debbano considerarsi legittime le modifiche apportate al progetto di bilancio durante l'*iter* della sua approvazione e, segnatamente, durante la discussione in assemblea, ove non siano di tale complessità da farne un documento sostanzialmente “nuovo”. Tale pronuncia ammette, inoltre, la possibilità che la modifica del bilancio possa avvenire in assemblea anche su iniziativa degli stessi autori

predisposto dagli amministratori, e di approvarne uno nuovo. L'assemblea, allora, non approvando il bilancio, fissa i criteri ai quali il nuovo progetto dovrà uniformarsi. Il vecchio progetto ritornerà, quindi, agli amministratori che provvederanno a redigerne uno diverso, uniformandosi ai criteri fissati dall'assemblea”.

- ⁽⁹⁷⁾ COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 330. *Contra* CORRADO, *Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio*, cit., p. 1068, secondo cui, a prescindere dal tipo di modifica, l'*iter* di approvazione del bilancio deve ripartire dall'inizio al fine di consentire a tutti i soci di essere informati in via preventiva. Tale tesi è criticata da BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 287.
- ⁽⁹⁸⁾ Tribunale di Milano, 21 luglio 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, p. 114, secondo cui: “*debbono ritenersi legittime le modifiche apportate al progetto di bilancio nell'iter della sua approvazione ed in particolare durante la discussione in assemblea, le quali, ove non siano di tale complessità da farne un documento sostanzialmente “nuovo” non richiedono di ripercorrere l'intera fase disciplinata dall'art. 2429 del codice civile*”. Nello stesso senso, Tribunale di Napoli, 24 febbraio 2000, in *Società*, 2000, p. 1474, che precisa che le modifiche non devono essere tali da fare del progetto di bilancio un documento sostanzialmente nuovo. In passato, però, la giurisprudenza riteneva che le modifiche potessero essere anche radicali (Tribunale di Napoli, 25 maggio 1956, in *Dir. giur.*, 1956, p. 638).

del progetto di bilancio e responsabili della gestione ⁽⁹⁹⁾.

1.3.3 Suspendibilità della delibera dell'assemblea di approvazione del bilancio

A norma dell'art. 2378, quarto comma, cod. civ., “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione [Ndr. con cui viene impugnata la deliberazione], l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione”. Il giudice, pertanto, può sospendere l'esecuzione di una delibera assembleare impugnata a seguito di una valutazione comparativa del pregiudizio che consegue alla società da tale sospensione e del pregiudizio subito dal socio opponente per effetto dell'esecuzione della delibera stessa ⁽¹⁰⁰⁾. Tale norma si ritiene applicabile tanto ai casi di impugnative di delibere assembleari affette da vizi che ne comportano l'annullabilità, quanto ai casi che riguardano invece le deliberazioni affette da vizi che ne comportano la nullità ⁽¹⁰¹⁾.

Fin da prima della riforma si è registrato un contrasto in giurisprudenza in relazione alla possibilità di sospendere in via cautelare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio. In particolare, occorre rilevare innanzitutto che l'art. 2378, quarto

⁽⁹⁹⁾ Si veda in particolare COTTINO, in nota a Tribunale di Milano, 21 luglio 1997, in *Giur. it.*, p. 114.

⁽¹⁰⁰⁾ Tra gli Autori che hanno commentato la nuova formulazione dell'art. 2378, comma 4, cod. civ. con riferimento al significato dei termini “comparazione” e di “pregiudizio” di cui alla norma citata, si evidenziano LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali*, in *Riv. dir. comm.* 2002, p. 473; CHIAPPETTA, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, in *Assemblea, Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Notari – Ghezzi, 2008, p. 302; BUSSOLETTI, *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. Comm.* 2004, I, p. 298; MUSCOLO, *Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a. (seconda parte) l'impugnazione*, in *Società*, 2003, p. 681.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. VILLATA, *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*, cit., p. 503; REVIGLIONE, *La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni invalide) nelle società di capitali*, cit., p. 931; CARRATTA, *Commento all'art. 2378, in Il nuovo processo societario*, cit., p. 1185

comma, cod. civ. parla di sospensione dell'“*esecuzione*” della deliberazione, generando incertezze circa la sospendibilità delle sole delibere che presuppongono un'attività esecutiva ovvero anche di quelle che esplicano i propri effetti nel momento in cui sono adottate senza necessità di alcuna attività esecutiva (delibere cd. *self executing*) (102).

L'interpretazione legata al tenore letterale della norma sembrerebbe, infatti, limitare la sospensione di quelle deliberazioni che presuppongono un'attività esecutiva da parte dell'organo amministrativo. Tuttavia, la dottrina a seguito della riforma del 2003 (103) è stata concorde nel ritenere che la *ratio* della norma in questione fosse quella di evitare che l'attesa della decisione pregiudicasse le ragioni dell'impugnante. Pertanto, il termine “*esecuzione*” andrebbe inteso in senso lato, come “momento attuativo” degli effetti prodotti dalla deliberazione (che si manifesterebbero a prescindere da un'attività esecutiva successiva legata alla delibera) (104). La misura cautelare, sospendendo gli effetti della

(102) Cfr. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 211.

(103) Si noti in proposito che il nuovo testo dell'art. 2378 cod. civ. ha ridotto la possibilità di ottenere la sospensione dell'“*esecuzione*” della deliberazione per i casi di “*eccezionale e motivata urgenza*” invece che per “*gravi motivi*”, come era disposto nella versione previgente dell'articolo. È previsto inoltre un obbligo del giudice della trattazione della causa di merito di valutare comparativamente il pregiudizio subito dal socio opponente e dalla società per la sospensione della delibera.

(104) Così ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in Colombo – Portale, vol. 3, t. 2, Torino, 1994, p. 409; CHIAPPETTA, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, cit., p. 300. In particolare, come è stato di recente osservato da un'Autrice (KUTUFÀ, *La sospendibilità di delibere assembleari già eseguite*, in *Giur. comm.*, I, 2008, p. 78 ss.), secondo tale l'orientamento più restrittivo, legato al dato letterale dell'art. 2378 cod. civ., non vi sarebbe la possibilità di ricorrere al rimedio cautelare per le delibere che avrebbero già conseguito i loro effetti, essendosi già completato il percorso della delibera impugnata (da atto giuridico meramente interno alla sfera sociale ad atto dotato di piena efficacia esterna). Tuttavia, “*una simile conclusione mostra di trascurare ingiustificatamente che l'atto assembleare, seppur non più eseguibile, potrebbe pur sempre avere un'efficacia ulteriore e più ampia, proiettata cioè al di là di quella già conseguita con l'esecuzione in senso stretto ed idonea a ripercuotersi sulle successive vicende societarie*”. In altri termini, sottolinea l'Autrice, “*la deliberazione [...] innesca sempre e comunque, a prescindere dal suo vizio originario, il compimento di ulteriori atti, aventi*

delibera impugnata, sarebbe quindi volta ad anticipare gli effetti della sentenza di merito ⁽¹⁰⁵⁾.

Prima della riforma, invece, non vi era unità di vedute in giurisprudenza circa la sospendibilità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio. In particolare, secondo un primo orientamento il ricorso al provvedimento cautelare veniva escluso con riferimento specifico a tali delibere sulla base del fatto che esse hanno natura di dichiarazione di scienza e, pertanto, non necessitano di atti di esecuzione in senso stretto, non producendo effetti rispetto all'organizzazione sociale ⁽¹⁰⁶⁾. Tale posizione, come visto, non appare condivisibile in quanto creerebbe un vuoto di tutela nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli derivano da una delibera priva di effetti esecutivi.

Un'altra parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio in quanto essa – benché non necessiti di

rilevanza giuridica propria e suscettibili per questo di autonoma valutazione in termini di validità e responsabilità: questa sequenza procedimentale condiziona lo svolgimento dell'intera azione societaria”.

- ⁽¹⁰⁵⁾ In questo senso, CHIAPPETTA, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, cit., p. 301; SANZO, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, cit., p. 642; KUTUFÀ, *La sospendibilità di delibere assembleari già eseguite*, cit., p. 78 ss., secondo cui “è questo, infatti, l'unico strumento che, nelle more del processo di cognizione, è in grado di evitare che l'atto assembleare conservi la sua efficacia e giunga a determinare situazioni irreversibili, tali cioè da impedire un eventuale ripristino dello status quo ante. In buona sostanza, dunque, in tale ipotesi la tutela cautelare esalta la sua funzione anticipatoria della pronuncia finale di merito: invero, impedendo la realizzazione di conseguenze in fatto o in diritto irreversibili, il provvedimento della sospensione risulta l'unico mezzo per ottenere un rimedio demolitorio, che il normale processo di cognizione, anche se concluso con un giudicato di invalidità, non potrebbe, in concreto, pienamente realizzare”.
- ⁽¹⁰⁶⁾ Tribunale di Roma, 6 dicembre 2010; Tribunale di Milano, 24 aprile 2002, in *Giur. it.*, 2002, p. 2101; Tribunale di Milano, 12 gennaio 2001, in *Società*, 2001, p. 713 (nella specie la delibera non conteneva “disposizioni direttamente incidenti sulle vicende patrimoniali e organizzative dell'ente”, quali deliberazioni in materia di distribuzione di utili o di ripianamento delle perdite. Inoltre il pregiudizio non può consistere “nella mera inidoneità del documento contabile a rappresentare la situazione dell'ente, inidoneità che comunque verrebbe a permanere anche laddove si sospendesse la delibera”, in quanto il provvedimento cautelare non potrebbe “né revocare la intervenuta approvazione né tantomeno sostituire le parti censurate del documento contabile”); Tribunale di Napoli, 6 febbraio 1990, in *Società*, 1990, p. 906 ss.; Tribunale di Piacenza, 6 maggio 1989, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2329.

ulteriori atti di esecuzione – non esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene adottata e assume un rilievo determinante per l'organizzazione societaria. Il bilancio, infatti, costituisce la base di riferimento per numerose successive deliberazioni sociali, tra cui ad esempio le deliberazioni di accertamento degli utili distribuibili o delle perdite di capitale sociale ⁽¹⁰⁷⁾.

La posizione della dottrina anteriore alla riforma sembrava orientarsi sulla possibilità di sospendere le deliberazioni di approvazione del bilancio ⁽¹⁰⁸⁾. Tale dottrina faceva in particolare riferimento alle argomentazioni di quella parte della giurisprudenza che poneva in risalto il ruolo dell'efficacia organizzativa della delibera di bilancio che costituisce la base di ulteriori (e fondamentali) deliberazioni societarie. La sospensibilità della delibera di approvazione del bilancio si poneva dunque a tutela dell'interesse del socio impugnante a non essere pregiudicato dalle operazioni decise utilizzando la rappresentazione non conforme a legge contenuta nel bilancio ⁽¹⁰⁹⁾.

A seguito della riforma del 2003, la tesi sulla sospensibilità della delibera di

⁽¹⁰⁷⁾ Tribunale di Verona, 24 settembre 2007, in *Guida al diritto*, 2007, pp. 43 e 50; Tribunale di Milano, 6 dicembre 2000; Tribunale di Biella, 16 novembre 1999, in *Giur. Comm.*, 2001, II, p. 385 ss.; Tribunale di Napoli, 29 giugno 1998, in *Società*, 1999, p. 714 ss.; Tribunale di Napoli, 15 ottobre 1998, in *Società*, 1999, p. 710 ss., Tribunale di Chiavari, in *Società*, 1993, p. 351 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ BIANCHI, *Assemblee ordinarie e straordinarie*, Padova, 1999, p. 542; CARDARELLI, *Sospensione della delibera di approvazione di un bilancio nullo*, in *Società*, 1999; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Liber amicorum Campobasso, Il nuovo diritto delle società* a cura di Abbadessa e Portale, Torino, 2006, p. 336.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. sul punto MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari (2006)*, p. 337, secondo cui il bilancio approvato rende possibile la creazione di “*situazioni organizzative e patrimoniali irreversibili*”, costituendo un rischio per il “*soggetto lesa dalla rappresentazione del bilancio non conforme alla legge*”.

approvazione del bilancio è stata nuovamente affermata dalla dottrina ⁽¹¹⁰⁾. Tale dottrina ritiene confermato dalla nuova disciplina l'orientamento anteriore alla riforma, che era volto ad assicurare una tutela cautelare più ampia alla sospensione degli effetti della deliberazione “*anche in considerazione della garanzia data alla società dall'espressa previsione del criterio di valutazione comparativa degli interessi?*” ⁽¹¹¹⁾. Inoltre, la possibilità di sospendere una delibera di approvazione del bilancio ritenuta invalida, nelle more del giudizio di merito, risponde all'esigenza di assicurare la stabilità dell'azione sociale dato che, come visto, la delibera di approvazione del bilancio costituisce il presupposto di ulteriori e successive delibere. Nel solco di tale orientamento, del resto, si colloca la recente dottrina e giurisprudenza di merito, citata nei precedenti paragrafi, che ammettono per le medesime motivazioni l'impugnabilità e la sospendibilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di approvazione del progetto di bilancio ⁽¹¹²⁾.

Non sono però mancate posizioni contrarie a quella precedentemente illustrata, secondo cui, in relazione alla delibera di approvazione del bilancio, non sarebbero configurabili le particolari ragioni di urgenza che potrebbero giustificare un provvedimento cautelare, dal momento che la società avrebbe sempre la possibilità di

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. BOCCHINI, *La sospensione delle delibere assembleari di società di capitali nel nuovo processo societario*, in AA.VV., *La nuova giurisprudenza sul processo societario. Atti del convegno di S. Maria Capua Vetere*, 9 marzo 2004, Milano, p. 126; VILLATA, *Impugnazioni di delibere*, cit., p. 509; GUERRIERI, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 579; LENER, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, in *Società di capitali*, cit., p. 564; CARRATTA, *Commento all'art. 2378 cod. civ.*, in *Il nuovo processo societario*, cit., p. 1182; LIBERTINI, *Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*, cit. p. 19.

⁽¹¹¹⁾ Così LIBERTINI, *Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*, cit. p. 19.

⁽¹¹²⁾ V., *supra*, paragrafo 1.2.3.

sostituire la delibera e l'eventuale sentenza di accoglimento dell'impugnazione comporterebbe solo un obbligo a carico degli amministratori di modificare il bilancio dell'ultimo esercizio ⁽¹¹³⁾.

Tale ultima tesi non appare tuttavia condivisibile: non sembra essere rilevante ai fini della sospensibilità della delibera di approvazione del bilancio l'argomentazione secondo cui la società potrebbe sostituire in ogni caso la delibera con un'altra priva di vizi. Non si vede, pertanto, come una tale eventualità possa andare a vantaggio del soggetto impugnante non essendo idonea a limitare il suo rischio di subire un pregiudizio dagli effetti delle operazioni poste in essere dalla società, basate su un bilancio non conforme alla legge ⁽¹¹⁴⁾.

1.3.4 *La revoca della delibera di approvazione del bilancio di esercizio*

Per la loro natura di negozi giuridici unilaterali, le deliberazioni possono essere liberamente revocate o modificate da una successiva pronuncia dell'assemblea. Tuttavia, il potere dell'assemblea di revocare e sostituire le proprie deliberazioni pregresse è espressamente riconosciuto, a livello normativo, solamente all'ottavo comma dell'articolo 2377 cod. civ., il quale disciplina l'ipotesi della sostituzione della delibera annullabile (perché affetta da vizi e oggetto di impugnazione da parte di un socio).

La giurisprudenza e dottrina ormai consolidate riconoscono però pacificamente la revocabilità da parte dell'assemblea dei soci delle deliberazioni precedentemente assunte,

⁽¹¹³⁾ Cfr. SASSO, *Le società per azioni*, cit., p. 1023.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. in tal senso BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 218.

anche al di fuori dell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'art. 2377 cod. civ., e cioè anche con riferimento a delibere non affette da alcun vizio di annullabilità o nullità, e in relazione alle quali non sia stata promossa alcuna impugnazione ⁽¹¹⁵⁾. Anzi, in giurisprudenza e dottrina è ricorrente la distinzione fra, da un lato, la “revoca in senso stretto” che riguarderebbe la revoca della delibera assembleare perfettamente valida e, dall'altro, la “sostituzione” o “l'autoannullamento” che opererebbero invece quale preclusione all'annullamento giurisdizionale nei casi di invalidità della delibera ⁽¹¹⁶⁾.

Si ritiene, tuttavia, che il potere di revoca delle deliberazioni assembleari incontri un limite, rappresentato dall'intangibilità dei diritti acquisiti dai soci e dai terzi per effetto della delibera. Tale limite – concordemente affermato dalla stessa giurisprudenza e dalla dottrina – può, infatti, considerarsi una logica conseguenza della ricostruzione della

⁽¹¹⁵⁾ La facoltà dell'assemblea di revocare proprie deliberazioni pregresse è stata infatti affermata in modo costante dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito. In tal senso, v. Cassazione, 7 febbraio 1970, n. 296, in *Giur. it. Mass.*, 1970, c. 131; Cassazione, 21 ottobre 1987, n. 7754, in *Società*, 1988, con nota di RORDORF, *Sostituzione di delibera di associazione non riconosciuta*, p. 28, e in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, con nota di CHIOMENTI, *L'annullamento delle proprie deliberazioni invalide da parte degli enti collettivi nel pensiero della Cassazione*, p. 417; Cassazione, 10 marzo 1994, n. 2335, in *Dir. fallim.*, 1994, II, p. 1064; Corte d'Appello di Torino, 2 maggio 1974, in *Giur. Comm.*, p. 436; Tribunale di Napoli, 10 ottobre 1996, in *Società*, 1997, p. 310; Tribunale di Varese, 17 giugno 1999, in *Giur. it.*, 2000, I, p. 794; Tribunale di Aosta, 14 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, II, p. 1222; Tribunale di Monza, 15 gennaio 2004, in *Giur. Comm.*, 2004, II, con nota di CIAMPOLI, *Considerazioni in tema di limiti alla revoca delle deliberazioni assembleari*, p. 551. La revocabilità delle deliberazioni assembleari è generalmente riconosciuta anche dalla dottrina: oltre agli autori delle note a sentenza sopra citate, cfr. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile*, fondato da Vassalli, Torino, 1985, p. 623 e più specificatamente sulla questione, CHIOMENTI, *La revoca delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1969; REVIGLIONE, *La “sostituzione” delle deliberazioni invalide dell'assemblea di società per azioni*, Milano, 1995.

⁽¹¹⁶⁾ In particolare, si è sostenuto che la *sostituzione* o *l'autoannullamento* provvedono, benché con modalità diverse, “ad eliminare dal mondo giuridico quella situazione di non conformità alla legge ed all'atto costitutivo, che trae origine dalla delibera invalida” (così REVIGLIONE, *La “sostituzione”*, cit., p. 132), mentre la revoca “postula la validità delle [deliberazioni] medesime ed è diretta a farne cessare gli effetti in presenza di fatti che consigliano di eliderle (per inutilità, inopportunità, ecc.)” (in tal senso v. Cassazione, 21 ottobre 1987, n. 7754).

fattispecie deliberativa societaria quale negozio giuridico unilaterale. L'autore del negozio giuridico unilaterale, ossia l'assemblea medesima, mantiene infatti il diritto potestativo di estinguerne gli effetti con una successiva manifestazione di volontà contraria, a condizione che tale negozio non abbia già fatto sorgere diritti in capo a di terzi ⁽¹¹⁷⁾.

Alla luce di tali principi generali, non può che ritenersi ammissibile anche la revocabilità da parte dell'assemblea delle deliberazioni di approvazione del bilancio. Ed infatti, come osservato da autorevole dottrina, la deliberazione di approvazione del bilancio è liberamente revocabile o modificabile in quanto non ha nemmeno natura di “*negozio giuridico dispositivo o di accertamento*”, ma ha ad oggetto un documento (il bilancio) che è una semplice “*dichiarazione di scienza*”, ed è redatto esclusivamente a fini informativi ⁽¹¹⁸⁾.

In particolare, è stato osservato che “*se finalità del procedimento [ndr. di formazione del bilancio] è quella di pervenire alla migliore rappresentazione dei risultati e della situazione patrimoniale, non si vede quale ragione possa ostacolare un ripensamento dell'uno e dell'altro organo*

⁽¹¹⁷⁾ Sulla qualificazione delle deliberazioni assembleari quale negozio giuridico unilaterale, cfr. Cassazione, 7 febbraio 1970, n. 296; Cassazione, 21 ottobre 1987, n. 7754; Tribunale di Varese, 17 giugno 1999.

⁽¹¹⁸⁾ Così COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 439 il quale osserva che “*la natura (di dichiarazione di scienza, non di negozio dispositivo né di negozio accertamento) della deliberazione di approvazione del bilancio sembra coerente con il riconoscimento della revocabilità, da parte dell'assemblea, dell'approvazione medesima, cioè della modificabilità del bilancio pur validamente approvato*”. Il principio della revocabilità delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio appare del resto coerente con la giurisprudenza e la dottrina che riconoscono pacificamente la sostituibilità delle deliberazioni di approvazione del bilancio affette da vizi di invalidità. In tal senso v., tra gli altri, Tribunale di Milano, 5 febbraio 1981, in *Giur. Comm.*, 1981, II, p. 796 e Tribunale di Milano, 6 dicembre 1990, in *Società*, 1991, p. 663.

sociale che ritenga più appropriato a quel fine un bilancio diverso da quello previamente approvato” (119).

A questo proposito occorre rilevare che il principio generale della sostituibilità delle delibere di approvazione del bilancio, affette da vizi e riconosciute invalide a seguito del procedimento d’impugnazione, non pare essere stato superato dal nuovo articolo 2434-*bis*, terzo comma, cod. civ. Tale norma ha solo chiarito che la sentenza di annullamento del bilancio non obbliga la società a cambiare il bilancio che è stato annullato, ma non esclude che la società, pur senza esservi tenuta, provveda a modificare o revocare tal bilancio. Da tale norma non si può, quindi, ricavare un principio generale di assoluta stabilità ed immutabilità delle delibere relative al bilancio (120).

Con riguardo alla deliberazione di approvazione del bilancio non dovrebbe neppure porsi il problema del limite alla revocabilità rappresentato dall’intangibilità dei diritti acquisiti dai soci o dai terzi (121), perché è pacifico che la quantificazione dell’utile indicata nel bilancio, di per sé, non fa sorgere alcun diritto dei soci alla percezione di tale utile, salvo il caso di azioni munite di diritti particolari (come, ad esempio, le azioni di

(119) Così COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 439.

(120) Sul punto cfr. CORRADO, *Commento all’articolo 2434-bis c.c.*, cit., p. 659 ss.

(121) A tal proposito il codice civile prevede, tra l’altro: (i) in relazione alle delibere annullate, che “*in ogni caso sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione*” (art. 2377, sesto comma, cod. civ.); (ii) in relazione alle delibere invalide sostituite con nuova delibera, che “*restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita*” (art. 2377, ottavo comma, cod. civ.); (iii) in relazione alla sanatoria della nullità, che sono “*salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione*” (art. 2379-*bis*, secondo comma, cod. civ.). L’applicazione di tali norme viene ragionevolmente estesa in dottrina anche ai diritti acquisiti dai soci (v. REVIGLIONE, *La sostituzione delle deliberazioni invalide dell’assemblea di società per azioni*, Milano, 1995, p. 70).

risparmio) ⁽¹²²⁾.

Il limite ora indicato potrebbe semmai applicarsi nei casi in cui la revoca della deliberazione di approvazione di un bilancio e l'approvazione di un diverso bilancio (che evidenzi un utile inferiore) facciano venir meno un dividendo già deliberato dall'assemblea, in base al bilancio precedentemente approvato. Merita però rilevare che la Cassazione ha in passato riconosciuto la revocabilità della deliberazione di approvazione del bilancio anche in presenza di una contestuale deliberazione di distribuzione degli utili risultanti dal bilancio oggetto di revoca. Secondo la Suprema Corte, infatti, *“tra le due deliberazioni, che sul piano giuridico si presentano come atti autonomi, non sussiste un necessario nesso di interdipendenza poiché la prima può essere revocata per motivi che nella valutazione dell'assemblea possono non avere alcuna incidenza sulla seconda. Deve quindi ritenersi, in difetto di elementi contrari, che la deliberazione di distribuzione degli utili sopravvive alla caducazione della deliberazione di approvazione del bilancio”* ⁽¹²³⁾.

Autorevole dottrina ⁽¹²⁴⁾, tuttavia, opera una distinzione tra il caso in cui il diritto del socio al dividendo si sia già perfezionato (e, quindi, l'assemblea, abbia già adottato la relativa delibera di distribuzione) e il caso in cui, invece, gli utili siano stati solamente quantificati nel loro importo complessivo e l'assemblea non abbia adottato alcuna decisione circa la sua distribuzione. Nel primo caso, tale dottrina rileva che, essendo sorto

⁽¹²²⁾ Il principio è pacifico: si rinvia comunque a COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 440.

⁽¹²³⁾ Così Cassazione, 6 marzo 1970, n. 558, in *Foro it.*, 1970, I, c. 1731.

⁽¹²⁴⁾ In questo senso COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 440 s.; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., pp. 288-289.

il diritto al dividendo del socio (ovvero il diritto al compenso degli amministratori se legato all'utile o ad altri parametri riconducibili all'utile della società), tale diritto non sarebbe più disponibile da parte dell'assemblea e, pertanto, la delibera non potrebbe essere revocata, ma al contrario dovrebbe essere impugnata ⁽¹²⁵⁾. Nel secondo caso, invece, sarebbe ammissibile la revoca della deliberazione, in quanto una diversa quantificazione dell'utile distribuibile non inciderebbe sul diritto del socio ad ottenere i dividendi (in quanto tale diritto non avrebbe ancora avuto origine).

1.3.5 *La mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea*

Sembra utile, infine, fare un breve cenno, all'interno dell'analisi del processo di approvazione del bilancio di esercizio, sugli effetti della ripetuta mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte di una società per azioni.

In particolare, la mancata approvazione del bilancio per più esercizi può costituire una tipica situazione di blocco della società che si mostra incapace di assumere le deliberazioni necessarie al suo funzionamento e che, quindi, fa sorgere il presupposto idoneo a configurare la causa di scioglimento per *“impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea”*. A parere della giurisprudenza, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea si verifica quando quest'ultima sia irreversibilmente incapace di adottare le delibere essenziali per la vita societaria per contrasti che impediscono il formarsi delle maggioranze prescritte. Tra le delibere considerate *“essenziali*

(125) Sarebbero in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati dai soci in buona fede ai sensi dell'art. 2433 cod. civ.

per la vita societaria” rientra l’approvazione del bilancio d’esercizio ⁽¹²⁶⁾.

Nello stesso senso, la dottrina ritiene che la ripetuta mancata approvazione del bilancio di esercizio sia idonea a costituire una causa di scioglimento della società, dal

-
- ⁽¹²⁶⁾ Si vedano, in particolare, le seguenti pronunce: Tribunale di Napoli, 25 maggio 2011, in *Foro it.*, 2012, 5, I, c. 1613, secondo cui “*costituisce causa di scioglimento di società di capitali l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ordinaria che, a causa del dissidio persistente ed insanabile insorto tra i soci ovvero del loro continuato disinteresse per le attività sociali, non è in grado di adottare le delibere essenziali per l'attività societaria quali la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio*”; Tribunale di Prato, 12 gennaio 2010, in *Giur. comm.*, 2011, 4, II, p. 970, con nota di Restano, secondo cui “*Ai fini dell'accertamento dello scioglimento della società, non si pone il problema di quante volte non sia stato approvato il bilancio della società, assumendo invece rilievo il contesto generale nel quale il blocco del funzionamento dell'organo sociale si sia generato (nel caso di specie il Tribunale ha accertato la sussistenza della causa di scioglimento in presenza di un disaccordo insanabile tra i due soci paritetici, confermato dalla perseverante impossibilità di deliberare degli organi sociali, e dai plurimi giudizi instaurati tra i soci)*”; Tribunale di Prato, 17 dicembre 2009, in *Foro it.*, 2010, 7-8, I, p. 2253, in *Giur. mer.*, 2011, 3, p. 747, nota di Gaeta, secondo cui “*sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea anche se sia risultato impossibile approvare un solo bilancio d'esercizio, quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni*”; Tribunale di Roma, 25 settembre 2007, in *Riv. dir. comm.* 2008, p. 1, secondo cui “*l'impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell'assemblea costituiscono cause di scioglimento della società qualora impediscano l'assunzione di deliberazioni essenziali alla vita di quest'ultima, quali l'approvazione del bilancio o il rinnovo delle cariche sociali*”. Tribunale di Milano, 26 giugno 2004, in *Dir. e Giust.*, 2005, 5, p. 33 con nota di Ruggiero, secondo cui “*l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 cod. civ., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio*”; nello stesso senso, Tribunale di Catania, 10 agosto 2007, in *Giur. Comm.*, 2009, 1, p. 197 con nota di Russo; Tribunale di Bologna, 28 dicembre 1998, in *Giur. comm.*, 2001, II, p. 430; Corte d'Appello di Bologna, 18 maggio 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 430, nota di Pomelli, secondo cui “*la ripetuta mancata approvazione del bilancio si pone come situazione tipica di paralisi della società che afferisce a deliberazioni indispensabili ed irrinunciabili per il corretto svolgimento dell'attività sociale, in presenza della quale deve rilevarsi una causa di scioglimento della società stessa ai sensi dell'art. 2272 n. 2 cod. civ. o dell'art. 2448 n. 3 cod. civ.*”; Cassazione, 24 ottobre 1996, n. 9267, secondo cui “*l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea si verifica quando l'assemblea sia irreversibilmente incapace di adottare le delibere essenziali per la vita societaria quali ad esempio la nomina degli amministratori e dei sindaci o l'approvazione del bilancio d'esercizio per contrasti che impediscono il formarsi delle maggioranze prescritte o per discordia dei soci in bilanciamento di voti*”; Cassazione, 8 maggio 1992, n. 5498: “[...] *si rivela imprescindibile guardare alle cause che hanno condotto al non funzionamento al fine di valutare se la paralisi sia transitoria o definitiva, configurandosi solo in tale ultimo caso la fattispecie di cui all'art. 2484, n. 3, cod. civ.*”; Cassazione 11109/1993 “[...] *occorre avere riguardo allo stato di deterioramento, degenerazione strutturale e funzionale dell'organo deliberante, rivelatore di aspetti patologici connessi a contrasti tra soci, che dimostrano l'irreversibilità della paralisi, tali da incidere pregiudizialmente sull'ordinata operatività della società*; per il caso di impossibilità di raggiungere la maggioranza per l’approvazione del bilancio che configura una causa di scioglimento, cfr. Tribunale di Modena, 5 aprile 1983, in *Società*, 1983, p. 1156.

momento che la delibera di approvazione del bilancio – e, quindi, l'esistenza di un bilancio della società – costituisce un aspetto essenziale per il corretto funzionamento e la prosecuzione dell'attività sociale. Tuttavia, l'impossibilità dell'assemblea di approvare il bilancio andrebbe esaminata in concreto, al fine di escludere i casi non idonei a configurare una causa di scioglimento: la mancata approvazione potrebbe, infatti, dipendere da cause contingenti, ovvero dalla mancata predisposizione del progetto di bilancio da parte degli amministratori ⁽¹²⁷⁾. In conclusione, quindi, è possibile sostenere che la mancanza del bilancio possa essere valutata con un metro meno grave rispetto ad altre situazioni, in quanto non “essenziale” allo svolgimento dell'attività sociale, purché il dissidio tra i soci possa essere superato “entro un tempo sufficientemente breve da permettere il proseguimento della normale attività sociale” ⁽¹²⁸⁾. Non si può dimenticare, infatti, che la mancata approvazione del bilancio nelle piccole società non quotate non esclude che si riescano a fornire ugualmente adeguate informazioni ai terzi che entrano in contatto con la società. Per lo svolgimento della normale gestione è possibile utilizzare il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, il quale potrebbe essere l'unico documento utilizzato per i rapporti con le banche, i fornitori, il fisco al fine del calcolo delle imposte dovute (in quanto la mancanza di un bilancio approvato non è di ostacolo per il periodico adempimento fiscale della società) e gli altri soggetti interessati.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo – Portale, VII, tomo 3, Torino, 1997, p. 286, nota 114.

⁽¹²⁸⁾ COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio (1965)*, cit., pp. 388 ss.

Tesi di dottorato "L'invalidita' della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti"
di COCCA LIVIA

discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014

La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).

Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

CAPITOLO 2 – L’INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

2.1 Premessa – 2.2 L’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio per vizi di procedimento – 2.2.1 La mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea entro il termine previsto dalla legge – 2.2.2 Violazione dell’obbligo di deposito ai sensi dell’art. 2429 cod. civ. – 2.2.3 I vizi della relazione sulla gestione – 2.3 I vizi di contenuto del bilancio e la nullità della deliberazione di approvazione – 2.3.1 Le norme che disciplinano il contenuto del bilancio e la loro natura imperativa – 2.3.2 La rilevanza della violazione rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta e la nozione di interesse ad agire nelle azioni volte ad ottenere la nullità della delibera di approvazione del bilancio – 2.3.3 La “topica legale” dell’informazione e i riflessi sulla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

2. L'INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

2.1 Premessa

La riscrittura della disciplina del sistema delle invalidità delle deliberazioni assembleari, ispirata al rafforzamento del principio di stabilità dell'azione sociale, costituisce sicuramente uno degli aspetti più innovativi della riforma delle società di capitali introdotta dal D.lgs. n. 6 del 2003. L'intervento normativo ha inciso, in particolare, sulle forme di tutela concesse al socio nei confronti delle deliberazioni assembleari invalide determinando di fatto un forte arretramento della c.d. tutela reale, intesa come possibilità di paralizzare gli effetti della delibera viziata ⁽¹²⁹⁾.

A tal riguardo, occorre premettere che il codice civile del 1942, privilegiando le esigenze di certezza e stabilità delle delibere assembleari, prevedeva l'ipotesi della nullità delle deliberazioni quale sanzione eccezionale, limitata ai casi di deliberazioni il cui oggetto fosse impossibile o contrastante con i principi fondanti dell'ordinamento. Alle deliberazioni nulle si applicavano le disposizioni degli artt. 1421 ss. cod. civ. riferite alla disciplina in materia di nullità dei contratti ⁽¹³⁰⁾. Per contro, i vizi di procedimento davano vita esclusivamente all'annullabilità della delibera, la cui esperibilità ai sensi dell'art. 2377

⁽¹²⁹⁾ Così SACCHI, *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa – Portale, Torino, 2006, II, p. 137.

⁽¹³⁰⁾ Sul tema generale della retroattività delle sentenze dichiarative dell'invalidità di una delibera sociale si rimanda a Corte d'Appello di Milano, 31 gennaio 2003, in *Giur. comm.* 2003, 5, p. 612, con nota di Spiotta; Tribunale di Ancona, 18 gennaio 2002, in *Giur. comm.*, 2003, II, p. 246 ss., con nota critica di Ginevra; Cassazione, 23 marzo 2004, n. 5740, in *Foro it.*, 2004, I, p. 3121; Cassazione 2 dicembre 2005, n. 26258. Per ulteriori considerazioni e riferimenti sul tema, anche con specifico riguardo agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza relativamente agli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, v. *infra* paragrafo 3.1.

cod. civ. (allora vigente) era limitata ad un novero circoscritto di soggetti (amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti) e poteva essere fatta valere entro un arco temporale ristretto (tre mesi).

Larga parte degli interpreti e, soprattutto, la giurisprudenza si opposero ad una lettura così restrittiva del dato normativo, ritenendo le scelte fatte dal legislatore scarsamente protettive del rispetto della legalità e della posizione dei soci di minoranza. Alla luce di quanto precede, muovendo dall'ambiguità letterale dell'art. 2379 cod. civ. (allora vigente) ⁽¹³¹⁾, da una parte si sostenne la configurabilità di ulteriori cause di nullità delle deliberazioni assembleari, desumibili dalla disciplina generale dei contratti e, in particolare, dall'art. 1418, secondo comma, cod. civ. ⁽¹³²⁾; in tale modo si ampliò il novero delle delibere sottratte all'ambito di applicazione dell'allora vigente disciplina in materia di annullabilità. Dall'altra parte, si fece ricorso alle categorie generali dell'inesistenza e dell'inefficacia, accertabili senza limiti temporali e su domanda di chiunque fosse interessato e, pertanto, svincolate dalle preclusioni dell'art. 2377 cod. civ. (allora vigente) ⁽¹³³⁾. A fronte di così numerose incertezze interpretative circa l'ambito di applicazione degli artt. 2377 e 2379 cod. civ., appariva però indiscussa l'applicazione alle delibere nulle della disciplina in materia contrattuale.

⁽¹³¹⁾ Tale norma, che si riferiva alle “*deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto*”, poteva far propendere, infatti, per la configurabilità di casi di nullità diversi da quelli previsti. Cfr. ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 465 ss.

⁽¹³²⁾ Ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ. “*producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346*”.

⁽¹³³⁾ Per una ricostruzione completa di tale fenomeno interpretativo, si rimanda a CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Le Società*, cit., p. 344 ss.; GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Milano, 2009, p. 6 ss.

In questo quadro di assoluta incertezza e caratterizzato da una rilevante distanza tra il dato normativo e l'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, è intervenuta la legge delega per la riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative (l. 3 ottobre 2001, n. 366) che ha stabilito che tale riforma dovesse essere volta a *“disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità i soggetti legittimati all'impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità”*.

L'indicazione contenuta nella legge delega ha condotto, pertanto, ad una riformulazione completa del sistema delle invalidità assembleari: il legislatore è intervenuto con il fine di limitare l'effetto ripristinatorio della sentenza che pronuncia l'invalidità o, addirittura, di impedire che si giunga alla pronuncia della sentenza, individuando alcune specifiche eccezioni, relativamente alle quali ha ritenuto più forte l'urgenza di evitare turbative della funzionalità e della certezza dell'attività sociale ⁽¹³⁴⁾.

A seguito della riforma del diritto delle società, dunque, il sistema dell'invalidità del diritto societario – nel quale si colloca, pur con la sua specificità di disciplina, la delibera di bilancio – è diventato un sistema autonomo e distinto da quello di diritto comune, di cui

⁽¹³⁴⁾ Si vedano le modifiche introdotte agli artt. 2433, comma 4, 2433-*bis*, settimo comma, cod. civ. sui dividendi e sugli acconti sui dividendi riscossi in buona fede, sotto il secondo profilo agli artt. 2379-*ter*, secondo comma, 2500-*bis*, 2504-*quater* e 2506-*ter*, quinto comma, cod. civ., che dettano clausole di sbarramento alla pronuncia dell'invalidità, rispettivamente, in materia di aumento e riduzione ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. del capitale sociale, nonché emissione di obbligazioni nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; trasformazione; fusione; scissione.

agli artt. 1418 e ss. cod. civ., perché distinte risultano essere le problematiche relative a cause ed effetti delle deliberazioni, rispetto alla fattispecie del negozio giuridico invalido che conduce a risultati applicativi estremamente diversi. La delibera, mezzo attraverso cui si estrinseca e si concretizza la volontà sociale, rappresenta un momento dello svolgimento dell'azione sociale, in quanto influisce sull'organizzazione e sull'attività della società in un modo per cui risulta difficile ritornare allo *status quo ante*, come il principio generale della retroattività della pronuncia invalidativa richiederebbe. Tali considerazioni diventano più attuali se riferite alla specificità della delibera di bilancio che più delle altre delibere ha un impatto sull'attività sociale successiva e una portata estesa ben oltre il ristretto campo della compagine sociale, avendo di contro una valenza esplicitamente rivolta anche ai terzi. Gli effetti di una pronuncia di invalidità di una delibera assembleare risultano essere, pertanto, ben più rilevanti di quanto non siano quelli dell'invalidità di un negozio giuridico: essi hanno sicuramente una efficacia "generale" in quanto connessi al fenomeno societario; al contrario gli effetti dell'invalidità di un negozio giuridico riguardano una schiera molto più ristretta di soggetti e, in ogni caso, sono limitati alle sole parti della lite.

Venendo alla specifica disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003, è stata prescritta come regola generale l'annullabilità delle delibere ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., mentre sono state individuate come ipotesi di nullità per così dire "radicale" (ai sensi dell'art. 2379 cod. civ.) quelle situazioni in cui emerga un contrasto con le norme dettate a tutela dell'interesse generale – che trascenda quindi da quello particolare dei singoli soci – e che siano volte ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del

contratto e del rapporto di società ⁽¹³⁵⁾.

Tale impianto in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari è stato sin da subito considerato finalizzato a collocare la tutela della stabilità delle deliberazioni assembleari tra i principi di ordine generale, tutela realizzata, tra le altre cose, attraverso il principio di tassatività delle ipotesi di invalidità delle delibere assembleari. Come si legge nella relazione ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003, infatti, *“l’individuazione legislativa delle ipotesi di invalidità corrisponde a una sorta di riserva di legge al riguardo, volta a escludere ipotesi di invalidità atipiche, come l’inesistenza delle deliberazioni assembleari, della quale in giurisprudenza si è alquanto abusato, frustrando la portata dell’originario art. 2377 cod. civ., che aveva inteso convertire la nullità per violazione di norme imperative di cui al principio generale di cui all’art. 1418, in semplice annullabilità (salve solo le due ipotesi di cui all’art. 2379 cod. civ.), e reintroducendo in tal modo, sotto le mentite spoglie dell’inesistenza, la nullità virtuale delle deliberazioni assembleari per violazione di norme imperative”*.

Come anticipato, a seguito della riforma del diritto societario, per la prima volta il codice civile, nel nuovo art. 2434-*bis* cod. civ. prevede espressamente l’esperibilità, nei confronti della delibera di approvazione del bilancio, della disciplina in materia di invalidità delle deliberazioni sociali. Tale norma ha natura speciale e va letta in stretto coordinamento con le disposizioni previste in tema di invalidità delle deliberazioni sociali (artt. 2377 e ss. cod. civ.). Il primo comma dell’art. 2434-*bis* cod. civ., infatti, nel prevedere che *“le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle*

⁽¹³⁵⁾ Così Cassazione, 22 gennaio 2003, n. 928.

deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo" richiama espressamente tanto la disciplina in tema di annullabilità delle deliberazioni (art. 2377 cod. civ.) quanto quella in materia di nullità delle deliberazioni (art. 2379 cod. civ.).

In termini generali può dirsi che, così come per le delibere assembleari in generale, i vizi attinenti al bilancio in senso stretto, inteso quale documento, possono riguardare tanto il procedimento di formazione – così come l'omesso deposito della documentazione presso la sede sociale, le irregolarità nel controllo e, in genere, tutti i vizi inerenti alle diverse fasi del procedimento – quanto il contenuto dello stesso. Sebbene, come sarà approfondito in seguito ⁽¹³⁶⁾, gli effetti dell'invalidità della delibera siano i medesimi in caso di annullamento ovvero nullità (mutando invece le modalità attuative finalizzate alla rimozione dei vizi riscontrati), occorre individuare nello specifico quando una difformità del bilancio dalle norme di legge possa dare luogo all'annullamento della deliberazione ovvero alla nullità della stessa.

Dopo un primo periodo di incertezza e nel vigore della disciplina previgente, si è andato formando un orientamento, che appare oggi consolidato, tanto in giurisprudenza che in dottrina, secondo cui i vizi e le irregolarità che riguardano il procedimento di formazione del bilancio danno luogo all'annullamento della delibera di approvazione, mentre solo le irregolarità del contenuto del bilancio – che pregiudichino, in maniera rilevante, la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta – danno luogo alla più

⁽¹³⁶⁾ V. *infra*, capitolo 3.

grave sanzione della nullità della deliberazione.

A tal riguardo, a seguito della riforma del 2003 alcuni commentatori avevano paventato il rischio della riapertura del dibattito sul tema che, con il tempo, si era assopito per trovare una soluzione nell'orientamento appena richiamato. Tali commentatori, infatti, mettevano in luce che non pareva chiaro il motivo per cui *“dopo decenni di stabile e consolidato orientamento giurisprudenziale nel senso che i vizi di contenuto del bilancio danno luogo a nullità della deliberazione che lo approva, il riformatore abbia richiamato l'art. 2377 come norma ipoteticamente applicabile alla delibera di approvazione di un bilancio illecito”* ⁽¹³⁷⁾. Tuttavia, appare ancora oggi valida la considerazione esposta secondo cui, in conformità all'opinione dominante, il primo comma dell'art. 2434-*bis* faccia riferimento, col richiamare l'art. 2377, all'annullabilità (per vizi procedurali della delibera) e, col richiamare l'art. 2379, alla nullità (principalmente per vizi di contenuto del bilancio, cioè per illecità dell'oggetto della delibera).

2.2 L'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio per vizi di procedimento

Le deliberazioni annullabili sono quelle che *“non sono prese in conformità della legge o dello statuto”* (art. 2377, secondo comma, cod. civ.), anche se l'art. 2377 cod. civ. individua alcune eccezioni in virtù delle quali le deliberazioni non possono essere annullate.

Le modifiche introdotte con la riforma del 2003 non appaiono interferire con la

⁽¹³⁷⁾ Cfr. COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio di esercizio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 938.

disciplina peculiare relativa ai vizi della delibera di approvazione del bilancio di esercizio. In particolare, conformemente all'orientamento vigente prima della riforma, si ritiene che i vizi riguardanti il procedimento di approvazione del bilancio di esercizio comportino l'annullamento della delibera, ma non la sua nullità ⁽¹³⁸⁾, salvi i casi specifici di nullità per così dire "procedimentali" previsti dal primo comma dell'art. 2379 cod. civ., che tuttavia non sembrano porre specifici problemi con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio ⁽¹³⁹⁾.

Non è possibile, infatti, considerare di rilievo generale l'interesse tutelato dalle norme che disciplinano l'*iter* di formazione del bilancio, che è essenzialmente volto a garantire al socio un'adeguata informazione preventiva ⁽¹⁴⁰⁾. In tale senso si esprime la dottrina maggioritaria, la cui posizione è condivisa dalla giurisprudenza di merito prevalente e da alcune pronunce della Corte di Cassazione ⁽¹⁴¹⁾.

In assenza di specificazioni normative, sono state individuate alcune classi di violazioni che integrano i vizi procedimentali a causa dell'annullamento delle deliberazioni di approvazione del bilancio. Il comune denominatore di tali decisioni sembra essere la

⁽¹³⁸⁾ Cfr. CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 667; BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 62; BIANCHI, *Le impugnative di bilancio*, cit., p. 175; COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 415; SALAFIA, *Competenza arbitrale e controversie di bilancio*, in *Società*, 1989, p. 951; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998, p. 283; RORDORF, *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio di esercizio di società di capitali*, in *Giur. Comm.*, 1994, I, p. 584.

⁽¹³⁹⁾ Si tratta, in particolare, della mancata convocazione dell'assemblea ovvero della mancanza del verbale. Cfr. in argomento, GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., pp. 137-153.

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 667

⁽¹⁴¹⁾ V. tra le pronunce più recenti Cassazione, 12208/1998; Cassazione, 4734/1998; Cassazione, 18 aprile 1993, n. 8760.

tutela, nella sua forma più rigorosa possibile, del diritto di informazione del socio in relazione alle materie all'ordine del giorno, ai dati e ai documenti illustrativi del bilancio ⁽¹⁴²⁾. In via generale, pertanto, si ritiene che i motivi specifici che conducono all'annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio per vizi di procedimento siano principalmente legati all'inosservanza del combinato disposto degli artt. 2364 e 2429 cod. civ.

Nei paragrafi successivi saranno esaminati alcuni dei vizi che determinano l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio, su cui sembra necessario uno specifico approfondimento. Non sembrano invece porsi specifiche questioni relativamente a quei vizi della delibera che incidono sul corretto funzionamento dell'organo assembleare (*e.g.* vizi inerenti alla convocazione dell'assemblea, alla legittimazione ad intervenire, allo svolgimento della riunione, al calcolo delle maggioranze costitutive e deliberative, ecc.) ⁽¹⁴³⁾.

2.2.1 *La mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea entro il termine previsto dalla legge*

Come visto, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'assemblea ordinaria deve essere

⁽¹⁴²⁾ BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 89. Sono state, ad esempio, ritenute cause di annullamento la violazione delle norme che regolano gli atti prodromici alla formazione del bilancio (Cfr. Tribunale di Milano, 3 settembre 2003, in *Società*, 2004, p. 1016; Cassazione, 11 maggio 1998, n. 4734, in *Società*, 1998, p. 1291), la violazione del diritto del socio di discutere sugli argomenti all'ordine del giorno e di esprimere il suo voto (Cfr. Cassazione, 27 aprile 2004, n. 8001, in *Società*, 2004, p. 1109), la violazione del diritto di informazione del socio nelle varie fasi del procedimento di formazione del bilancio (Cfr. Tribunale di Milano, 15 giugno 2005, in *Società*, 2006, p. 485, Cassazione n. 560 del 2001 in *Società*, 2001, p. 671).

⁽¹⁴³⁾ Con riferimento all'analisi dei vizi procedurali idonei a inficiare le deliberazioni di società per azioni, si rimanda a ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., pp. 219-258; GUERRIERI, *Commento all'art. 2377 cod. civ.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 286 ss.

convocata almeno una volta l'anno, entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio (144). Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Si ritiene che l'inosservanza del termine per la convocazione dell'assemblea non comporti l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio (145).

In particolare, il termine individuato nell'art. 2364 cod. civ. per la convocazione dell'assemblea non può essere considerato un termine perentorio, né dilatorio. Esso ha piuttosto una funzione meramente acceleratoria, in quanto fissa un limite alla situazione di incertezza relativa alla determinazione del bilancio di ciascun esercizio di riferimento. Ciò trova giustificazione nella necessità di evitare il pregiudizio che discenderebbe ai soci e ai terzi nel caso in cui restasse definitivamente precluso all'assemblea il potere di esaminare e approvare il bilancio una volta decorso infruttuosamente tale termine.

Tuttavia, il mancato rispetto del termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio costituisce un'irregolarità degli amministratori che può dare origine a responsabilità *ex* 2392 cod. civ., qualora derivasse un danno al patrimonio sociale. Secondo un'interpretazione più rigorosa, invece, il mancato rispetto del termine

(144) V. *supra*, paragrafo 1.3 in cui si descrive l'*iter* procedimentale per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e si è approfondita la possibilità che gli amministratori differiscano la convocazione assembleare in presenza di "particolari esigenze".

(145) Cfr. FICO, *Violazione del termine di approvazione del bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2008, p. 475, ove ampi riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza.

da parte degli amministratori determinerebbe la loro revoca per giusta causa ⁽¹⁴⁶⁾. Inoltre, ai sensi dell'art. 2631 cod. civ., gli amministratori qualora omettessero di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge nei termini previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Anche la giurisprudenza accoglie tale impostazione ⁽¹⁴⁷⁾, considerando valida la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni (o del maggior termine statutario di centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio. La violazione di tale termine non costituirebbe motivo di annullamento della relativa delibera, in quanto anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza risponderebbe a finalità di accelerazione delle condotta degli amministratori.

⁽¹⁴⁶⁾ ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., p. 465 ss.

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. Tribunale Napoli, 22 aprile 2009, in *Foro it.* 2009, 11, I, 3242, secondo cui “è valida la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società per azioni adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni (o del maggior termine statutario di centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale”; Tribunale Napoli, 19 settembre 2007, secondo cui “la violazione del termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera. Il termine contemplato nell'art. 2364 risponde, infatti, a finalità di accelerazione delle condotta degli amministratori; la sua inosservanza, quindi, non esonera questi ultimi dall'obbligo di redigere il bilancio e di convocare l'assemblea dei soci”; Cassazione, 14 agosto 1997, n. 7623, secondo cui “la delibera di approvazione del bilancio di una società per azioni non è invalida per esser stata adottata dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilito dall'art. 2364, secondo comma, cod. civ., o del termine più lungo (ma non superiore a sei mesi) dalla detta chiusura, fissato nell'atto costitutivo, conformemente alle previsioni dell'ultima parte della disposizione citata”; Tribunale di Milano, 11 settembre 1995, secondo cui “il mancato rispetto del termine statutario di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera”. Tuttavia, secondo una pronuncia un po' risalente (Tribunale di Montepulciano, 29 luglio 1991) l'omissione degli amministratori costituisce un inadempimento tanto grave da giustificare la loro revoca immediata e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409.

2.2.2 *Violazione dell'obbligo di deposito ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.*

Un altro tema sul quale sembra utile fare alcune considerazioni è la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2429 cod. civ. di depositare il bilancio e gli allegati “*durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e, finché sia approvato*”, al fine di consentire ai soggetti legittimati al voto una conoscenza dello stesso e una partecipazione più meditata e consapevole in assemblea. La violazione di tale obbligo di deposito – che potrebbe mancare completamente ⁽¹⁴⁸⁾, ovvero essere tardivo ⁽¹⁴⁹⁾ – comporta l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

Si ritiene infatti che, rappresentando il progetto di bilancio il principale mezzo di informazione dal quale il socio può rilevare le notizie sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, quest'ultimo abbia diritto ad una esatta e preventiva informazione al fine dell'esercizio consapevole del diritto di voto in assemblea. L'obbligo di deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti a tale assemblea è, pertanto, considerato strumentale rispetto alla funzione di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati.

Si registrano tuttavia recenti, seppure isolate, pronunce di merito che, in caso di mancato rispetto del termine per il deposito, propendono per la sanzione più grave della

⁽¹⁴⁸⁾ V. Tribunale di Milano, 3 settembre 2000, in *Giur. it.*, 2003, p. 2328; Cassazione, 11 maggio 1998, n. 4734, in *Società*, 1998, p. 1291, con nota di Fico; Tribunale di Torino, 30 giugno 1998, in *Giur. it.*, 1999, p. 786; Corte d'Appello di Milano, 2 dicembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 463.

⁽¹⁴⁹⁾ Cassazione 18 agosto 1993, n. 8760, in *Dir. fall.*, 1994, II, p. 448; Tribunale di Como, 26 maggio 1989, in *Società*, 1989, p. 951.

nullità della delibera di approvazione del bilancio ⁽¹⁵⁰⁾. Nelle citate pronunce non è chiarito il motivo per cui una violazione di tale disciplina dovrebbe comportare la nullità della delibera (nullità che sarebbe, quindi, esperibile da chiunque vi abbia interesse). Si condivide, a tal riguardo, l'opinione secondo cui tale sanzione sembri eccessiva per proteggere l'interesse dei soci i quali, nel caso in cui ritenessero violati i propri diritti informativi, avrebbero in ogni caso la possibilità di esperire efficacemente un'azione volta all'annullamento della delibera, considerato soprattutto che le due pronunce si equivalgono dal punto di vista degli effetti ⁽¹⁵¹⁾.

2.2.3 I vizi della relazione sulla gestione

Con riferimento alle conseguenze sulla delibera di approvazione del bilancio dei vizi della relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 cod. civ. ⁽¹⁵²⁾, l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza tende a ritenere

⁽¹⁵⁰⁾ Tribunale di Genova, 24 settembre 1990, in *Società* 1991, p. 645; Tribunale di Teramo, 27 gennaio 1998, in *Società*, 1998, p. 1173 con nota di Fasolino.

⁽¹⁵¹⁾ In questo senso BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 81 ss. Sugli effetti dell'invalidità (nullità/annullabilità) della delibera di approvazione del bilancio, v. *infra* capitolo 3.

⁽¹⁵²⁾ Ai sensi dell'articolo citato “*il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale*”. Il terzo comma indica, inoltre, alcune specifiche informazioni che devono risultare dalla relazione, tra cui: (i) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; (ii) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale

applicabile la sanzione dell'annullabilità, in quanto la relazione non fa tecnicamente parte dei documenti che compongono il bilancio (ai sensi dell'art. 2423 cod. civ.), ma costituisce un suo allegato, ossia un documento "collegato" al bilancio medesimo ⁽¹⁵³⁾. La relazione sulla gestione sarebbe, quindi, un documento autonomo rispetto al bilancio che non avrebbe la funzione di illustrare i singoli dati o le singole voci, ma solo di integrarli con ulteriori informazioni sulla gestione della società, costituendo un resoconto di quanto compiuto dagli amministratori nel corso dell'esercizio ⁽¹⁵⁴⁾. Tale orientamento pare essere confermato da una recente pronuncia del Tribunale di Roma ⁽¹⁵⁵⁾, secondo cui, sulla base della giurisprudenza formatasi anche prima della riforma, l'autonomia della relazione rispetto al bilancio di esercizio si manifesta sia da un punto di vista formale, in quanto, al

corrispondente; (iii) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; (iv) l'evoluzione prevedibile della gestione.

- ⁽¹⁵³⁾ V. RUSSO, *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*, in *Giur. Comm.*, 2006, II, 437; BALZARINI, *Commento agli artt. 2428 – 2429*, in *Obbligazioni e bilancio, Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Milano, 2006, p. 600; ID., *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 126; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 433. In giurisprudenza cfr. Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997; Tribunale di Milano, 7 novembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, p. 342 con nota di Bonfante e Cagnasso; Tribunale di Milano, 7 gennaio 2010, con nota di BUTTURINI, *Invalidità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis cod. civ.)*, in *Giur. Comm.*, 2011, p. 954, secondo cui anche se in termini dubitativi: "il riferimento che l'art. 2428 cod. civ. opera al concetto di corredo ("Il bilancio deve essere corredato da una relazione.") sembra tutto sommato sminuire l'importanza della già menzionata esclusione della relazione dai documenti che compongono il bilancio ai sensi dell'art. 2423 cod. civ. Il primo significato di "corredare" è, infatti, quello di "fornire del necessario". La scelta di questo termine non pare affatto casuale, tant'è che esso ritorna, oltre che nell'art. 2428 cod. civ., anche nell'art. 2435 cod. civ., ove si prevede il deposito di "una copia del bilancio, corredata dalle relazioni". Il legislatore non ha utilizzato termini diversi, come "allegato" o "collegato" (così la sentenza in commento), che non avrebbero avuto quella sfumatura invece presente nel termine "corredo". Se questo è vero, pare forse da ridimensionare la differenza tra un documento che fa parte del bilancio ed uno che, pur non facendone parte, deve comunque necessariamente accompagnarlo". Cfr. di recente anche Tribunale di Milano, 25 febbraio 2013, n. 2613.
- ⁽¹⁵⁴⁾ In questo senso, BIANCHI, *Gli allegati al bilancio*, in *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di Bussoletti, Torino, 1993, p. 135. Nello stesso senso, BALZARINI, *Commento agli artt. 2428 – 2429*, cit., p. 600.
- ⁽¹⁵⁵⁾ In questo senso, v. Tribunale di Roma, 29 luglio 2013, n. 16678.

pari della relazione del collegio sindacale ⁽¹⁵⁶⁾ e del revisore legale, non è sottoposta all'approvazione assembleare; sia da un punto di vista sostanziale, in quanto “resoconto” rispetto all'attività di gestione degli amministratori e “rendiconto” a garanzia di informazioni aggiuntive su talune voci di bilancio. Pertanto, anche ammettendo la natura imperativa dell'art. 2428 cod. civ. (che, come detto, prescrive che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori da redigersi in conformità a quanto previsto dalla norma), secondo il Tribunale di Roma, la tesi che sosterebbe la nullità del bilancio quale conseguenza dei vizi della relazione sulla gestione troverebbe un ostacolo insormontabile nella struttura del bilancio di cui al citato articolo 2423 cod. civ. In particolare, nonostante il carattere imperativo dell'art. 2428 cod. civ. i vizi che afferiscono alla relazione potrebbero comportare la mera nullità della stessa relazione, ma in assenza di un chiaro disposto normativo in tal senso, non potrebbero estendersi oltre di essa ed inficiare il bilancio. In ogni caso, i vizi ovvero gli errori contenuti nella valutazione potrebbero comportare una responsabilità per gli amministratori; e, ricorrendone i presupposti, il

⁽¹⁵⁶⁾ Sebbene la tematica non sia oggetto di specifica trattazione nel presente documento, sembra tuttavia utile fare un accenno alla posizione di una parte della dottrina (BOTTIGLIERI, *Il controllo sul bilancio*, in *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1980, p. 352) che propende per la tesi della nullità della delibera di approvazione del bilancio in caso di mancato deposito nella sede sociale della relazione dei sindaci. Tale orientamento è sostenuto dalla giurisprudenza. Infatti, nel caso di assoluta mancanza di controllo da parte del collegio sindacale non viene ritenuta sufficiente la sanzione dell'annullabilità della deliberazione, dal momento che – sebbene tale relazione non faccia parte del bilancio vero e proprio – costituisce un documento essenziale e rilevante per i soggetti esterni alla compagine sociale ed interessati al bilancio. Parrebbe, pertanto, più corretto che tale interesse venisse tutelato con la sanzione ben più grave della nullità della delibera di approvazione. Così Corte d'Appello di Milano, 26 maggio 1998, in *Giur. it.*, p. 1999, p. 1014; nello stesso senso pare BUTTURINI, *L'invalidità del bilancio*, cit., p. 83 che tuttavia precisa che “*se il controllo contabile spetta al revisore, pare che alla più grave sanzione della nullità sia opportuno ricorrere solo per l'omessa redazione sia della sua relazione che di quella del collegio sindacale [...] sembra, infatti, che solo la totale assenza di uno scrutinio del documento contabile riproponga una situazione simile a quella appena descritta*”.

socio sarebbe quindi tutelato attraverso l'esperibilità di un rimedio di tipo risarcitorio e non demolitorio del bilancio.

Sembra tuttavia rilevante considerare come, a seguito della riforma del diritto societario del 2003 e soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 32/2007 ⁽¹⁵⁷⁾, il contenuto e la portata della relazione sulla gestione siano stati ampliati notevolmente, con ciò determinando la riapertura del dibattito in dottrina circa le conseguenze giuridiche sul bilancio di esercizio degli eventuali vizi contenuti in tale relazione.

In particolare, a seguito della riforma del 2003, la relazione contiene l'informativa prevista in materia, *inter alia*, di operazioni effettuate con parti correlate (ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ.), di operazioni effettuate tra società controllante e controllata in caso di esercizio della attività di direzione e coordinamento (ai sensi dell'art. 2497-*ter* cod. civ.), ovvero, in caso di società cooperative, informazioni sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (*ex art.* 2535 cod. civ.). Con la riforma introdotta dal D. Lgs. 32/2007, la relazione sulla gestione si è arricchita di contenuti ulteriori e, secondo quanto è stato sottolineato, pare essere divenuta “*un veicolo infungibile di informazioni talora di primaria importanza rispetto al bilancio nel suo complesso*” ⁽¹⁵⁸⁾. A ciò si aggiunga come ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, il revisore ha

⁽¹⁵⁷⁾ Tale decreto ha dato attuazione alla direttiva 2003/51/CE che ha modificato le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

⁽¹⁵⁸⁾ BUTTURINI, *Invaldità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis cod. civ.)*, in *Giur. Comm.*, 4, 2011, p. 954.

Pobbligo di giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ⁽¹⁵⁹⁾.

La centralità della relazione sulla gestione sembra, quindi, portare a ritenere che i vizi di tale documento possano ripercuotersi sul contenuto del bilancio, determinando la nullità della delibera, giacché le informazioni ivi contenute potrebbero rivelarsi, in concreto, essenziali per consentire un'effettiva comprensione della situazione della società ⁽¹⁶⁰⁾. Sebbene la relazione non sia parte integrante del bilancio, pare indubbio infatti che, in virtù del suo regime pubblicitario (equivalente a quello del bilancio) il lettore possa comunque fare affidamento su di essa, considerata anche la sua maggiore facilità di lettura derivante dalla forma discorsiva ⁽¹⁶¹⁾.

Si pensi, ad esempio, alla descrizione dei principali rischi cui la società è esposta ovvero alle informazioni sugli indicatori di risultato di natura finanziaria. Tali informazioni – e specialmente quelle relative ai rischi – potrebbero essere fondamentali in tutti i casi in cui fossero idonei ad influenzare significativamente il giudizio sulle condizioni, anche prospettive, della società e non fossero altrimenti prevedibili in base ai dati contenuti nel bilancio. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 cod. civ., tali informazioni devono essere contenute *“nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione”*.

⁽¹⁵⁹⁾ In argomento, v. LOLLI, *Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di approvazione del bilancio*, in *Giur. Comm.*, 2011, p. 962.

⁽¹⁶⁰⁾ BUTTURINI, *Invaldità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis cod. civ.)*, cit., p. 954. V. anche SACCHI, *La nota integrativa nel d. lgs. 127/91*, in *Giur. Comm.*, 1992, I, p. 72.

⁽¹⁶¹⁾ BUTTURINI, *Invaldità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis cod. civ.)*, cit., p. 954.

Alla luce di quanto precede, pare corretto ritenere che, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 2428 cod. civ., l'assenza ovvero gli errori nella relazione sulla gestione potrebbero essere idonei a compromettere la rappresentazione che il bilancio deve rendere ai sensi dell'art. 2423 cod. civ. ⁽¹⁶²⁾. Pertanto, al fine di definire le conseguenze del vizio contenuto nella relazione sulla gestione, si dovrebbe quindi tendere a far prevalere considerazioni di natura sostanziale, rispetto a quelle meramente formali e ad effettuare un esame delle informazioni della relazione in concreto carenti per definire le conseguenze del vizio ⁽¹⁶³⁾. Sembra, quindi, ragionevole sostenere che le carenze della relazione dalle quali possa derivare la nullità della delibera di approvazione del bilancio debbano essere effettivamente rilevanti per la comprensione della complessiva situazione della società, in linea con il principio elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo cui l'invalidità del bilancio per vizi di contenuto possa essere dichiarata solo in caso di rilevanza dei vizi stessi ⁽¹⁶⁴⁾.

A tale orientamento sembra propendere una recente pronuncia del Tribunale di

⁽¹⁶²⁾ Cfr. LOLLI, *Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di approvazione del bilancio*, cit., p. 962.

⁽¹⁶³⁾ In tal senso v. LOLLI, *Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di approvazione del bilancio*, cit., p. 962; TANTINI, *Il bilancio dopo la riforma societaria*, Padova, 2007, p. 111; SALAFIA, *Relazione amministrativa: contenuto e funzione alla luce del d. lgs. n. 127/91*, in *Società*, 1992, 1641, e COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 433, il quale sebbene sostenesse l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio per carenze della relazione sulla gestione, riteneva possibile applicare la sanzione della nullità della delibera quando dai vizi della relazione derivasse l'"*illegalità del contenuto del bilancio approvato*".

⁽¹⁶⁴⁾ Per ulteriori considerazioni in merito all'importanza della violazione rispetto alla rappresentazione della situazione della società contenuta nel bilancio, si rinvia al successivo paragrafo 2.3.2.

Milano ⁽¹⁶⁵⁾. Nel caso di specie, un socio di minoranza aveva impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità della stessa sulla base del fatto che le informazioni sull'andamento della società dovessero reputarsi insufficienti, contraddittorie e non idonee a fornire ai soci una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio. In particolare, il socio contestava gli elevatissimi costi per servizi forniti dalla società capogruppo in virtù di un contratto di assistenza tecnica e di servizi attraverso cui il socio di maggioranza percepiva notevoli somme di denaro senza erogare effettive prestazioni. Veniva, quindi, contestata la carenza di informazioni nella relazione sulla gestione in merito ai rapporti intercorsi con la società controllante e agli effetti che la suddetta attività produceva sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati, in violazione dell'art. 2497-*bis*, quinto comma, cod. civ. Il Tribunale di Milano, facendo un passo ulteriore rispetto alla precedente giurisprudenza sul punto ⁽¹⁶⁶⁾, ha precisato che sebbene, in via generale, le carenze della relazione sulla gestione conducano ad una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione del bilancio, è fatto salvo il caso in cui la carenza dell'informazione di "corredo" della relazione di gestione risulti tale da rendere "*non chiaramente intellegibile o addirittura da falsare sul punto il bilancio*". Come visto, ad esempio, tra i vizi idonei a rendere nulla la deliberazione di approvazione del bilancio potrebbe rientrare la carenza delle informazioni finanziarie che, ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., devono essere necessariamente inserite nella relazione sulla gestione in quanto

⁽¹⁶⁵⁾ Tribunale di Milano, 25 febbraio 2013, n. 2613 (inedita).

⁽¹⁶⁶⁾ E, in particolare, alle citate pronunce del Tribunale di Milano (20 ottobre 1997, 7 novembre 2003 e 7 gennaio 2010) e del Tribunale di Roma, 29 luglio 2013, n. 16678.

oggetto della rappresentazione veritiera e corretta che il bilancio deve rendere *ex art.* 2423, secondo comma, cod. civ.

2.3 I vizi di contenuto del bilancio e la nullità della deliberazione di approvazione

La delibera di approvazione del bilancio di esercizio si distingue dalla generalità delle delibere assembleari per la particolarità del suo oggetto, particolarità che ha determinato ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la natura giuridica della stessa ⁽¹⁶⁷⁾.

Come già anticipato, il legislatore del 2003 nel riformare la disciplina in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari ha dettato, con riferimento ai casi di nullità delle deliberazioni, una specifica disciplina di alcune ipotesi più gravi (rispetto a quelle previste dall'art. 2377 cod. civ.) in attuazione del principio di certezza e stabilità delle delibere sociali.

Il primo comma dell'art. 2379 cod. civ. contempla come vizio rilevante per l'applicazione della relativa disciplina l'ipotesi di "*impossibilità o illiceità dell'oggetto*" ⁽¹⁶⁸⁾. Tale espressione è stata caratterizzata sempre da una notevole ambiguità, essendo controverso tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza cosa debba intendersi per "*oggetto*" della

⁽¹⁶⁷⁾ V. *supra*, paragrafo 1.3.

⁽¹⁶⁸⁾ Si precisa che, ai fini della presente trattazione, non si esamineranno i casi specifici di nullità individuati dal primo comma dell'art. 2379 cod. civ. (ossia la mancata convocazione dell'assemblea ovvero la mancanza del verbale) in quanto non sembrano porre specifici problemi con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio. Cfr. in argomento, GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., pp. 137-153.

deliberazione assembleare e quale estensione debba essere attribuita alle categorie dell'impossibilità e dell'illiceità ⁽¹⁶⁹⁾. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate se l'espressione in esame debba essere riferita all'oggetto "in astratto" della deliberazione (ossia alla materia su cui si pronuncia l'assemblea) ovvero all'oggetto "in concreto" della stessa (ossia allo specifico contenuto della deliberazione).

La prima interpretazione, seppure sostenuta da autorevoli commentatori, è rimasta isolata. In particolare, secondo questa tesi sarebbero nulle le delibere in cui l'argomento posto all'ordine del giorno fosse "in astratto" illecito, dovendosi invece ritenere annullabili le deliberazioni adottate su materie rientranti nella competenza assembleare e consentite dalla legge, ma affette da uno o più vizi di contenuto ⁽¹⁷⁰⁾. Aderendo a questa opinione, le ipotesi di concreta applicabilità della norma sarebbero drasticamente limitate e, con specifico riferimento alla delibera di approvazione del bilancio, resterebbe preclusa in

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 103 ss.; CHIAPPETTA, *Commento all'art. 2379 cod. civ.*, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da Marchetti – Bianchi – Notari – Ghezzi, 2008, cit., p. 306 ss.

⁽¹⁷⁰⁾ La tesi che dà rilevanza esclusiva all'oggetto in astratto della delibera è stata sostenuta da GALGANO, *Diritto Commerciale. Le società*, Bologna, 1986, p. 246 ss. Gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi sono di duplice tipo: (i) innanzitutto l'Autore cita le disposizioni riguardanti l'assemblea (ad esempio l'art. 2374 cod. civ. che fa riferimento all'"oggetto posto in deliberazione") dalle quali risulta un uso legislativo del termine "oggetto" come sinonimo di "materia" su cui l'assemblea è chiamata a deliberare; (ii) in secondo luogo l'Autore sostiene che la ragione per cui il legislatore avrebbe tipizzato le materie sulle quali l'assemblea delibera sarebbe quella di escludere, limitatamente a quei casi, la nullità per illiceità del contenuto. Ciò per salvaguardare i terzi che non sarebbero in grado di rilevare dall'esterno l'illiceità del contenuto e dovrebbero, quindi, essere "protetti" se in buona fede ("protezione" che solo l'annullabilità garantirebbe). Si rimanda a FERRO – LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano, 1993, p. 173 e ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 419 per le obiezioni mosse alla tesi citata dell'Autore. L'Autore ha successivamente distinto l'"oggetto astratto" della delibera (ad esempio delibera di approvazione) dal suo "oggetto concreto" (lo specifico bilancio sottoposto a quella determinata assemblea) e ha ammesso che la contrarietà dell'oggetto concreto a norme imperative conduce alla nullità. Si veda GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1995, p. 247.

assoluto la possibilità di accertarne la nullità, in quanto l'oggetto di tale delibera (approvazione del bilancio) sarebbe previsto espressamente dalla legge e dovrebbe in sé considerarsi lecito.

L'orientamento prevalente tende invece a far coincidere l'oggetto della delibera con il contenuto concreto della manifestazione di volontà adottata dall'assemblea e, pertanto, si ritiene che l'art. 2379 cod. civ. trovi applicazione con riferimento a tutti i casi in cui la "materia" sia lecita, ma sia illecito il "contenuto" della deliberazione ⁽¹⁷¹⁾. È, quindi, oramai un'opinione consolidata in dottrina ⁽¹⁷²⁾ e condivisa altresì dalla giurisprudenza che il bilancio costituisce l'oggetto (*i.e.* il contenuto) della delibera di approvazione. Tale opzione interpretativa, invero, si armonizza meglio con la volontà del legislatore della riforma: significativo è al riguardo quanto stabilito dalla relazione di accompagnamento del d.lgs. 6/2003, dove si legge che è possibile ravvisare una deliberazione con oggetto illecito sia nel caso di approvazione di un bilancio falso sia nelle ipotesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2379-*ter* cod. civ. In particolare, l'art. 2379-*ter* cod. civ. individua alcune situazioni (approvazione del bilancio, aumento o riduzione del capitale,

⁽¹⁷¹⁾ In questo senso ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 416 ss.; GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 103; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. Le Società*, cit., p. 365; RESCIO, *Assemblea dei soci. Patti parasociali*, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali*, Milano, 2003, p. 116; LENER, *L'invalidità delle deliberazioni*, in *Trattato*, a cura di Bessone, 2000, vol. XVII, p. 217 ss., CALANDRA BUONAURA, *Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea nella società per azioni*, Milano, 1985, p. 228; TRIMARCHI, *Invalidità*, cit., p. 27. In giurisprudenza, Cassazione, 24 luglio 2008, n. 16390; Cassazione, 2 aprile 2007, n. 8221; Cassazione, 22 gennaio 2003, n. 928.

⁽¹⁷²⁾ BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 128; FORTUNATO, *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, cit., p. 169; QUATRARO – QUATRARO, *In tema di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato*, cit., 55; TANTINI, *Il bilancio*, cit., p. 129; CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 993; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 431; SALAFIA, *Aspetti giuridici del bilancio di esercizio*, in *Riv. not.*, 1988; SERRA, *Certificazione del bilancio*, cit., p. 253.

emissione di obbligazioni) nelle quali, non essendo dubbia la possibilità e la liceità dell'oggetto astratto delle relative delibere, l'illiceità dell'oggetto *ex art. 2379 cod. civ.* può discendere evidentemente solo da una sua valutazione in concreto.

Fatta questa doverosa premessa, pare utile sottolineare che la nozione di illiceità delle delibere sociali viene interpretata sulla scorta dell'art. 1343 cod. civ. in materia di illiceità della causa e dell'oggetto del contratto ⁽¹⁷³⁾. L'illiceità dell'oggetto delle deliberazioni assembleari è, pertanto, definita come contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ⁽¹⁷⁴⁾, ossia come contrarietà dell'atto rispetto ai tre parametri basilari ritenuti espressione di valori fondamentali all'interno del nostro ordinamento.

Con riferimento specifico al contrasto di una delibera con le norme imperative, si ritiene che non tutte le violazioni di norme imperative possano portare alla grave sanzione della nullità della deliberazione. L'oggetto di una delibera può dunque ritenersi illecito solo qualora si ponga in contrasto con “*norme imperative dettate a tutela di interessi generali*” ⁽¹⁷⁵⁾ –

⁽¹⁷³⁾ In questo senso GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 282; BIANCA, *Il contratto*, cit., p. 326. Prima della riforma, la nozione di illiceità in materia di contratti si riteneva applicabile alle delibere assembleari in base all'art. 1324 cod. civ. Così COLOMBO, *Il bilancio di esercizio (1965)*, cit., p. 400. Dopo la riforma e, quindi, dopo l'introduzione del principio dell'autonomia della disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari rispetto alle invalidità contrattuali, la dottrina si è interrogata sulla possibilità di invocare l'applicazione in via analogica di tale norma. La dottrina più recente tende in ogni caso a confermare l'omogeneità della definizione di illiceità dell'oggetto del contratto e dell'oggetto della delibera assembleare. Si veda al riguardo RESCIO, *Assemblea dei soci. Patti Parasociali*, cit., p. 199 il quale espressamente afferma l'analogia tra l'oggetto del contratto e l'oggetto della delibera; GUERRIERI, *Commento agli artt. 2379-2379-ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 586 e ID., *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 64.

⁽¹⁷⁴⁾ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Le Società*, cit., p. 360.

⁽¹⁷⁵⁾ Cfr., *ex multis*, ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, p. 420 con riferimenti in nota 142;

che trascendano, quindi, l'interesse del singolo socio – o dirette ad impedire una deviazione da quello che è lo scopo economico-pratico del contratto di società. Tale orientamento, del resto, appare coerente con quanto sostenuto da autorevole dottrina in materia di contratti ⁽¹⁷⁶⁾.

Alla luce di quanto precede, la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle norme imperative (poste a tutela dell'interesse generale) che ne disciplinano il suo contenuto, ha un oggetto illecito e da ciò deriva la nullità della deliberazione di approvazione ⁽¹⁷⁷⁾.

Si segnala, infine, la posizione di una parte della dottrina – rimasta assolutamente minoritaria – che dubita che la nullità della delibera di approvazione del bilancio possa rappresentare un mezzo idoneo a tutelare gli interessi che sono sottesi al bilancio di esercizio. Secondo tale orientamento, infatti, dovrebbe ritenersi nulla solo la delibera di

BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 292 ss.; DI SABATO, *Il bilancio delle imprese*, cit., p. 98 ss.; JAEGER, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 148 ss.

- ⁽¹⁷⁶⁾ Solo la violazione di norme imperative volte a tutelare un interesse generale può determinare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. V. in argomento DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 441 che fa riferimento alla giurisprudenza che ha sanzionato con la nullità quei contratti che violavano norme tutelanti un interesse generale. Si rimanda, inoltre, a GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 114 ss., ove ampie considerazioni sul tema.
- ⁽¹⁷⁷⁾ È questo l'orientamento che viene ritenuto prevalente in dottrina e in giurisprudenza. Si veda tra gli altri BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 291; QUATRARO – D'AMORA, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 967; FICO, *Interesse all'impugnazione*, cit., p. 1412; PISANI MASSAMORMILE, *Minoranze, abusi e rimedi*, Torino, 2004, p. 105; COLOMBO, *La giurisprudenza recente sull'invalidità dell'approvazione del bilancio di società per azioni*, cit., p. 290; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. Le Società*, cit., p. 476; BALZARINI, *Commento all'art. 157*, in *Disciplina delle società quotate, Commentario al TUF* a cura di Marchetti e Bianchi, Milano, 1999, tomo II, p. 1840; DI SABATO, *Manuale delle società*, cit., pp. 592-593; COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 61 ss.; BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 136 ove ampi riferimenti nelle note 147 ad ulteriori precedenti. Si rimanda infine all'ampia trattazione di VILLATA, *Impugnazioni di delibere assembleari*, Milano, 2006, p. 76 ss. per ulteriori riflessioni sul tema.

approvazione di un bilancio radicalmente falso: un bilancio cioè nel quale siano state inserite fittizie poste attive o passive, o nel quale determinate poste attive o passive siano state omesse ⁽¹⁷⁸⁾. La nullità si potrebbe, pertanto, avere solo se l'approvazione fosse data nella consapevolezza della falsità del documento contabile ⁽¹⁷⁹⁾. Le altre violazioni di legge (e, in particolare, il mancato rispetto delle norme poste a tutela della rappresentazione chiara, veritiera e corretta) renderebbero invece il bilancio semplicemente “irregolare” e rappresenterebbero solo una fonte di responsabilità per gli amministratori (anche ai sensi dell'art. 2621 cod. civ.). La dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio da parte del giudice, secondo tale posizione, non sarebbe in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori, in quanto si ridurrebbe ad una “mera affermazione teorica”, anche sulla base del fatto che il giudice non potrebbe in nessun modo sostituire il bilancio impugnato con un nuovo bilancio, né tantomeno imporre agli amministratori di adottare degli specifici accorgimenti ⁽¹⁸⁰⁾.

La tesi sopra riportata sembra non essere condivisibile dal momento che, come

⁽¹⁷⁸⁾ CAVALLO BORGIA, *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Milano, 1981, p. 72 ss.; FERRI, *Le Società*, in *Trattato di diritto civile Vassalli*, Torino, 1971, p. 760. In argomento si veda BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 148 ss.

⁽¹⁷⁹⁾ *Contra* COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 446 ss. il quale, rifacendosi a tale tesi, evidenzia che il giudizio di illiceità del bilancio non riguarda il comportamento dei votanti e non viene formulato ai fini dell'applicazione di sanzioni personali, ma per eliminare la riferibilità del bilancio viziato alla società. Inoltre, la “consapevolezza” del socio circa i vizi del bilancio approvato sarebbe molto difficile da provare in giudizio. Nello stesso senso si esprime CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 997.

⁽¹⁸⁰⁾ Così FERRI, *Un primo importante passo per la soluzione dei problemi relativi al bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1980, II, p. 60 ss. In relazione al cd. “bilancio giudiziale” si rimanda al successivo paragrafo 3.1.3.

sarà approfondito in maniera più estesa nel prosieguo del presente lavoro ⁽¹⁸¹⁾, gli amministratori hanno l'obbligo imposto loro dalla legge di attivarsi e di assumere tutti i provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di nullità della delibera. Inoltre, limitare le conseguenze dell'invalidità del bilancio alla responsabilità degli amministratori ⁽¹⁸²⁾ significherebbe di fatto non riconoscere la funzione informativa del bilancio di esercizio in quanto sarebbe difficile, se non impossibile, configurare e quantificare il danno in capo ai soci da incompleta o oscura informazione ⁽¹⁸³⁾.

Nei paragrafi che seguono si esamineranno alcuni aspetti principali dei vizi del bilancio che possono determinare la nullità della delibera di approvazione dello stesso. In primo luogo ci si soffermerà, seppure in maniera necessariamente sintetica, sulle norme che disciplinano la redazione del bilancio, specificandone la loro natura imperativa. La trattazione proseguirà con l'analisi di alcuni temi, che traggono origine dall'elaborazione giurisprudenziale, che introducono alcuni temperamenti alla riconosciuta nullità della delibera per vizi di contenuto del bilancio, anche al fine di porre un freno ad azioni pretestuose e di disturbo. Si illustrerà in particolare il tema della rilevanza delle violazioni rispetto alla rappresentazione della situazione della società contenuta nel bilancio, l'interesse ad agire del socio anche in rapporto alla cosiddetta "topica legale" delle informazioni prescritte dalla legge ai fini di redazione del bilancio di esercizio.

⁽¹⁸¹⁾ V. *infra*, paragrafo 3.1.3.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. FERRI, *Un primo importante passo per la soluzione dei problemi relativi al bilancio*, cit., p. 60 ss.

⁽¹⁸³⁾ BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 142.

2.3.1 *Le norme che disciplinano il contenuto del bilancio e la loro natura imperativa*

La legge pone al vertice del complesso di norme che regolano la formazione del bilancio di esercizio alcuni principi cardine che, da un punto di vista civilistico, sono quello della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. Nello stesso senso si pongono i principi contabili internazionali che prevedono che il bilancio debba fornire una rappresentazione corretta e fedele della situazione patrimoniale, finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari della società ⁽¹⁸⁴⁾.

La cd. clausola generale di redazione del bilancio di esercizio – introdotta in attuazione delle citate direttive comunitarie – fa eco alla “*true and fair view*” di derivazione anglosassone ⁽¹⁸⁵⁾. La dottrina ha considerato, sin da subito, tale clausola generale come un principio sovraordinato rispetto alla restante disciplina codicistica del bilancio di esercizio: l'applicazione della disciplina di dettaglio in materia di redazione del bilancio non può infatti prescindere dal rispetto della clausola generale ⁽¹⁸⁶⁾. La connessione tra la

⁽¹⁸⁴⁾ In particolare il § 13 dello IAS 1 prevede che “*I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile*”.

⁽¹⁸⁵⁾ FIORI, *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta*, Milano, 1999, p. 2, il quale sostiene che l'espressione “*rappresentazione veritiera e corretta*” è la traduzione italiana del concetto “*true and fair view*”, ed evidenzia che l'introduzione di tale principio fu espressamente richiesta dai rappresentanti del Regno Unito a seguito dell'ingresso nell'allora denominata CEE. Cfr. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 48 nello stesso senso.

⁽¹⁸⁶⁾ Cfr. *ex multis*, COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, a cura di Palma, Milano, 1999, p. 24; ID., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 57 ss.; BRACCIODIETA, *La nuova società per azioni*, cit., p. 466; FICO, *Interessa all'impugnazione*, cit., 1413; BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 38; BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto*, cit., p. 44 e BUTTURINI,

normativa di dettaglio e la clausola generale è evidente specialmente nei giudizi di impugnazione del bilancio che risultano essere frequentemente fondati sulla violazione della clausola generale dimostrata attraverso specifiche censure ⁽¹⁸⁷⁾.

La definizione della natura delle norme che disciplinano il contenuto e la struttura del bilancio è stata a lungo oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

Secondo una prima tesi, sviluppatasi prima della riforma del 1991 che, seppure autorevole ⁽¹⁸⁸⁾, è tuttavia rimasta assolutamente minoritaria, la distinzione tra il principio di verità e quello di chiarezza e precisione comportava l'attribuzione della natura imperativa soltanto al principio di verità e non a quelli di chiarezza e precisione rappresentanti la parte positiva del bilancio. Il citato orientamento si basava sull'assunto che le regole contenute negli artt. 2424 e 2425 cod. civ. dovevano considerarsi come mere norme tecnico-contabili che, anche se obbligatorie, “conservano [...] la loro natura di criteri tecnici, anche quando siano stati scelti ed imposti dal legislatore”. Inoltre, tale complesso di regole “tecnico-contabili”, essendo soggetto a specifiche deroghe (come, ad esempio, nel caso di società svolgenti particolari attività ovvero nei casi previsti dall'art. 2425 cod. civ.), veniva considerato “obbligatorio”, ma non gli veniva attribuito carattere imperativo.

L'impugnazione del bilancio di esercizio, cit., p. 99; BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (art. 2423 cod. civ.)*, in *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013, p. 12 ss. e FORTUNATO, *Clausole generali ed informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contratto e impresa*, 2012, p. 483 ss.

⁽¹⁸⁷⁾ In questo senso BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto*, cit., p. 39. In relazione alla necessità da parte del soggetto impugnante di muovere “specifiche censure” al bilancio, v. Tribunale di Milano, 31 gennaio 2006, in *Società*, 2007, p. 596; Cassazione, 22 gennaio 2003, n. 928; Tribunale di Milano, 5 novembre 2001, in *Società*, 2002, p. 722.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. FERRI, *In tema di verità*, cit., p. 258 s.; CAVALLO BORGIA, *L'impugnativa*, cit., p. 33.

Tale interpretazione fu sin da subito criticata sotto diversi aspetti. Innanzitutto, come è stato correttamente ritenuto, la natura di una norma non può in alcun caso dipendere dalla sua origine (tecnico-contabile, nel caso di specie), ma solo “*dal rilievo degli interessi che il legislatore mira a tutelare*” (189). Le norme di cui agli artt. 2423 ss. cod. civ., infatti, sono state inserite dal legislatore in un contesto giuridico ed hanno così assunto il carattere di giuridicità; la loro natura di origine tecnica, quindi, non può influire sul carattere imperativo della norma attribuito dal legislatore.

In secondo luogo, tanto la derogabilità in casi eccezionali dei principi di redazione, quanto la variazione degli schemi per le società che operano in particolari settori, non sembrano essere fattori di per sé incompatibili con il carattere imperativo delle norme in esame (190). In particolare, la previsione legislativa di specifiche discipline del bilancio per società operanti in particolari settori potrebbe essere idonea a provare che, per realizzare in quei settori un’informazione adeguata, il legislatore ha sentito la necessità di modificare strutture e schemi del bilancio per garantire lo stesso livello minimo di chiarezza oppure ha affidato ad organi amministrativi (per esempio Banca d’Italia) il compito di determinare le forme tecniche del bilancio, evitando così di lasciare agli amministratori della società la scelta delle modalità a loro avviso più idonee per realizzare il precetto della chiarezza.

(189) Così, BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 12 che fa riferimento a COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 67; JAEGER, *Il bilancio*, cit., p. 4 ss.

(190) BALZARINI, *Impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione*, in *Società*, 1995, p. 951 e nello stesso senso, BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 12.

Secondo un diverso orientamento ritenuto dominante ⁽¹⁹¹⁾, le norme riguardanti la redazione del bilancio hanno natura imperativa, pur se le stesse abbiano contenuto prevalentemente “*tecnico-economico-contabile*” ⁽¹⁹²⁾, in quanto tali norme sono dettate non solo nell’interesse dei soci, ma tutelano l’interesse di una serie indefinita di soggetti anche estranei rispetto alla società.

Il bilancio, infatti, non mira esclusivamente a soddisfare l’interesse individuale del socio, ma si pone come mezzo per il buon funzionamento dell’istituto societario e, in particolare, mira a garantire la corretta applicazione del complesso delle norme che sono poste a salvaguardia dell’integrità del capitale sociale, in quanto costituisce il presupposto per l’adozione di una serie di deliberazioni che ruotano intorno all’accertamento periodico di utili e perdite. Per i soci, pertanto, il bilancio rappresenta lo strumento legale di informazione contabile sull’andamento degli affari sociali; per i creditori sociali il mezzo per conoscere la consistenza patrimoniale, sola garanzia sulla quale gli stessi possono fare affidamento. Da ciò sorge quindi l’esigenza che il bilancio fornisca ai soci e ai terzi

⁽¹⁹¹⁾ In dottrina, per tutti v. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 65 ss. V. *ex multis* Cassazione, SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Riv. Not.*, 2000, 2, p. 1300, secondo la quale: “*Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 comma 2 cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lg. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece certezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte*”; Cassazione, 29 aprile 2004, n. 8204, in *Giur. it.*, 2004, p. 1877. Nello stesso senso, in dottrina, v. per tutti: COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo – Portale, VII, Torino, 1994, p. 57; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 2002, p. 445.

⁽¹⁹²⁾ BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità e delle imprese*, Torino, 1995, p. 159.

un'informazione contabile il più possibile chiara, completa e veritiera ⁽¹⁹³⁾.

- (193) Sebbene la presente trattazione non si spingerà ad analizzare nello specifico le funzioni assolute dal bilancio di esercizio, sembra tuttavia utile precisare che, fino alla fine degli anni settanta, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti erano orientate nel riconoscere al bilancio una funzione essenzialmente interna alla società, consistente nella rilevazione del reddito prodotto nel corso dell'esercizio, in vista della determinazione degli utili disponibili (FERRI, *In tema di chiarezza e precisione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 247; ID., *Nuove posizioni in tema di irregolarità del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 296; ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, cit.; LIBONATI, *In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, II, p. 193). In particolare, la funzione del bilancio di esercizio veniva identificata essenzialmente nella tutela di un interesse esclusivamente privato del socio a conoscere la quota di utile allo stesso spettante. Verso la fine degli anni sessanta tale orientamento venne progressivamente superato da una parte della dottrina (Cfr. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965, pp. 35 e ss.; ID., *Le violazioni in materia di bilancio: aspetti civilistici*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1978; SIMONETTO, *Recenti orientamenti in materia di bilancio d'esercizio*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 276; COTTINO, *La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 1176; BOCCHINI, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 373). Tale dottrina metteva in evidenza la rilevanza del bilancio non solo a fini interni, ma anche in relazione ai creditori ed al mercato in quanto il bilancio, attraverso le forme di pubblicità cui è soggetto, costituisce l'unico strumento di conoscenza della situazione patrimoniale della società, della sua affidabilità economica e delle sue prospettive. Cominciò pertanto a trovare spazio quella linea interpretativa che valorizzava la generale funzione informativa del bilancio che non si esaurisce nella mera determinazione di un risultato, ma che si sostanzia invece nell'indicazione esplicita e chiara di come i redattori del bilancio sono pervenuti a tali risultati. A seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 all'art. 2423, cod. civ. e dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione, SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giust. civ.* 2000, I, p. 1348; in *Foro it.* 2000, I, p. 1521; in *Società*, 2000, p. 551, con nota di Salafia.; in *Corr. giur.*, 2000, p. 1205, con nota di Vidiri; in *Giur. Comm.*, 2000, II, p. 73, con nota di Jaeger) è stata definitivamente accolta la tesi che vede nel bilancio, prima che uno strumento di mera quantificazione del risultato dell'esercizio, uno strumento di conoscenza della situazione della società, con riferimento a tutti i dati contabili che la legge esige siano indicati. L'insegnamento delle Sezioni Unite è stato definitivamente recepito e confermato dalla giurisprudenza successiva, che ha in più occasioni ribadito che la funzione del bilancio consiste "non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha prescritto". Per un quadro dell'evoluzione interpretativa di dottrina e giurisprudenza, si veda JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici*, Milano, 1980, p. 20; SALAFIA, *Il bilancio di esercizio: veridicità e correttezza dell'informazione*, in *Società*, 1998, p. 880; ID., *nota a commento di Cassazione, SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27*, in *Società*, 2000, p. 551 e QUATRARO – D'AMORA, *Il bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed assicurative. Problematiche civili, penali e tributarie*, Torino, 1998, I; FERRATA – PINAMONTI, *La delibera di bilancio*, Torino, 2001, pp. 89 e ss. e più di recente BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (art. 2423 cod. civ.)*, in *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013, p. 15 ss.; STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società*, vol. *Obbligazioni e Bilancio*, cit., p. 335

Senza alcuna pretesa di esaustività, anche dal momento che l'analisi di tale problematiche esula dall'oggetto della presente trattazione, sembra opportuno fare un riferimento ai principi cardine che dominano la redazione del bilancio di esercizio, dal momento che l'analisi della cd. clausola generale consente di individuare la tipologia di vizi del bilancio che rendono nulla la deliberazione di approvazione, potendosi ritenere tali solo quelli che concretamente pregiudicano gli obiettivi posti da tale norma.

(A) *La rappresentazione "veritiera e corretta"*

Ai sensi dell'art. 2423, secondo comma, cod. civ. *"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio"*.

Con riferimento al principio della verità della rappresentazione contabile, la legge non parla di "bilancio vero" bensì di *"rappresentazione veritiera"* poiché, come è stato sostenuto da autorevoli autori, non è possibile garantire – al di fuori dei valori certi – l'esattezza assoluta del giudizio ⁽¹⁹⁴⁾. Nonostante tali perplessità applicative, la formula è stata confermata nella riforma del 1991 (decreto legislativo n. 127/1991) ⁽¹⁹⁵⁾. È stato

ss. e FORTUNATO, *Clausole generali ed informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contratto e impresa*, 2010, p. 481 ss.

⁽¹⁹⁴⁾ Così COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 52 a cui si rinvia per la dottrina citata in nota 93. Si veda anche Circolare Assonime n. 70/1986, in *Riv. soc.*, 1986, p. 320 nella quale il riferimento al principio della veridicità era stato criticato, dal momento che si riteneva che tale parametro fosse ingannevole e foriero di incertezza applicative data la presenza nel bilancio di valori congetturati, rispetto ai quali non si potrebbe parlare di veridicità o di verità. Nello stesso senso la dottrina, v. SUPERTI FURGA, *Il significato conoscitivo della nozione di "verità" nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa*, in *Giur. Comm.*, 1985, I, p. 1030.

⁽¹⁹⁵⁾ La dottrina, in commento alla riforma del 1991, osservare che l'espressione "veritiera", oltre a rappresentare una traduzione più fedele all'espressione usata dalla IV Direttiva, aveva anche il

quindi sostenuto che, anche alla luce della nuova formulazione della norma, la rappresentazione veritiera richiede, infatti, ai redattori di bilancio di operare in buona fede, effettuando in modo corretto le stime, e di applicare con diligenza le regole di valutazione prescritte dalla legge e dai principi contabili.

Nello stesso senso, del resto, si pone la Relazione al decreto legislativo n. 127/1991, in cui veniva specificato che non si pretendeva dai redattori del bilancio “*una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (si veda del resto l’art. 2217, secondo comma, cod. civ.)*”. Secondo la relazione e l’opinione dei maggiori commentatori, quindi, sembrerebbe che la verità in sé non esista, perché essa si tradurrebbe nella “correttezza” delle stime e delle valutazioni e quindi verrebbe valutata non in base a criteri legislativi, ma a criteri economico-aziendali ossia in base a corretti principi contabili ⁽¹⁹⁶⁾. Il principio di verità viene quindi relativizzato e “si responsabilizza” attraverso il principio di correttezza ⁽¹⁹⁷⁾. Tali due termini (*veritiero* e *corretto*) esprimono, in verità, una formula unitaria non agevolmente scindibile.

Occorre rilevare, tuttavia, che tale ultimo principio (*i.e.* la correttezza della

pregio di evitare il riferimento al “quadro fedele” che aveva dato luogo a pericolose strumentalizzazioni interpretative. Cfr. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 18.

⁽¹⁹⁶⁾ Così SALAFIA, *I nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio*, in *Società*, 1991, p. 1171; ID., *Caratteri generali del bilancio e principi di redazione*, in *Società*, 1991, p. 1611 ss.; VENUTI, *Le clausole generali del bilancio*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 204 e autori ivi citati. Di recente BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (2013)*, cit., p. 35 ss.

⁽¹⁹⁷⁾ FORTUNATO, *Bilancio e contabilità impresa in Europa*, Bari, 1993, p. 195 ss.

rappresentazione della situazione contabile e dei risultati) pone maggiori difficoltà definitorie nell'ambito dell'interpretazione della clausola generale di redazione del bilancio⁽¹⁹⁸⁾. Esso può intendersi, infatti, in maniera differente a seconda dell'interpretazione alla quale si ritiene di aderire, dal momento che le opinioni della giurisprudenza e della dottrina sembrano divergere in modo sostanziale.

Secondo una prima opinione⁽¹⁹⁹⁾, i dati storici contenuti nel bilancio possono essere ritenuti veri solo ove i criteri che presiedono alla loro valutazione e registrazione sono corretti. La correttezza atterrebbe, quindi, non all'esistenza storica dei cespiti iscritti in bilancio, ma alla loro valutazione. Potrà quindi ritenersi corretta una valutazione effettuata in bilancio in conformità ai criteri dettati dai principi contabili applicabili.

Un'altra opinione ritiene che la verità attenga al dato storico in sé indicato in bilancio, mentre la correttezza debba essere intesa in un duplice senso⁽²⁰⁰⁾: da un lato come dovere di riferirsi a criteri tecnicamente corretti, dall'altro come affermazione dell'esigenza che la comunicazione dei dati avvenga in modo non deviante. Da ciò deriva che l'espressione correttezza, a parere di tale dottrina, avrebbe, in sostanza, due significati:

⁽¹⁹⁸⁾ In argomento, *ex multis*, VENUTI, *Le clausole generali del bilancio*, cit., p. 809; FORTUNATO, *Bilancio e contabilità*, cit., p. 204 e di recente BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (2013)*, cit., p. 41 ss.

⁽¹⁹⁹⁾ Cfr. SALAFIA, *I nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio*, cit., p. 1171 ss.

⁽²⁰⁰⁾ In tal senso RORDORF, *La deroga obbligatoria dalle norme relative al bilancio*, in *Società*, 1987, p. 258, secondo il quale “*la rappresentazione è corretta quando l'esposizione, oltre ad essere realizzata in modo da renderli intelligibili, risulta sorretta da criteri di valutazione contabilmente ineccepibili e rispondenti allo scopo di prudenza*”. Per un quadro più ampio dei principi a cui fare riferimento nella redazione di un bilancio d'esercizio, si rinvia a BILANCIO D'ESERCIZIO. FINALITÀ E POSTULATI. PRINCIPI CONTABILI, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e consiglio nazionale dei ragionieri, Milano, 1994.

il primo sarebbe sinonimo di regole corrette della buona ragioneria e atterrebbe alla valutazione e, cioè, alla determinazione dei valori dei cespiti di bilancio; il secondo significato sarebbe sinonimo di buona fede oggettiva e atterrebbe al modo della comunicazione dei dati di bilancio.

Secondo un'ulteriore corrente, infine, si ritiene che la correttezza, nell'art. 2423 cod. civ. sia l'espressione del principio generale di correttezza previsto dall'art. 1175 cod. civ. ⁽²⁰¹⁾. In base a tale orientamento, quindi, la clausola della correttezza farebbe riferimento non tanto ad un problema di oggettiva corrispondenza tra il bilancio e la realtà dallo stesso rappresentata, ma piuttosto ad un criterio generale di correttezza utilizzato per valutare il comportamento dei redattori del bilancio. A parere di tali autori, non dovrebbe quindi considerarsi corretto il bilancio, inteso come "atto", bensì la correttezza opererebbe quale parametro di valutazione del comportamento degli amministratori. Questa tesi pare essere confermata dalla Relazione al d.lgs. 127/91 nella quale si specifica che: *"l'uso dell'aggettivo veritiero [...] significa richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime"*.

(B) *Il principio della "chiarezza"*

La portata della clausola generale della chiarezza può esprimersi con riferimento al dovere dei redattori del bilancio di fornire un'informazione il più possibile comprensibile

⁽²⁰¹⁾ Cfr. ANGELICI, *voce: Società per azioni*, in *Enc. dir.*, XLVII, Milano, 1990, p. 1012; JAEGER, *La "clausola generale" del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in *Giur. comm.*, 1984, p. 487. Per ulteriori riferimenti si rinvia a VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe*, Milano, 2006, p. 208 ss.

dal lettore e, quindi, ordinata, completa e non equivoca. La violazione del principio è, quindi, riferibile innanzitutto al mancato rispetto da parte degli amministratori degli schemi imposti loro dalla legge nella redazione del bilancio ⁽²⁰²⁾. In sostanza, quindi, chiarezza significa trasparenza, comprensibilità delle strutture, analiticità delle voci, in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato di esercizio e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquisito la consistenza e la qualificazione che le è stata attribuita. Un bilancio poco chiaro, infatti, eluderebbe la sua essenziale funzione informativa pregiudicando gli interessi tutelati dalla normativa in materia ⁽²⁰³⁾.

Proprio sulla base del fatto che il principio di chiarezza oltre ad essere imposto dalla clausola generale è attuato anche attraverso diverse disposizioni relative ai documenti contabili ⁽²⁰⁴⁾, la dottrina maggioritaria ha ritenuto che tale principio trovi la sua massima espressione nelle modalità di redazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa ⁽²⁰⁵⁾. Con particolare riferimento alla nota integrativa, infatti, è stato sostenuto

⁽²⁰²⁾ Cfr., *ex multis*, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 61 ss.; VENUTI, *Il bilancio d'esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 156 ss. Di recente, BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (2013)*, cit., p. 12 ss. Si pensi, ad esempio, al caso in cui gli amministratori inseriscano denominazioni non previste dagli schemi legislativi: essi avranno l'onere di assicurare in ogni caso univocità e comprensibilità di tali denominazioni.

⁽²⁰³⁾ A tal riguardo si rimanda a Cassazione, SS. UU. n. 27/2000, su cui, più estesamente, *infra*. In dottrina cfr. FORTUNATO, *Clausole generali ed informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., pp. 483-484, secondo cui “il valore dell'informazione veicolato dalla clausola generale trova comunque la sua massima espressione nell'autonoma valorizzazione del principio di chiarezza [...] Si assiste insomma ad un progressivo passaggio dal giudizio di strumentalità della chiarezza rispetto alla verità di bilancio [...] ad un giudizio di piena autonomia della stessa [Ndr. la chiarezza] che discende da, e nel contempo rafforza, [...] la funzione informativa del bilancio anche in termini qualitativi?”.

⁽²⁰⁴⁾ COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 23.

⁽²⁰⁵⁾ COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 23; ID., *Il bilancio*

che sebbene sia parte del bilancio, essa non è redatta sulla base di schemi rigidi e, pertanto, la sua stesura impone il rispetto di una formulazione ordinata, facilmente comprensibile, inequivoca ed esauriente. La funzione esplicativa degli elementi in cifre contenuti nei prospetti contabili, che è propria della nota integrativa, consentirebbe agli amministratori di rendere le informazioni necessarie per chiarire le scelte effettuate nella redazione del bilancio ⁽²⁰⁶⁾.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha negato l'autonomo rilievo del principio di chiarezza rispetto a quello di verità e correttezza, salvo che dall'omissione di una posta, ovvero dalla mancata analiticità delle voci di bilancio, ne derivasse un "concreto pregiudizio" alla veridicità del bilancio ⁽²⁰⁷⁾. Tale tesi, che per un certo periodo è stata prevalente, sosteneva la supremazia del principio di verità del bilancio, o comunque, pur

d'esercizio, cit., p. 61; DI SABATO, *Il bilancio delle imprese*, cit., p. 7 e nella dottrina economico aziendale si veda QUATRARO – QUATRARO, *In tema di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato*, cit., p. 788. Di recente, BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (2013)*, cit., p. 14.

⁽²⁰⁶⁾ LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio delle s.p.a.*, cit., p. 170.

⁽²⁰⁷⁾ Secondo Cassazione, 23 marzo 1993, n. 3458, in *Società*, 1993, p. 1463, il principio di chiarezza e precisione è strumentale al rispetto del principio di verità e va inteso «in funzione della finalità da questo perseguita», sicché deve escludersi che l'inosservanza della regola enunciata nel secondo comma dell'art. 2423, cod. civ., "valga a produrre la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio anche nei casi in cui risulti soddisfatta l'esigenza di verità" o quando si tratti di "violazione meramente formale ed apparente" delle disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio, pur riconoscendosi la natura imperativa delle norme a tal fine dettate dal codice civile. In senso conforme. v. Tribunale di Crema, 22 gennaio 1993, in *Società*, 1993, p. 1067; Tribunale di Trieste, 18 novembre 1992, in *Società*, 1993, p. 798; Cassazione, 4 febbraio 1992, n. 1211, in *Società*, 1992, p. 645; Corte d'Appello di Milano, 23.7.1991, in *Società*, 1992, p. 49; Cassazione, 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2661; Cassazione, 16 dicembre 1982, n. 6492, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, p. 197; Cassazione, 29 marzo 1979, n. 1813, in *Dir. fallim.*, 1979, II, p. 360; Arch. civ., 1979, p. 931; Cassazione, 9 febbraio 1979, n. 906, in *Giur. Comm.*, 1979, II, p. 351; Cassazione, 28 luglio 1977, n. 3373, in *Foro it.*, 1978, I, c. 142; *Giur. it.*, 1978, I, 1, c. 37; *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 33; Tribunale di Napoli, 8 ottobre 1975, in *Giur. Comm.*, 1976, II, p. 38; Tribunale di Milano, 25 ottobre 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, p. 2. Sull'analisi di questa giurisprudenza si rimanda a COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 70 ss.

attribuendo rilevanza ai difetti di chiarezza, riteneva necessario ravvisare nella violazione di quest'ultimo principio una qualche compromissione del principio di verità, al quale la chiarezza era considerata funzionale.

L'orientamento contrario che considerava il principio della chiarezza un requisito essenziale per la validità del bilancio cominciò ad imporsi già prima della modifica introdotta dal legislatore all'art. 2423 cod. civ., successivamente al recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva CEE ⁽²⁰⁸⁾, diventando poi con il tempo l'orientamento maggioritario tanto in dottrina quanto giurisprudenza a partire dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ⁽²⁰⁹⁾. Con tale sentenza, la Cassazione ha maturato il suo attuale orientamento per il quale il bilancio deve fornire a tutti i suoi potenziali interessati (*i.e.* soci e terzi) l'intero complesso delle informazioni richieste dal legislatore e la chiarezza è tutelata come valore autonomo, allineandosi, così, a quanto già sostenuto in precedenza dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina.

Si ritiene, pertanto, che non esista alcuna subordinazione di tale principio a quello di "correttezza e veridicità" ⁽²¹⁰⁾, ma al contrario che il principio di chiarezza sia stato

⁽²⁰⁸⁾ Cfr. a tal riguardo BOCCHINI, *Commento all'art. 2 del d.lgs. 127/1991*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1996, 2-3, p. 218, secondo cui, con la riformulazione dell'art. 2423 operata dall'art. 2 del d.lgs. 127/91 – che ha attuato la IV direttiva in materia societaria – il principio di chiarezza ha acquistato maggior vigore e, a suo parere, la riformulazione di tale norma offrirebbe argomenti testuali e sistematici per confutare il rapporto di strumentalità e di subordinazione del principio di chiarezza rispetto a quello della verità. Nello stesso senso, JAEGER, *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra strumentalità ed autonomia*, nota a Cassazione, 25 maggio 1994, n. 5097, in *Giur. Comm.*, 1994, II, p. 763.

⁽²⁰⁹⁾ Cassazione, SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27.

⁽²¹⁰⁾ V. *ex multis* Cassazione, 29 aprile 2004, n. 8204, in *Giur. it.*, 2004, p. 1877, secondo la quale: “*il principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non è subordinato a quello di correttezza e*

indicato dal legislatore come prima ed essenziale modalità di redazione del bilancio. Il requisito della chiarezza appare pertanto un requisito di carattere generale che sovrasta e allo stesso tempo qualifica e completa i principi di verità e correttezza.

In particolare, la chiarezza non si esaurisce nella struttura del bilancio, ma in virtù di tale principio, il redattore del bilancio è tenuto a fornire a tutti i destinatari del documento contabile l'“*intera gamma di informazioni*” che l'ordinamento giuridico assegna al bilancio ⁽²¹¹⁾. La Cassazione ha chiarito, inoltre, che il diritto all'informazione non compete soltanto al socio, pertanto l'approvazione da parte dei soci di un bilancio non chiaro non impedisce di pronunciare la nullità del bilancio per difetto di chiarezza, essendo anche la chiarezza, come la verità, un precetto posto a tutela del diritto all'informazione dei terzi ⁽²¹²⁾. In estrema sintesi, quindi, tale principio opererebbe sotto un duplice profilo, garantendo da un lato la qualità dell'informazione (richiedendo l'utilizzo degli schemi di bilancio e di espressioni univoche e prive di ambiguità), dall'altro lato la completezza dell'informazione, avendo il fine di assicurare una conoscenza dei processi logici seguiti dagli amministratori per la formazione dei valori contenuti nel

veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, al fine di rendere effettivamente fruibili per i soci e per i terzi tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro”; Cassazione, 22 gennaio 2003, n. 928, in *Società*, 2003, p. 697; Cassazione, 8 agosto 1997, n. 7398, in *Foro it.*, 1998, I, p. 538. Nello stesso senso in dottrina, v. per tutti: GALGANO, *Diritto commerciale – Le società*, Bologna, 2005, p. 368; COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1999, p. 486.

⁽²¹¹⁾ Cfr. Cassazione, 9 maggio 2008, n. 11554, in *Riv. Not.*, 2008, II, p. 1120; Cassazione, 7 marzo 2006, n. 4874, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, f. 3; Cassazione, 2 maggio 2007, n. 10139, in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 441; Tribunale di Milano, 10 dicembre 2010, in *Foro it.*, 2012, 1, I, p. 283.

⁽²¹²⁾ Cassazione, 9 maggio 2008, n. 11554, in *Riv. Not.*, 2008, II, p. 1120.

bilancio ⁽²¹³⁾.

2.3.2 *La rilevanza della violazione rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta e la nozione di interesse ad agire nelle azioni volte ad ottenere la nullità della delibera di approvazione del bilancio*

Come rappresentato nei precedenti paragrafi, i canoni di verità, chiarezza e correttezza sono strumenti per raggiungere la conoscenza fedele della situazione patrimoniale ed economica della società. Tuttavia, anche alla luce dell'analisi della dottrina e della giurisprudenza in materia di impugnative di bilancio, si può affermare che non tutte le violazioni delle disposizioni che si occupano della redazione del bilancio di esercizio possano determinare la nullità della deliberazione.

Un indice normativo in tal senso può ricavarsi ad esempio dalle disposizioni, in materia di bilancio certificato, applicabili alle società quotate e, in particolare, dalla possibilità che la società di revisione possa esprimere non solo un giudizio pienamente positivo o totalmente negativo sulla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la sua redazione, ma anche un giudizio positivo con rilievi. Tale ultima certificazione presuppone che la società di revisione giudichi gli errori compiuti dagli amministratori non pregiudizievoli sulla capacità del bilancio di rappresentare

(213) Cfr. FORTUNATO, *Clausole generali ed informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., pp. 484-485; BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (2013)*, cit., p. 24 ss. V. anche SIMONE, *Il principio di chiarezza e la rilevanza delle irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio*, in *Giur. Comm.*, 2009, 4, p. 736.

correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ⁽²¹⁴⁾. Non tutti gli errori commessi nella redazione del bilancio ne ledono, quindi, allo stesso modo la funzione informativa ⁽²¹⁵⁾.

Pur in assenza di un'espressa previsione normativa, la dottrina prevalente ritiene, quindi, che l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio presupponga che la violazione dei citati canoni di redazione possa condurre alla nullità della delibera solo quando i vizi denunciati dall'impugnante siano tali da compromettere in maniera "effettiva" la funzione informativa del bilancio di esercizio, creando, quindi, un "effettivo pregiudizio" per i soci e i terzi ⁽²¹⁶⁾.

In ogni caso, qualunque sia il vizio denunciato ⁽²¹⁷⁾, l'analisi condotta dall'organo

⁽²¹⁴⁾ LOLLI, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, 2005, p. 1442 che richiama QUATTROCCHIO, *Commento all'art. 156 t.u.*, in *La Legge Draghi e le società quotate in borsa*, diretto da Cottino, Torino, 1999, p. 318 ss.

⁽²¹⁵⁾ Per un'analisi approfondita sulla questione relativa al fatto che la disciplina in materia di certificazione trasformi i vizi di nullità del bilancio in vizi di annullabilità, che non sarà oggetto della presente analisi, si rimanda a COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 459 ss. e LOLLI, *Commento all'art. 157 tuf*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 334 ss.

⁽²¹⁶⁾ Si veda in particolare COLOMBO, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, in *Società*, 1997, 177, ID., *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, in *Società*, 1995, 1316, ID., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 451; QUATRARO-QUATRARO, *In tema di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato*, cit., p. 59; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. Le Società*, cit., p. 466; FORTUNATO, *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, cit., p. 171; LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio delle s.p.a.*, cit., p. 395; COTTINO, *Noterelle in tema di diritto di opzione e di invalidità delle delibere assembleari: con una breve appendice sulla disciplina dei bilanci tra il vecchio e il nuovo regime*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, p. 13; BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 115 ove ampi riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza in nota 67. In giurisprudenza, *ex multis*, Cassazione, SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Treviso, 14 novembre 2008, Tribunale di Milano, 5 aprile 2006, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, II, 205, Tribunale di Vicenza, 23 marzo 1999, in *Dir. fall.*, 1999, II, 581.

⁽²¹⁷⁾ È principio pacifico che "il socio impugnante, relativamente a determinate voci di bilancio, deve muovere specifiche censure, evidenziandone, a titolo esemplificativo, elementi di incongruenza o di contraddittorietà, di incompletezza rispetto alle informazioni prescritte dalla legge, sulla base di un criterio di intelligibilità

giudicante deve fondarsi, a parere della dottrina ⁽²¹⁸⁾, sull’impatto del vizio sul bilancio considerato nel suo complesso. La verifica della sussistenza e della rilevanza del vizio dovrebbe quindi essere effettuata in concreto, caso per caso, appurando gli specifici effetti che il vizio comporta sulla situazione risultante dal bilancio.

La dottrina tende ad escludere che un vizio della delibera possa derivare da violazioni meramente formali ⁽²¹⁹⁾; essendo in particolare necessario che, secondo le allegazioni del ricorrente, i vizi da cui discende la nullità devono essere tali da ingenerare concretamente incertezze o erronee convinzioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società o sul risultato economico dell’esercizio ⁽²²⁰⁾.

presupponente una media capacità soggettiva a cui necessariamente non può essere estraneo un certo grado di tecnicismo”. Così Tribunale di Milano, 31 gennaio 2006, in *Società*, 2007, p. 596; Cassazione, 22 gennaio 2003, n. 928; Tribunale di Milano, 5 novembre 2001, in *Società*, 2002, p. 722.

(218) Cfr. BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 119; QUATRARO-QUATRARO, *In tema di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato*, cit., p. 59; MOSCA, *Le disposizioni generali in tema di struttura degli schemi di bilancio*, cit., p. 279; BALZARINI, *Delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso*, cit., p. 1058.

(219) Tra la dottrina più autorevole, si segnala COLOMBO, *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, cit., p. 1316; SALAFIA, *Questioni in tema di contenuto e di controllo del bilancio di società di capitali*, cit., p. 3024; LOLLI, *La nota integrativa*, cit., p. 392 e DI SABATO, *Diritto delle società*, cit., p. 368 che fa riferimento a un “pregiudizio attuale e concreto al diritto di informazione, ragionevolmente riconoscibile nell’entità della violazione stessa”, non potendo i vizi di bilancio essere “marginali o insignificanti”. In giurisprudenza si rinvia alla decisione più volte citata della Cassazione, SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27 che in un *obiter dictum* afferma: “Si è inoltre osservato che il principio di chiarezza e precisione è strumentale al rispetto del principio di verità e va inteso in funzione della finalità da questo perseguita, sicché deve escludersi che l’inosservanza della regola enunciata nel secondo comma dell’art. 2423 valga a produrre la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio anche nei casi in cui risulti soddisfatta l’esigenza di verità, o quando si tratti di violazione meramente formale ed apparente delle disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio, pur riconoscendosi la natura imperativa delle norme a tal fine dettate dal codice civile. In definitiva, solo un bilancio non veritiero (per tale intendendosi quello in cui venga alterata sostanzialmente, mediante valutazioni di attività e passività sociali artificiose e false, la reale situazione patrimoniale della società, con conseguente lesione degli interessi generali tutelati dalla legge), può determinare la nullità della delibera di approvazione, non anche “un semplice vizio di calcolo e valutazione in cui si sia incorsi nella compilazione del bilancio”.

(220) Cfr. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 208 ss.

Inoltre, la valutazione d'insieme sull'impatto del vizio sul bilancio di esercizio porta a considerare "rilevanti" quei vizi che avrebbero scarso peso se esaminati singolarmente, ma che nel loro complesso possono determinare una significativa influenza sul bilancio (221). Dalla giurisprudenza viene di frequente utilizzato, come parametro sulla base del quale determinare la rilevanza del vizio, l'attivo o il passivo dello stato patrimoniale (222), anche se appare decisiva la considerazione svolta da alcuni autori, secondo cui l'importanza di una posta non può essere definita con esclusivo riferimento alla sua dimensione quantitativa in rapporto alle altre grandezze contenute nel bilancio (223). Infatti, la modesta entità di una posta che si ritiene essere viziata non può essere di per sé irrilevante, ma al contrario potrebbe essere idonea a precludere la comprensione di informazioni importanti di natura prospettica e, pertanto, compromettere la funzione informativa del bilancio di esercizio. In ogni caso, è possibile ritenere che, sussistendo di regola una correlazione tra entità del dato e interesse

(221) Al riguardo è stato sostenuto che, ai fini di tale valutazione, sembra preferibile fare riferimento non tanto ad una singola voce del bilancio, ma piuttosto alla classe a cui appartiene la posta oggetto di contestazione. In questo senso, tra le prime pronunce si richiama Tribunale di Milano, 29 ottobre 1984, in *Società*, 1985, p. 37. Si veda anche più di recente Cassazione, 27 aprile 2004, n. 8001 e Tribunale di Milano, 10 dicembre 2010, secondo cui il controllo del giudice non può limitarsi all'esame del mero dato contabile, poiché questo, quale sintesi informativa dell'operato degli amministratori deve essere considerato insieme agli altri elementi documentali ed informativi a disposizione dei soci (e.g. la relazione degli amministratori, la relazione dei sindaci e i chiarimenti forniti in assemblea).

(222) Tra gli altri, Tribunale di Vicenza, 23 marzo 1999, in *Dir. fall.*, 1999, II, p. 581; Cassazione, 2 ottobre 1995, n. 10348, in *Società*, 1995, p. 1541; Tribunale di Trieste, 18 novembre 1992, in *Società*, 1993, p. 801; Corte d'Appello di Roma, 14 ottobre 1991, in *Società*, 1992, p. 336.

(223) BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 120 e LOLLI, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 1447, secondo cui "ipotizzare che gli errori e i difetti nella rappresentazioni veritiera e corretta pregiudichino la funzione informativa del bilancio solamente se superano una certa soglia quantitativa equivale ad introdurre un elemento di incertezza giuridica, che si manifesta quale maggiore discrezionalità dell'organo giudicante nel ricondurre ai vizi ed alle irregolarità compiute nella redazione del bilancio determinati effetti giuridici?".

all'informazione, la denuncia dei vizi concernenti voci di modesto importo dovrà essere accompagnata da argomentazioni del socio impugnante in grado di dimostrarne la rilevanza. Se, a seguito dell'analisi condotta, il giudice verifici che non sussistono le violazioni denunciate ovvero che tali violazioni non possano ritenersi "rilevanti" deve rigettare nel merito la domanda proposta dall'attore.

È importante a tal riguardo rilevare che la dottrina – sulla base dei vari orientamenti che si sono susseguiti in giurisprudenza, al fine di porre un freno alle sempre più frequenti impugnative di bilancio – si è interrogata sulla possibilità di richiamare la nozione di interesse di agire per dichiarare inammissibile quelle impugnative che si basano su vizi trascurabili e, soprattutto, inidonei a compromettere la funzione informativa del bilancio.

L'impugnante, infatti, qualora faccia valere in giudizio la nullità di una deliberazione ha l'onere di provare la sussistenza dell'interesse ad agire ⁽²²⁴⁾: l'art. 100 c.p.c. dispone infatti che *“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”*. In altri termini, per consolidato insegnamento della giurisprudenza, il soggetto che propone un'azione di nullità deve dimostrare la sussistenza di un proprio interesse, consistente nella necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto, ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica derivante come effetto dall'atto di cui si deduce la nullità. L'interesse è cioè specifico e concreto e non può

(224) Si noti a riguardo che secondo l'orientamento prevalente, l'azione di annullamento di una delibera di approvazione del bilancio di esercizio, invece, non presuppone la dimostrazione da parte del soggetto impugnante dell'interesse ad agire inteso in senso "sostanziale". Per i riferimenti a tale dibattito si rinvia a BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 193.

identificarsi con quello generale ed astratto alla mera attuazione della legge o alla pura e semplice legalità degli atti negoziali ⁽²²⁵⁾. La mancanza di tale interesse può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, a differenza dell'infondatezza nel merito della domanda che è soggetta al principio dispositivo e alle ordinarie preclusioni. La carenza di interesse determinerebbe, quindi, l'inammissibilità per difetto delle condizioni dell'azione, delle pretese del socio impugnante prima ancora che il giudice si spinga a verificarne la fondatezza nel merito.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, con riferimento alle impugnazioni di bilancio per vizi che ne comportano la nullità, l'interesse ad impugnare veniva inteso in termini strettamente patrimoniali e, in particolare, il socio era tenuto a dimostrare la lesione del suo diritto agli utili e alla quota di liquidazione ossia a provare che, dalla rettifica del bilancio conseguente all'accoglimento dell'impugnazione, sarebbero emersi maggiori utili per la società ⁽²²⁶⁾. Tale orientamento fu criticato dalla dottrina, la

⁽²²⁵⁾ Tra molte, Cassazione, 18 aprile 2002, n. 5635 in *Giust. civ. Mass.* 2002, 673. Si evidenzia tuttavia che la definizione di "interesse" alla nullità di una deliberazione assembleare è oggetto di diverse interpretazioni in dottrina. Una parte della dottrina, quella maggioritaria, predilige una definizione di interesse di carattere "sostanziale", riconoscendo l'interesse ad agire a chi sia titolare di una situazione giuridica qualificata rispetto all'atto ritenuto nullo. Altri, invece, tendono a definire l'interesse ad agire facendo riferimento alla nozione processualistica. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia a BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 171 ss.

⁽²²⁶⁾ Si rimanda, in particolare, alla sentenza del Tribunale di Milano, 4 luglio 1974, in *Giur. Comm.*, 1975, II, p. 46, secondo cui il socio impugnante deve "dimostrare che l'accertamento giudiziale ripristini la posizione patrimoniale dell'agente, nel senso che la pronuncia rimetta concretamente il soggetto in grado di esercitare il proprio diritto in modo conforme al titolo ovvero, in caso di impossibilità di ristabilire la situazione anteriore, instauri a vantaggio del soggetto medesimo una situazione di fatto equivalente, dal punto di vista economico e sociale, al significato giuridico di quello". In senso conforme a tale pronuncia si vedano Corte d'Appello di Milano, 7 maggio 1976, in *Giur. Comm.*, 1976, II, p. 483; Tribunale di Milano, 22 settembre 1977, n. 5845, in *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 688; Tribunale di Milano, 22 settembre 1977, n. 5846, in *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 690.

quale evidenziò sin da subito che le norme imperative in materia di redazione del bilancio di esercizio tutelano l'interesse del socio ad una corretta informazione della situazione patrimoniale della società e non il diritto di ricevere maggiori utili ⁽²²⁷⁾.

L'evoluzione della giurisprudenza, che ha aderito successivamente alle osservazioni della dottrina, è sostanzialmente parallela al progressivo affermarsi della funzione informativa del bilancio di esercizio. La giurisprudenza, infatti, ha riconosciuto successivamente che l'interesse ad impugnare la delibera di bilancio consiste nella lesione del socio ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica e dell'andamento della gestione sociale che permette al socio di esercitare i propri diritti non solo di natura patrimoniale, ma anche collegati al suo *status* di socio ⁽²²⁸⁾. Si è passati

⁽²²⁷⁾ Cfr. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 377 ss.; LIBONATI, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 155 ss.; BOCCHINI, *Tendenze della giurisprudenza lombarda in tema di impugnativa di bilancio*, in *Giur. merito*, 1978, p. 546.

⁽²²⁸⁾ Si veda in proposito Tribunale di Milano, 5 maggio 1980, secondo cui il pregiudizio del diritto alla rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società legittima il socio all'azione di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, perché solo attraverso l'invalidazione della deliberazione il socio sarà in grado di sapere che valore hanno e sue azioni e valutare la convenienza di mantenere o dismettere la partecipazione azionaria e il relativo investimento. Nello stesso senso Tribunale di Milano, 5 gennaio 1981, secondo cui “*non sussiste interesse all'azione di impugnativa del bilancio, per difetto del requisito dell'attualità, se l'impugnazione riguarda esercizi relativi ad anni precedenti, ormai superati da bilanci più recenti e corretti. Non sussiste interesse all'azione di impugnativa, per difetto del requisito dell'attualità, se il socio ha ottenuto in assemblea spiegazioni idonee a chiarire le incertezze nascenti dal bilancio e dalle relazioni che lo accompagnano. Non sussiste interesse all'azione di impugnativa, per difetto del requisito della concretezza, se le divergenze rispetto agli schemi dettati dalla legge non sono tali da compromettere effettivamente la comprensibilità del documento*”; Tribunale di Milano, 18 aprile 1983, in *Giur. Comm.*, 1983, II, p. 477; Tribunale di Milano, 2 giugno, 1983, in *Società*, 1984, p. 777; Tribunale di Bologna, 7 gennaio 1995, in *Società*, 1995, p. 944 con nota di Balzarini, secondo cui “*l'interesse ad agire del socio per l'impugnativa di un bilancio non chiaro e preciso è incondizionato e prescinde dalle conseguenze che una tale violazione comporta e dalla necessità di dimostrarne l'attualità nella lesione del suo patrimonio*”; Tribunale di Piacenza, 19 ottobre 1995, in *Società*, 1996, p. 451, secondo cui “*relativamente all'impugnazione per nullità di una delibera di approvazione del bilancio, ridurre la concezione dell'interesse ad agire unicamente a potenzialità di un vantaggio patrimoniale e diretto non è conforme alla “ratio” dell'art. 100 c.p.c., non peraltro perché la violazione dei principi di chiarezza e precisione impedisce al socio l'esercizio consapevole dei diritti inerenti alla qualità di*

dunque da una concezione dell'interesse di natura patrimonialistica ad un'altra di tipo più prettamente informativo ⁽²²⁹⁾.

Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza più recente, che ha altresì precisato che l'interesse ad agire non può dipendere solo da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa formazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma anche dal fatto che la poca chiarezza o la non correttezza del bilancio medesimo non consentono al socio di avere tutte le informazioni che il documento dovrebbe fornirgli. La giurisprudenza tuttavia ha precisato che tali difetti, in ogni caso, sono destinati inevitabilmente a riflettersi "anche" sul valore della sua quota di partecipazione ⁽²³⁰⁾.

Pertanto, anche al fine di evitare impugnazioni strumentali, si tende a ritenere che l'interesse ad impugnare il bilancio non discenda esclusivamente dalla mera titolarità quota, né coincida *tout court* con l'interesse del socio ad una corretta informazione, ma presuppone (ed è quindi necessariamente legato a) un pregiudizio economico seppure solo potenziale ⁽²³¹⁾. Infatti, anche quando l'interesse all'informazione viene in

socio". Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza si rimanda a VILLATA, *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, p. 277.

⁽²²⁹⁾ In argomento, v. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 177 ss. e FORTUNATO, *Clausole generali ed informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., p. 483 ss.

⁽²³⁰⁾ Così Cassazione, 3 settembre 1996, n. 8048, in *Società*, 1997, p. 172; Cassazione SS.UU. 21 febbraio 2000, n. 27; Cassazione, 7 marzo 2006, n. 4874; Cassazione, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cassazione, 29 aprile 2004, n. 8204; Cassazione 11 dicembre 2000, n. 15592, ed altre conformi.

⁽²³¹⁾ Fra le altre, in modo espresso, Tribunale di Torino, 28 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, p. 117; Tribunale di Milano, 11 dicembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, p. 2348 e di recente Cassazione, 23

considerazione come autonomo motivo di impugnazione, viene ribadita la necessità che la mancata informazione sia rilevante e abbia una portata lesiva, incidendo in tale modo sul valore della partecipazione di chi agisce in giudizio. In particolare, come è stato sostenuto ⁽²³²⁾, si tratta di un *“interesse implicito nel fatto che la corretta informazione sul valore della partecipazione non è praticamente dissociabile dalla possibilità per il socio di monetizzare la sua partecipazione”* e che tale interesse è attuale e concreto, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ, quando il socio *“possa essere indotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, ovvero, quando, per l’alterazione od incompletezza dell’esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della partecipazione”*.

Nello stesso senso depongono alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione ⁽²³³⁾ che subordinano l’ammissibilità dell’impugnazione al presupposto che *“la*

novembre 2005, n. 24591, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Società*, n. 998: *“Affinché sussista l’interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell’assemblea di approvazione del bilancio ex art. 2379 cod. civ., occorre l’allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria”* e Cassazione, 2 maggio 2007, n. 10139, in *Contratti*, 2008, p. 118.

- ⁽²³²⁾ Cassazione, 24 dicembre 2004, n. 23976, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Società*, n. 1128. Nello stesso senso anche Cfr. anche Cassazione, 11 dicembre 2000, n. 15592, secondo cui *“con riferimento all’azione di nullità ex art. 1421 cod. civ., se è vero che l’interesse ad agire non può identificarsi con quello generico ed astratto alla mera attuazione della legge o alla semplice legalità dell’atto, è anche vero che, in relazione alle impugnative di delibere di approvazione del bilancio, detto interesse non è comunque quello all’astratto rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e precisione, ma ad avere quelle informazioni necessarie per desumere il valore della propria partecipazione: sussiste, quindi, un interesse sostanziale che si traduce in quello processuale”*.
- ⁽²³³⁾ Così Cassazione, 9 maggio 2008, n. 11554 e, più di recente ancora, Cassazione, 20 settembre 2012, n. 15944, secondo cui *“né la perdita del capitale sociale né l’azzeramento del valore economico della singola partecipazione valgono ad escludere il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio ed il correlato obbligo degli amministratori — che certo non viene a cessare, ma solo a trasferirsi in capo ai liquidatori, in conseguenza della sopravvenienza di una causa di scioglimento — di redigere il bilancio rispettando le modalità prescritte inderogabilmente dalla legge. Del resto, una partecipazione sociale il cui valore*

poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione". In ogni caso, la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire devono considerarsi carenti quando l'impugnazione, anziché riguardare specifici fatti, gravi e rilevanti, sconosciuti agli organi di controllo, sia diretta alla "generica contestazione di criteri adottati dagli amministratori per l'iscrizione in bilancio di determinate poste, trascurando il controllo con risultato positivo esercitato dal collegio sindacale e confermato dalla società di revisione" (234) e chi impugna era a conoscenza delle informazioni non date dal bilancio (235).

Si può pertanto sostenere la totale carenza di interesse ad agire di un socio, nel caso in cui i pretesi vizi del bilancio impugnato attengono ad informazioni di per sé irrilevanti e ininfluenti rispetto alla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società e del valore della partecipazione posseduta, specialmente qualora i criteri di iscrizione delle poste di bilancio adottati dagli amministratori e contestati dal socio siano stati approvati senza riserve sia dal collegio sindacale, sia dalla società di revisione.

Alla luce delle considerazioni che precedono si potrebbe ritenere che la ricostruzione fondata sulla verifica della sussistenza dell'interesse ad agire in capo al socio impugnante possa integrarsi con la verifica della rilevanza del vizio denunciato che, come

risulti azzerato per la perdita del capitale sociale costituisce pur sempre un bene esistente nel patrimonio del socio, al quale dunque non può essere negato il diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell'esercizio hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società, e quindi l'interesse ad agire in giudizio ove il documento contabile violi tale diritto".

(234) Tribunale di Casale Monferrato, 19 luglio 1991, in *Società*, 1992, p. 91.

(235) Cassazione, 28 maggio 1993, n. 5959; Cassazione, 4 aprile 1990, n. 2794.

visto in precedenza, mancando di indicazioni legislative potrebbe generare incertezze interpretative. La giurisprudenza, anche più recente, sembra infatti confermare tale tendenza anche se, pur non prescindendo dall'analisi circa la sussistenza dell'interesse ad agire, sembra essere principalmente orientata a rigettare nel merito le pretese del socio impugnante basandosi essenzialmente sul carattere trascurabile del vizio ⁽²³⁶⁾.

2.3.3 *La “topica legale” dell’informazione e i riflessi sulla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio*

Da tempo si è posta la questione, ricorrente nella prassi, se gli eventuali vizi propri del bilancio possano essere sanati da chiarimenti e informazioni aggiuntive fornite dagli amministratori negli allegati che ai sensi di legge sono posti a corredo del bilancio, ovvero verbalmente in assemblea ⁽²³⁷⁾.

Alcune pronunce giurisprudenziali – che rientrano nell’orientamento che riteneva il principio di chiarezza strumentale a quello della verità e, comunque, prima della riforma

⁽²³⁶⁾ Si rimanda in particolare alla analisi analitica dei precedenti giurisprudenziali di BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 125 note 199. L’Autore, inoltre, afferma che “*la costruzione fondata sull’interesse ad agire potrebbe sembrare preferibile rispetto all’opinione che richiama [...] il principio di materialità (o rilevanza)*”. In senso contrario VILLATA, *Impugnazioni di delibere assembleari*, cit., 230, secondo cui “*A torto invece, ci si richiama alla condizione dell’interesse ad agire per dichiarare inammissibili le impugnative delle delibere di bilancio allorquando si accertino vizi trascurabili tanto da non assumere alcune rilevanza informativa. In questo caso, la questione che il giudice deve deliberare non è di rito, ma di merito: bisogna infatti verificare se sussistono le violazioni denunciate o se comunque non siano tali da riverberarsi nel mancato rispetto dei citati principi imperativi. Ove le trasgressioni accertate siano del tutto irrilevanti per quanto riguarda il quadro informativo e non ledano quindi il diritto del socio ad una corretta rappresentazione, la domanda non va, a mio avviso, respinta per carenza di interesse, ma, nel merito, per infondatezza*”.

⁽²³⁷⁾ Si ritiene che, salvi alcuni casi gravi, i vizi della relazione sulla gestione non si ripercuotano sul contenuto del bilancio, ma possano comportare eventualmente l’annullabilità della delibera per vizi di procedimento. Per una trattazione più approfondita dell’argomento si rimanda al precedente paragrafo 2.2.3.

introdotta dal D.Lgs. 127 del 1991 ⁽²³⁸⁾ – ammettevano la possibilità che un bilancio poco chiaro potesse essere integrato in vario modo dai documenti che lo accompagnano e, in particolare, che i documenti prescritti dalla legge fossero “*destinati ad integrarsi vicendevolmente*” ⁽²³⁹⁾. Tale giurisprudenza riteneva, in particolare, che la relazione sulla gestione fosse un necessario elemento integrativo degli schemi di bilancio ai fini del rispetto del principio di chiarezza ⁽²⁴⁰⁾, in quanto tale relazione contiene informazioni di natura qualitativa alla luce delle quali si giustificano i dati quantitativi riportati nel bilancio e se ne possono comprendere la provenienza e la natura ⁽²⁴¹⁾. Tale impostazione sembra essere in linea con l’opinione di chi considera il bilancio e le relazioni allegate alla stregua di un *unicum* inscindibile ⁽²⁴²⁾ o un vero e proprio “*sistema informativo*” ⁽²⁴³⁾.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza successive hanno assunto un atteggiamento piuttosto critico nei confronti dell’orientamento giurisprudenziale diffuso descritto in

⁽²³⁸⁾ Si tratta, in particolare, del D.Lgs. 127 del 1991, che ha dato attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 69, ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina relativa alla redazione del bilancio di esercizio, rafforzando la portata e l’autonomia del principio della chiarezza e introducendo all’art. 2423 cod. civ. l’obbligo che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

⁽²³⁹⁾ Così Cassazione, 11 marzo 1993, n. 2959; Tribunale di Bologna, 7 gennaio 1995; Tribunale di Firenze, 18 maggio 1993; Corte d’Appello di Milano, 4 dicembre 1992; Cassazione, 25 febbraio 1985, n. 1699; Cassazione, 9 febbraio 1979, n. 906; Tribunale di Catania, 28 marzo 1996. Si rimanda a BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., pp. 106-107 per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza nelle note 37 e 38.

⁽²⁴⁰⁾ Tribunale di Milano, 19 giugno 1972, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, p. 531.

⁽²⁴¹⁾ Con riferimento al tema dei vizi della relazione sulla gestione rilevanti ai fini dell’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio si rinvia al precedente paragrafo 2.2.3.

⁽²⁴²⁾ JAEGER, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici*, Milano, 1988, p. 136.

⁽²⁴³⁾ CATTANEO, *Il sistema informativo bilancio-relazione degli amministratori dopo la legge 7 giugno 1974, n. 216*, in AA.VV., *Il bilancio d’esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1978, p. 39 ss.

precedenza. È stato ritenuto, infatti, che l'informazione fornita dai redattori del bilancio debba rispettare una certa "topografia" che il legislatore ha individuato chiaramente nelle norme di legge ⁽²⁴⁴⁾, la cui violazione rileva ai fini della nullità della deliberazione ⁽²⁴⁵⁾. In altri termini, il legislatore avrebbe fissato "*luoghi e segni tipici che consentono il facile e rapido reperimento dei dati*", al fine di assicurare una determinata "qualità" di chiarezza del bilancio ⁽²⁴⁶⁾. La possibilità di modificare la sede del dato informativo prevista dalla legge si tradurrebbe pertanto in una violazione del principio di chiarezza dell'informazione medesima. I documenti che costituiscono il bilancio non potrebbero quindi ritenersi "fungibili" riguardo ai contenuti prescritti dalla legge e non sarebbe possibile riconoscere agli allegati al bilancio una funzione esplicativa ovvero ancora sostitutiva rispetto al bilancio ⁽²⁴⁷⁾.

L'orientamento richiamato appare coerente con il principio di imperatività dell'intera disciplina in materia di bilancio ⁽²⁴⁸⁾. Se così non fosse, infatti, il principio di chiarezza e la rigidità degli schemi risulterebbero vanificati in quanto si considererebbe conforme alla legge un bilancio redatto in violazione a tali disposizioni solo sulla base del

⁽²⁴⁴⁾ Si veda a riguardo Tribunale di Napoli, 13 maggio 2002, in *Società*, 2002, p. 1123.

⁽²⁴⁵⁾ Di diversa opinione è LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio delle S.p.A.*, cit., p. 395 il quale ritiene che il mancato rispetto dell'ordine individuato dal legislatore con riferimento alle informazioni contenute nel bilancio può rilevare sotto un piano di annullabilità della delibera di approvazione, ma non di nullità.

⁽²⁴⁶⁾ PELLIZZI, *L'informazione sul bilancio nella relazione degli amministratori*, in *Atti del convegno internazionale di studi sull'informazione societaria*, Milano, 1982, II, p. 1141 ss. Nello stesso senso, LIBONATI, *L'informazione societaria e i documenti contabili*, in AA. VV., *L'informazione societaria*, Milano, 1982, p. 1019-1021.

⁽²⁴⁷⁾ MARANO, *Verità del bilancio, fondi ed ammortamenti anticipati*, in *Giur. Comm.*, 1990, II, p. 809 ss.

⁽²⁴⁸⁾ V. *supra*, paragrafo 2.3.1.

fatto che le informazioni mancanti nel bilancio pervengano ai suoi destinatari in una maniera diversa rispetto a quanto previsto dalla legge ⁽²⁴⁹⁾. Tale impostazione sembra trovare conferma anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ⁽²⁵⁰⁾ che circoscrive le ipotesi in cui le informazioni rese in assemblea da parte degli amministratori possano avere un'efficacia sanante sul bilancio di esercizio ai casi in cui il vizio sia *“irrelevante, privo di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione”*. Appare dunque preferibile, come sottolineano in dottrina ⁽²⁵¹⁾, una interpretazione restrittiva dell'efficacia sanate delle informazioni *“che fossero trasmesse in ambito diverso da quello “topico” [...] all'infuori dei casi in cui per le caratteristiche dell'informazione di cui si discute, il veicolo della stessa possa considerarsi sostanzialmente fungibile”*.

La questione della cd. topica legale sembra quindi strettamente connessa con il tema, ampiamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza, relativo all'efficacia sanante sui vizi del bilancio dei chiarimenti forniti verbalmente dagli amministratori o dai sindaci nell'assemblea che approva il bilancio.

In via preliminare, va osservato che il diritto di richiedere chiarimenti in assemblea è riconducibile alla sfera soggettiva di ciascun socio che è chiamato individualmente a partecipare alle determinazioni assembleari, al fine di esprimere il proprio voto nella maniera più consapevole. Durante la discussione che precede l'approvazione del bilancio,

⁽²⁴⁹⁾ Si rimanda per ulteriori riferimenti alla dottrina in argomento a BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 110 nota 49.

⁽²⁵⁰⁾ Cassazione, SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27.

⁽²⁵¹⁾ CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 676.

pertanto, ciascun socio presente in assemblea ha diritto di ottenere i chiarimenti necessari a conseguire un adeguato grado di consapevolezza in merito all'oggetto della delibera. Ciò dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto di alcuni limiti, tra cui la necessità che la richiesta sia pertinente rispetto all'ordine del giorno (e che, quindi, il socio non abusi del proprio diritto) e la riservatezza su fatti aziendali (ossia il dovere degli amministratori di mantenere riservate quelle notizie la cui diffusione sia potenzialmente idonea ad arrecare pregiudizio alla società in virtù della loro rilevanza commerciale o strategica) ⁽²⁵²⁾.

Un orientamento giurisprudenziale un po' risalente riconosceva valore sanante ai chiarimenti verbali che suppliscono ad inesattezze od omissioni dei documenti che compongono il bilancio ⁽²⁵³⁾. Tale orientamento, a quanto ci consta, è stato tuttavia messo

⁽²⁵²⁾ Si rimanda in argomento a COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963, p. 67 che fa una distinzione tra la funzione del diritto all'informazione del socio quale "diritto d'ispezione" da un lato – "*ponendo cioè l'accento sulla pretesa del socio, che fa nascere, in concreto, nell'amministrazione il dovere di fornire le notizie richieste*" – e, dall'altra parte, una funzione dell'informazione preordinata al voto in assemblea che sussiste a prescindere da uno specifico riconoscimento. Nello stesso senso, FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea*, in *Riv. soc.*, 1962, p. 56 s. e, più di recente, QUATRARO – D'AMORA, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998, p. 935, secondo cui l'obbligo degli amministratori di fornire informazioni e chiarimenti al socio incontra quattro limiti: il limite della pertinenza della domanda agli argomenti in discussione, il limite dell'idoneità dell'informazione richiesta a colmare una lacuna delle notizie e dei dati già forniti; il limite dell'interesse della società, se la risposta è suscettibile di causare danno alla medesima; il limite della cd. mala fede, quando risulta evidente che il richiedente sta perseguendo finalità ed interessi diversi da quelli sociali o con questi compatibili; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit. p. 286 s. la quale precisa che "*giudice dell'ammissibilità di un certo quesito è il presidente dell'assemblea, che si muoverà nel solco tracciato dai due diritti sopra menzionati* [Ndr. il diritto dei soci all'informazione e il diritto della società alla riservatezza sui fatti aziendali]".

⁽²⁵³⁾ Cassazione, 11 marzo 1993, n. 2959, secondo cui "*in sede di approvazione del bilancio di una società per azioni, i chiarimenti forniti dagli amministratori ai soci nel corso dell'assemblea hanno lo stesso valore di quelli contenuti nella relazione al bilancio, atteso il carattere integrativo dei primi al fine dell'adempimento dell'obbligo della chiarezza*". Tale pronuncia rinvia, in particolare, al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia espresso nelle seguenti sentenze: Cassazione, 27 febbraio 1985, n. 1699; Cassazione, 9 febbraio 1979, n. 906; Cassazione, 28 luglio 1977, n. 3373.

in discussione a partire da una pronuncia del Tribunale di Milano ⁽²⁵⁴⁾. I giudici milanesi hanno rilevato che i chiarimenti forniti nel corso dell'assemblea potrebbero concretamente rivelarsi utili soltanto per i soci intervenuti in assemblea, non potendone beneficiare i soci assenti né i terzi. Inoltre, ammettere la possibilità di sanare i vizi dei documenti di bilancio attraverso chiarimenti verbali significherebbe violare la *ratio* dell'art. 2429 cod. civ. che prevede, a pena di annullabilità della delibera, che tali documenti vengano depositati presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti all'assemblea, perché i soci ne possano prendere visione, e che venga quindi rispettato un procedimento specifico prima della sua approvazione ⁽²⁵⁵⁾. Seguendo tale impostazione, così come non si ammette che la relazione sulla gestione possa avere efficacia sanante sul bilancio, non sarà ammissibile che una simile efficacia possa attribuirsi ai chiarimenti forniti in assemblea ⁽²⁵⁶⁾.

Si segnala, tuttavia, che recentemente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell'impugnazione della delibera di bilancio per affermare l'efficacia

⁽²⁵⁴⁾ Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997, in *Società* 1998, p. 419 con nota di Picone, secondo cui: “è nulla, per violazione degli art. 2427 e 2428 cod. civ., la delibera di approvazione del bilancio adottata dall'assemblea di una società a responsabilità limitata controllante, qualora i rapporti con la società controllata siano individuati nella relazione sulla gestione solo come “rapporto commerciale”, senza fornire, neanche nei documenti allegati, gli elementi necessari per valutare le dimensioni e le categorie di operazioni intercorse nell'esercizio, poiché se anche la previsione dell'indicazione nella relazione di gestione dei rapporti tra controllante e controllata non richiede un'elencazione analitica di tutti gli elementi, non è tuttavia sufficiente un mero richiamo generico a un certo tipo di rapporti, dovendo la relazione di gestione fornire comunque un quadro significativo della situazione. Inoltre, non può considerarsi rispettato il principio di chiarezza, correttezza e veridicità quando le informazioni richieste non siano ricavabili dalla lettura del documento preposto a fornirle, ma solo dal confronto con altri documenti (quale il bilancio della società controllata) che non costituiscono oggetto di approvazione assembleare”. Nello stesso senso, Cassazione, 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 33, con nota di JAEGER, *Relazioni, verbali, allegati e «chiarezza» del bilancio*.

⁽²⁵⁵⁾ In questo senso si esprime anche CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 677.

⁽²⁵⁶⁾ MACRÌ, *Ancora sul diritto di informazione dei soci e sulla chiarezza del bilancio*, nota a Tribunale di Catania, 13 luglio 2004, in *Giur. Comm.*, 2006, I, p. 197.

sanante dei chiarimenti richiesti dai soci e forniti durante l'assemblea che precede l'approvazione del documento contabile ⁽²⁵⁷⁾. La Cassazione sembra aderire a quella tesi – menzionata in precedenza – secondo cui ai fini dell'applicazione del principio di chiarezza non devono essere valutate unicamente le componenti tecniche del bilancio, ma si deve considerare l'insieme dei documenti di informazione contabile: le componenti del bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa), nonché la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori e la relazione dei sindaci. Su tale premessa la Corte ha affermato che la “qualità” dell'informazione non deriva soltanto dal bilancio in sé – anche laddove lo stesso sia completo e contenga ogni riferimento tecnico richiesto dalla legge – bensì da ogni altra fonte (anche orale) finalizzata ad acclararne il contenuto. Pertanto, anche ai chiarimenti richiesti e forniti in assemblea va riconosciuto un possibile effetto integrativo del requisito di chiarezza del bilancio, “*ma non perché quei chiarimenti*

(257) Cassazione, 9 maggio 2008, n. 11554, in *Giur. Comm.*, 2009, 5, II, p. 924 con nota di Russo, secondo cui “*in sede di approvazione del bilancio di una società per azioni, i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci, nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio, assumono rilievo, non perché divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione, quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare; conseguentemente, ove ciò si sia verificato, l'originario difetto di chiarezza viene rimosso e con esso l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l'attore già conseguito, prima dell'esercizio dell'azione, per effetto dei chiarimenti, il risultato che non potrebbe, quindi, più ottenere giudizialmente*”. La vicenda, in particolare, traeva origine dall'impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio sulla base di irregolarità di natura formale e sostanziale del documento contabile, idonee a determinarne un vizio di chiarezza. In assemblea gli amministratori avevano consegnato ai soci un documento ufficioso dal quale risultava un diverso ammontare delle rimanenze rispetto a quello riportato nel bilancio. Tale documento, lungi dal rendere più chiaro e leggibile il bilancio, aveva ingenerato confusione sull'esatta valutazione di quella posta. A fronte di tale incongruenza, il socio aveva richiesto alcuni chiarimenti agli amministratori i quali erano risultati evasivi ed inidonei ad eliminare il difetto di informazione del bilancio e, dunque, a fornire quella rappresentazione chiara, veritiera e corretta richiesta dall'art. 2423 cod. civ. La delibera veniva così dichiarata nulla ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. dal Tribunale di primo grado. La sentenza era confermata in appello e dalla Corte di Cassazione, la quale sosteneva che il difetto di chiarezza avrebbe dovuto essere eliminato dai chiarimenti forniti dagli amministratori in assemblea: in tal modo sarebbe venuto meno anche l'interesse del socio ad impugnare.

divengano, a loro volta, parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva deliberazione di approvazione, bensì in quanto possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare e, quindi, ad eliminare l'effetto del possibile vizio da cui quelle poste siano affette".

Ove ciò si verifici, l'originario difetto di chiarezza del bilancio risulterebbe neutralizzato, non solo per il socio richiedente, ma anche per gli altri soci e per i terzi dal momento che, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ. il bilancio verrebbe pubblicato nel registro delle imprese unitamente al verbale assembleare ⁽²⁵⁸⁾. Pertanto, tali chiarimenti, ove adeguatamente verbalizzati, farebbero venire meno l'interesse ad impugnare la delibera da parte del socio, avendo quest'ultimo già conseguito (prima ancora dell'esercizio dell'azione) il risultato che giudizialmente potrebbe poi ottenere ⁽²⁵⁹⁾. Ne consegue, quindi, che tale soggetto ove decidesse di impugnare ugualmente la delibera ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., dovrebbe dimostrare di aver subito un pregiudizio al suo diritto all'informazione desumendone nella domanda giudiziale eventuali punti di illogicità o contraddittorietà, non soltanto alla luce delle componenti del bilancio e delle relazioni, ma

⁽²⁵⁸⁾ Al fine di rendere più chiaro il contenuto dei documenti contabili le informazioni fornite dagli amministratori in assemblea devono essere riportate nel verbale d'assemblea. La verbalizzazione, pertanto, dovrà consistere nella trasposizione integrale delle notizie emerse nel corso della discussione in modo chiaro ed efficace, riportando le richieste di chiarimento formulate dai soci e le relative risposte fornite dagli amministratori, in aderenza al criterio dell'analiticità del verbale. Si rimanda a RUSSO, *La rilevanza esterna dei chiarimenti forniti dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio d'esercizio*, in *Giur. Comm.*, 2009, p. 929 ss.

⁽²⁵⁹⁾ Conforme a tale impostazione è Cassazione, 27 aprile 2004, n. 8001, in *Giur. Comm.*, 2006, 3, II, p. 428 con nota di Russo, secondo cui "gli amministratori sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione dei soci, che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze e le incertezze desumibili dai dati di bilancio e dalla relativa relazione. Pertanto, i chiarimenti forniti in assemblea dagli amministratori, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione del bilancio in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti". In dottrina si rimanda a BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 113, nota 61; FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., p. 488.

anche tenendo conto delle informazioni che gli amministratori hanno fornito in assemblea e che siano state adeguatamente verbalizzate.

Una simile conclusione si fonda sulla considerazione che il principio di chiarezza deve essere inteso nella sua connotazione sostanziale che viene a determinarsi sul grado d'informazione dei soci e dei terzi e non in maniera formalistica, più aderente alla topica dell'informazione. Alla luce di quanto precede e condividendo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, riconoscere un'efficacia integrativa (e, quindi, sanante) alle informazioni rese in assemblea non significa sovvertire il principio di topicità nella redazione del bilancio. Tali chiarimenti (qualora fossero adeguati e, al tempo stesso, verbalizzati in maniera efficace) dovranno tuttavia essere limitati ad avere una funzione chiarificatrice di dati esistenti, rinvenibili nelle sedi legislativamente previste. Non dovranno invece avere una funzione integratrice di informazioni incomplete o assenti: in tale caso, infatti, sarebbe riscontrabile l'effettiva violazione del principio di topicità dei dati contabili.

Tesi di dottorato "L'invalidita' della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e suoi effetti"
di COCCA LIVIA

discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014

La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).

Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

CAPITOLO 3 – GLI EFFETTI DELL’INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

3.1 Il terzo comma dell’art. 2434-bis cod. civ. e l’obbligo di rifacimento del bilancio invalido e di quelli successivi – 3.1.1 Premessa – 3.1.2 Il momento in cui gli amministratori si devono attivare – 3.1.3 L’obbligo di rifacimento del bilancio dichiarato invalido – 3.1.4... (segue) e dei bilanci successivi a quello invalido – 3.2 Le conseguenze “contabili” dell’invalidità della delibera di approvazione del bilancio – 3.2.1 La disciplina prevista dai principi contabili nazionali – 3.2.2 La disciplina prevista dai principi contabili internazionali.

3. GLI EFFETTI DELL'INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

3.1 Il terzo comma dell'art. 2434-bis cod. civ. e l'obbligo di rifacimento del bilancio invalido e di quelli successivi

3.1.1 Premessa

Ai sensi dell'art. 2377, settimo comma, cod. civ. *“l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”*. Tale norma – che è applicabile anche ai casi di nullità delle deliberazioni in forza del richiamo operato dall'art. 2379 cod. civ. – regola in maniera differente gli effetti della sentenza che accoglie la domanda di annullamento a seconda che i destinatari siano i soci, i terzi estranei al rapporto sociale ovvero gli amministratori.

La pronuncia di annullamento ha effetto rispetto *“a tutti i soci”* ⁽²⁶⁰⁾. Come è stato

⁽²⁶⁰⁾ Secondo l'interpretazione prevalente, la pronuncia di annullamento ha efficacia retroattiva. V. Così CHIAPETTA, *Commento all'art. 2377 cod. civ., Commentario alla riforma delle società*, vol. *Assemblea*, diretto da Marchetti – Bianchi – Notari – Ghezzi, Milano, 2008, p. 290; BERTOLOTTI, *L'invalidità della deliberazione*, in *Assemblea e amministratori*, a cura di Cavalli – Bertolotti – Spiotta, Torino, 2013, p. 362. RORDORF, *Impugnazione delle delibere assembleari e consiliari*, in *Società*, 1992, p. 1207, secondo cui *“l'ultima parte 2377.7 si pone nello stesso solco della regola generale stabilita in tema di annullamento dei contratti dall'art. 1445 cod. civ.”*. In giurisprudenza v. Corte d'Appello di Milano 31 gennaio 2003, secondo cui *“le delibere assembleari, una volta divenute definitive la pronuncia di annullamento, devono considerarsi come mai validamente approvate, il che impone alla società di adottare nuovamente sia le delibere annullate, sia quelle successive travolte dagli effetti del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e di adempiere “ex novo” gli obblighi di legge previsti per ciascuna delibera”*.

rilevato ⁽²⁶¹⁾, la norma ha una portata più ampia di quella contenuta nell'art. 2909 cod. civ. ⁽²⁶²⁾, in quanto comporta un'estensione degli effetti della sentenza costituiva a soggetti che non hanno partecipato al giudizio di impugnazione ⁽²⁶³⁾. A parere della dottrina ⁽²⁶⁴⁾, la previsione richiamata costituisce un'applicazione del principio di vincolatività per tutti i soci delle deliberazioni sociali assunte in conformità della legge e dello statuto. Secondo tale principio, pertanto, così come le deliberazioni assunte nel rispetto delle regole legali e statutarie hanno efficacia vincolante per tutti i soci, parimenti la rimozione degli effetti prodotti da una deliberazione, di cui sia accertata l'invalidità, è produttiva di effetti rispetto a tutti i destinatari della deliberazione ⁽²⁶⁵⁾.

Diversamente si atteggia la posizione dei terzi “*in buona fede*” – ossia di tutti quei soggetti che non sono parte dell'organizzazione oppure che non ne sono più parte (ex

⁽²⁶¹⁾ LENER – TUCCI, *L'invalidità delle deliberazioni*, in *Società per Azioni – Assemblea*, Torino, 2012, p. 249; RORDORF, *Impugnazione delle delibere assembleari e consiliari*, cit., p. 1207; ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 353.

⁽²⁶²⁾ Secondo cui “*l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa*”.

⁽²⁶³⁾ La dottrina e specialmente la giurisprudenza precisano che gli effetti della sentenza di annullamento sono riflessi e non diretti per il socio che non ha partecipato al relativo giudizio. V. ad esempio Corte d'Appello di Milano, 12 dicembre 2003, secondo cui “*Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all'azione d'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2377 cod. civ., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione. Tant'è che l'intervento del socio per resistere all'impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti?*”.

⁽²⁶⁴⁾ LENER – TUCCI, *L'invalidità delle deliberazioni*, cit., p. 249.

⁽²⁶⁵⁾ Cfr. anche ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 359 che riconduce la *ratio* della disposizione alla regola generale della soggezione dei membri di un'organizzazione agli effetti favorevoli delle regole della stessa ed alle conseguenze negative del mancato rispetto delle regole medesime. L'Autore ritiene, inoltre, che la posizione del socio possa essere equiparata a quella del terzo anche nel caso in cui abbia acquistato diritti agendo non come membro dell'organizzazione, ma in virtù della sua generica capacità di diritto privato.

soci) al momento in cui l'effetto della delibera di annullamento si produce ⁽²⁶⁶⁾ – che potrebbero essere pregiudicati dalla rimozione *ex tunc* degli atti posti in essere in esecuzione di una delibera assembleare successivamente annullata.

La norma si interessa solo degli acquisti “diretti” effettuati dai terzi ⁽²⁶⁷⁾, ossia di quelli che avvengono come conseguenza immediata a diretta della delibera, dal momento che per tutti gli altri (ossia quelli che assumono la delibera quale mero antecedente storico-giuridico) “*sarebbe irragionevole e materialmente impossibile l'indagine sulla buona fede*” ⁽²⁶⁸⁾. Con riferimento al concetto di buona fede, la dottrina ritiene che l'art. 2377, settimo comma, cod. civ. riprenda quanto previsto, in tema di annullamento dei contratti, dall'art. 1445 cod. civ. ⁽²⁶⁹⁾ che viene interpretata come “*l'ignoranza da parte dei terzi dell'esistenza del*

⁽²⁶⁶⁾ Tale definizione di terzo è data da PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 70.

⁽²⁶⁷⁾ Secondo l'interpretazione prevalente, la salvezza dei diritti acquistati da terzi in buona fede opererebbe non solo in caso di acquisti a titolo oneroso, ma anche di acquisti a titolo gratuito, al momento che l'art. 2377, settimo comma, cod. civ. in proposito non fa distinzioni (a differenza dell'art. 1445 cod. civ.), e (ii) la tutela dell'affidamento dei terzi assume in questa materia un particolare significato. Cfr. SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, 2, p. 141; LENER – TUCCI, *L'invalidità delle deliberazioni*, cit., p. 250; FERRI, *Le società*, cit., p. 658; ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 360. Secondo FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori*, cit., p. 553 la tutela è limitata agli acquirenti a titolo oneroso in conformità con quanto previsto dall'art. 1445 cod. civ. Così anche TRIMARCHI, *L'invalidità Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni*, Milano, 1958, p. 252 citato da Sacchi.

⁽²⁶⁸⁾ Così, PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., p. 70; nello stesso senso, SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141; Cfr.: ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, cit., p. 364; FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano, 1976, p. 103 ss.; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari (1998)*, p. 227 ss.

⁽²⁶⁹⁾ Ai sensi dell'art. 1445 cod. civ. “*l'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento*”.

vizio che colpiva il negozio" (270), non essendo al contrario sufficiente ad integrare la mala fede la mera conoscenza che tra le parti contraenti è pendente una controversia circa la validità del contratto, laddove la complessità della fattispecie ne faccia presagire l'esito (271).

La buona fede riferita al caso di annullamento delibere assembleari si sostanzia nella ignoranza del vizio della delibera da parte del terzo. L'onere della prova della mala fede del terzo è a carico di chi chiede che l'invalidità della delibera travolga l'acquisto del terzo (272). A tale proposito, si potrebbe ritenere che il terzo possa considerarsi in mala fede solo quando egli sia a conoscenza di elementi che rendono macroscopica l'invalidità della delibera. Ciò eviterebbe, a parere di un autore (273), *“che anche un'impugnazione di carattere meramente strumentale possa intralciare l'operatività della società con i terzi, eventualità, questa, di fronte alla quale la responsabilità risarcitoria dell'impugnante per abuso del diritto potrebbe non essere una tutela sufficiente”*. In alternativa, il terzo potrebbe essere considerato in mala fede ogni qualvolta sia a conoscenza dell'impugnazione (274), ma, a questo punto, probabilmente anche quando egli sia informato di contestazioni non ancora formalizzate in una impugnazione giudiziale della deliberazione.

(270) TORRENTE – SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2009, p. 616.

(271) Così una pronuncia un po' risalente della Cassazione (Cassazione, 24 giugno 1967, in *Mass. Foro it.*, 1967, n. 1570). Inoltre, a parere di alcuni autori la buona fede dovrebbe essere presunta (si veda PECCENINI, *sub art. 1445*, in GALGANO, PECCENINI, FRANZONI, MEMMO, CAVALLO BORGIA, *Simulazione. Nullità del contratto. Annullabilità del contratto*, Bologna, 1998, p. 360; secondo SACCO, *Il contratto*, Milano, 1993, p. 545, la buona fede deve essere presunta *“come per la disciplina prevista dagli artt. 1153 ss.”*). Secondo altri (BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, vol. III, Milano, 2000, p. 364; MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1994, p. 360) la buona fede, in quanto atto costitutivo del diritto, dovrebbe essere provata.

(272) SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141.

(273) Così SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141.

(274) SALAFIA, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*, in *Società*, 2003, p. 1178.

Dopo tale doverosa premessa, sembra necessario interrogarsi sull'attività che gli amministratori di società per azioni sono chiamati a svolgere in caso di invalidità di una delibera assembleare, con specifico riguardo al caso della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

Il legislatore ha previsto una disciplina speciale nell'art. 2434-*bis*, terzo comma, cod. civ. in base alla quale *“il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”* ⁽²⁷⁵⁾. Tale prescrizione, introdotta dal D. Lgs. n. 6/2003, è volta a specificare quali siano i “conseguenti provvedimenti” previsti dalla norma generale (ossia dell'art. 2377, settimo comma, cod. civ.), anche se il suo contenuto piuttosto generico ha determinato diverse incertezze interpretative ⁽²⁷⁶⁾.

Nei paragrafi che seguono sarà analizzata nello specifico l'attività degli amministratori, ossia quali siano i provvedimenti che essi devono prendere in conseguenza di una sentenza che dichiari l'invalidità del bilancio. In particolare, dopo aver precisato il momento in cui gli amministratori siano tenuti ad attivarsi, si esaminerà il rapporto tra la disciplina generale dell'invalidità delle delibere sociali e la disciplina speciale di cui all'art. 2434-*bis* cod. civ. introdotta con la riforma del 2003. Ci si domanderà, quindi,

⁽²⁷⁵⁾ Si evidenzia che la formulazione letterale della norma condurrebbe a riferire le ipotesi di invalidità alle sole impugnazioni di cui al “comma precedente”, che disciplina le delibere di approvazione dei bilanci su cui il revisore non abbia formulato rilievi. La dottrina unanime ritiene tuttavia che la norma debba essere interpretata con riferimento ai casi di invalidità individuati dal primo comma, nel quale vengono disciplinate le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 cod. civ. In argomento si richiamano GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 362 ss.; COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 960; SALAFIA, *La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*, in *Società*, 2008, p. 554.

⁽²⁷⁶⁾ V. *infra*, paragrafo 3.1.3.

quale sia il contenuto e la portata degli obblighi gravanti sugli amministratori e, cioè, se questi ultimi siano tenuti a rifare il bilancio viziato e (anche) tutti quelli ad esso successivi, o debbano semplicemente tenere conto della pronuncia di invalidità soltanto nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata.

3.1.2 *Il momento in cui gli amministratori si devono attivare*

È necessario innanzitutto distinguere l'attività di adeguamento alle statuizioni della sentenza che contenga la declaratoria di nullità del bilancio della società (e, quindi, di esecuzione della stessa), dagli obblighi di informazione – nei confronti dei soci e dei terzi – gravanti sugli amministratori per effetto della pronuncia di tale sentenza, non essendovi coincidenza sui rispettivi tempi di esecuzione.

Secondo un'interpretazione univoca della dottrina, formatasi con riferimento al nuovo terzo comma dell'art. 2434-*bis* cod. civ., gli amministratori sono tenuti a dare esecuzione alla sentenza che contenga la declaratoria di nullità del bilancio della società – e, quindi, a recepire i criteri di valutazione delineati in tale sentenza con riferimento alle poste di bilancio dichiarate nulle – solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza stessa ⁽²⁷⁷⁾.

(277) Si veda, in questo senso, MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari* (2006), cit., p. 303; PLATANIA, *I provvedimenti conseguenti all'annullamento della delibera di bilancio alla luce della riforma*, in *Società*, 2008, p. 53; GENOVESE, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, in *Liber amicorum Campobasso*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Abbadessa – Portale, Torino, 2006, vol. I, par. 3; TERRUZI, *L'invalidità delle delibere assembleari della società per azioni*, Milano, 2007, p. 279 e ss.; VILLATA, *I limiti oggettivi del giudicato in Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, p. 446; COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 956; BUSSOLETTI, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, in *Società di Capitali, Commentario* a cura di

Del resto, l'eventuale adeguamento immediato, da parte degli amministratori, alle "ragioni" di invalidazione del bilancio contenute nella sentenza di primo grado potrebbe essere ritenuto indicativo della volontà della società di rinunciare al diritto di appellare la sentenza, privando quest'ultima dell'interesse ad agire nel relativo giudizio di impugnazione. Il che è ancora più evidente soprattutto se si aderisce all'orientamento dottrinale – di seguito analizzato ⁽²⁷⁸⁾ – secondo il quale l'adeguamento alla sentenza che abbia dichiarato nullo il bilancio della società comporta l'obbligo per gli amministratori di predisporre un nuovo bilancio che vada a sostituire il bilancio annullato. Sostituzione questa che avrebbe però l'effetto di rendere improcedibile l'azione di impugnazione promossa nei confronti della sentenza contenente la declaratoria di nullità del bilancio della società. E ciò ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ., il quale precisa che: *"l'annullamento della delibera non può aver luogo, se la delibera impugnata è sostituita con un'altra presa in conformità della legge e dello statuto"*. Norma questa che trova applicazione anche con riferimento alle delibere nulle in forza del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 2379, quarto comma, cod. civ.

Tale orientamento sembra essere conforme al consolidato insegnamento giurisprudenziale e dottrinale formatosi anteriormente alla riforma del diritto societario del 2003, secondo il quale le sentenze contenenti una declaratoria di nullità del bilancio,

Nicolini – Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1087; BONFANTE – CAGNASSO, *Note in tema di risultanze, ed omissioni, di bilancio tra il vecchio e il nuovo diritto societario*, in *Giur. it.* 2004, p. 340; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio di esercizio*, Torino, II, 2004, p. 1083 e ss.; SPAGNUOLO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, in *La riforma delle società. Commentario*, a cura di Sandulli – Santoro, Torino, 2003, p. 856.

(278) Si rimanda in particolare al successivo paragrafo 3.1.3(B).

essendo di mero accertamento o di accertamento costitutivo, non hanno efficacia esecutiva immediata, divenendo efficaci solo per effetto del passaggio in giudicato ⁽²⁷⁹⁾.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che gli amministratori non sono tenuti a dare esecuzione alla sentenza che contenga la declaratoria di nullità del bilancio della società fino a quando tale sentenza non sia passata in giudicato. Passaggio in giudicato che si verifica dopo che siano decorsi i termini per l'impugnazione della sentenza (30 giorni dalla notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o un anno dal deposito della sentenza) senza che nessuna delle parti abbia provveduto alla relativa impugnazione ovvero (e, quindi, in caso di impugnazione della sentenza) a seguito della pronuncia, resa dalla Corte di Cassazione, all'esito del giudizio di terzo grado.

Sembra tuttavia corretto aggiungere che, indipendentemente dalla definitività della sentenza, gli amministratori possano prediligere un approccio di tipo più pragmatico e, quindi, dare notizia della pendenza di un giudizio di impugnazione del bilancio nella nota integrativa, illustrando le modifiche apportate in conseguenza di una sentenza non ancora definitiva, menzionando espressamente se tali modifiche sono suscettibili di venire meno

(279) Tribunale di Milano, 17 novembre 2003, in *Giur. it.* 2004, 341; Tribunale di Milano, 16 giugno 1988, in *Società*, 1988, p. 1144, con nota adesiva di SALAFIA; Tribunale di Milano, 9 luglio 1987, in *Foro it.* 1988, I, p. 1697; Cassazione, 9 giugno 1977, n. 2379, in *Dir. fall.*, 1977, 611. Sul punto anche SASSO, *Irregolarità di bilancio e responsabilità degli amministratori*, Milano, 2000, p. 22 e ss. *Contra*, si veda Tribunale di Roma, 16 febbraio 2000, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 419, che – pronunciandosi sull'efficacia della sentenza contenente la declaratoria di nullità di una delibera assembleare di società (non avente però ad oggetto l'approvazione del bilancio) – ha ritenuto la relativa sentenza costitutiva dotata di efficacia esecutiva immediata. Efficacia esecutiva immediata che, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente è concorde nel negare con riferimento a tutte le sentenze dichiarative e costitutive, così Cassazione, 6 febbraio 1999, n. 1037, in *Giur. Civ. Mass.*, 1999, p. 278; Cassazione, 3 agosto 2005, n. 16252, in *Giur. it.* 2006, 1, p. 85. Si veda anche le recenti, Tribunale di Bari, 2 dicembre 2008, in *Diritto & Giustizia*, 2008; Tribunale di Trani, 18 febbraio 2008, n. 42, in *Giurisprudenza barese*, 2008.

per effetto dei gradi successivi di giudizio ⁽²⁸⁰⁾.

Diversi, e più immediati, sono invece i tempi entro i quali gli amministratori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione – nei confronti dei terzi e nei confronti dei soci – con riferimento alla sentenza che abbia dichiarato la nullità di un bilancio della società. Ai sensi dell'art. 2378, sesto comma, cod. civ., *“i dispositivi dei provvedimenti di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese”*.

Ed infatti, da un lato, il disposto dell'art. 2378, sesto comma, cod. civ. e, dall'altro lato, i principi di chiarezza e di corretta informazione posti alla base della disciplina di bilancio delineata dal codice civile e dai principi contabili nazionali, impongono agli amministratori di informare i soci e i terzi dell'avvenuto deposito della predetta sentenza non appena gli stessi ne abbiano avuto conoscenza e, quindi, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Più in dettaglio, gli amministratori sono tenuti a chiedere l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2378, sesto comma, cod. civ., nel registro delle imprese del dispositivo della sentenza che contiene la declaratoria di nullità del bilancio della società, e a dare comunicazione dell'avvenuto deposito di tale sentenza, nella nota integrativa del bilancio

(280) Così CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 693, il quale precisa ulteriormente che *“a prescindere infatti dalla considerazione circa l'efficacia esecutiva delle sentenze non passate in giudicato, pare difficile negare che tale comportamento sia comunque dovuto in base alle norme che disciplinano il contenuto del bilancio [...] Pare applicabile al caso di specie il principio, elaborato in tema di esposizione di poste creditorie o debitorie controverse, secondo cui nella loro valutazione deve tenersi conto del grado di rischiosità del contenzioso in essere, e dunque della fondatezza delle contestazioni mosse alla deliberazione di approvazione del bilancio. Tale impostazione pare potersi mantenere anche con riferimento alle sentenze sfavorevoli alla società non passate in giudicato”*.

della società, in corso di approvazione nel momento in cui gli amministratori hanno avuto conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza stessa.

3.1.3 *L'obbligo di rifacimento del bilancio dichiarato invalido*

Sembra innanzitutto opportuno premettere che la necessità dell'attività ripristinatoria dell'organo amministrativo, conseguente alla pronuncia dichiarativa dell'invalidità, sussiste tanto in caso di delibera annullabile, quanto in caso di delibera nulla. Come si è visto, infatti, la disciplina speciale introdotta dall'art. 2434-*bis* cod. civ. richiama in tema di invalidità del bilancio di esercizio tanto la nullità delle deliberazioni sociali (art. 2379 cod. civ.) quanto la loro annullabilità (2377 cod. civ.).

La nullità e l'annullabilità delle delibere sociali non differiscono con riferimento ai loro effetti in quanto ai sensi dell'art. 2377, settimo comma, cod. civ. (applicabile anche ai casi di in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 2379 cod. civ.) gli amministratori sono tenuti a prendere *“i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”*. Certamente cambieranno le modalità esecutive a seconda che si tratti di porre rimedio a vizi di procedimento o a vizi di contenuto.

In particolare, nel caso in cui l'invalidità della delibera attenga a vizi di procedimento non ci sono dubbi che l'attività esecutiva degli amministratori si concretizzerà nella nuova sottoposizione all'assemblea dello stesso bilancio di esercizio che, non presentando vizi di contenuto, non necessita di alcuna correzione, ma solamente

di un nuovo e corretto *iter* formativo ⁽²⁸¹⁾.

Qualora, invece, il vizio riguardi il contenuto del bilancio di esercizio, l'attività dell'organo amministrativo dovrà necessariamente concretizzarsi in un'attività diversa che, come si vedrà, potrà essere: (i) di correzione ed integrazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale l'invalidità è stata dichiarata, (ii) di rifacimento del bilancio viziato, (iii) di correzione ed integrazione di tutti i bilanci successivi a quello invalido che abbiano eventualmente risentito di tale invalidità.

La valutazione dell'attività che deve essere posta in attuazione della sentenza che riconosca l'invalidità del bilancio di esercizio rientra nell'assoluta discrezionalità dell'organo amministrativo che assumerà, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti che riterrà opportuni per allineare la realtà materiale alla realtà giuridica violata ⁽²⁸²⁾.

È pacifico, infatti, che la sentenza, al fine di preservare l'autonomia privata dei soci

⁽²⁸¹⁾ Si ritiene che la medesima conclusione possa essere raggiunta anche con riferimento alle ipotesi di nullità della delibera di approvazione del bilancio, diverse dall'illiceità dell'oggetto, ossia per i casi di mancanza del verbale o della convocazione ai sensi del primo comma dell'art. 2379 cod. civ.

⁽²⁸²⁾ In relazione al contenuto e alla portata degli obblighi gravanti sugli amministratori, si ritiene che l'obbligo di assumere i provvedimenti conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione investe non solo gli organi menzionati dall'art. 2377, settimo comma, cod. civ., ma anche, nei limiti delle rispettive competenze, gli altri organi sociali, compresa l'assemblea. Cfr. MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari* (2006), p. 266 ss. e SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141, secondo cui "oltre a produrre responsabilità risarcitorie dei componenti gli organi menzionati nella disposizione (e, per quanto di ragione, dei sindaci), giustifica l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 cod. civ. e, quando la mancata assunzione dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia dell'invalidità si traduce nella ripetuta inattività dell'assemblea nonostante essa sia stata convocata, determina lo scioglimento della società per impossibilità del funzionamento dell'assemblea, nonché la responsabilità dei soci che con il loro voto hanno impedito l'assunzione della delibera con la quale dovevano essere adottati i provvedimenti conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione, se nei loro confronti siano ravvisabili gli estremi dell'abuso del diritto di voto" ⁽²⁸²⁾.

e la discrezionalità gestionale degli amministratori, non possa imporre l'adozione di determinate e specifiche misure ovvero intervenire direttamente sulla delibera impugnata o sui rapporti giuridici ad essa dipendenti, ma può spingersi unicamente ad indirizzare in negativo la futura attività che la società dovrà porre in essere in conseguenza della pronuncia dell'invalidità ⁽²⁸³⁾. Come è stato sostenuto, “*risulta estraneo al nostro ordinamento un “apparato rimediabile con funzione anche positiva” che consenta al giudice di intervenire direttamente sulla delibera impugnata [...] Addirittura è dubbio che, pur in presenza di una domanda di parte, il giudice possa individuare il contenuto obbligatorio dei “conseguenti provvedimenti” demandati dalla legge agli amministratori?*” ⁽²⁸⁴⁾.

Anche con riferimento al caso dell'invalidità della delibera di bilancio è principio pacifico che la sentenza che accoglie l'impugnativa del bilancio per vizi attinenti al suo contenuto non possa indicare specifiche variazioni da apportare al bilancio ⁽²⁸⁵⁾. Tale impostazione è volta nella sostanza ad evitare il pericolo del c.d. “bilancio giudiziale”, ovvero sia il bilancio redatto secondo criteri stabiliti da un giudice in una sentenza che accerti l'invalidità della delibera di approvazione di un bilancio ⁽²⁸⁶⁾. Non vi è dunque “il

⁽²⁸³⁾ MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari* (2006), cit., p. 244 ss.; VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, cit., p. 442 ss.; SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141; SANZO, *Invalidità delle deliberazioni dell'assemblea per azioni*, cit., p. 441; PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., p. 70 ss.; in questo senso CAVALLI, BERTELOTTI, SPIOTTA, *Assemblea e amministratori*, cit., p. 362 e in giurisprudenza Cassazione, 17 dicembre 1990, n. 11966.

⁽²⁸⁴⁾ Così GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 339. Nello stesso senso, CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 692.

⁽²⁸⁵⁾ Cfr., ad esempio, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 456 s.; FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contr. e impr.*, 2010, p. 489.

⁽²⁸⁶⁾ In questo senso si veda SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere*

diritto all'adozione di una certa misura [...] come avviene per il soggetto vittorioso nell'azione di annullamento del contratto. Il vincitore del giudizio ha un diritto a che si provveda in modo legittimo e conforme alle regole che presiedono all'azione dell'organizzazione" (287).

Tuttavia, il fatto che la sentenza non indichi le specifiche attività che la società deve porre in essere per uniformarsi alla decisione potrebbe lasciare aperta la possibilità di manovre ostruzionistiche degli amministratori o dei soci di maggioranza che, in mancanza di precise indicazioni, potrebbero tenere comportamenti che impediscano il ripristino della legalità. In questo caso, pertanto, non resterà che impugnare nuovamente la delibera assunta da relativi organi per conformarsi al giudicato – entro i limiti previsti dalla legge – con un inevitabile allungamento dei tempi (288).

Alla luce di quanto precede, sembra corretto condividere la tesi secondo cui gli amministratori *“debbano attivarsi nelle forme e con le modalità che lo specifico contesto concreto suggerirà come opportune per consentirne [Ndr. la pronuncia di invalidità] la piena attuazione”* (289).

assembleari, cit., p. 141 che evoca il contributo di FERRI, *Arriveremo al bilancio giudiziale?*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, II, p. 410 ss., commentando criticamente Tribunale di Milano, 30 maggio 1977 che tese ad *“introdurre per la prima volta in Italia il bilancio giudiziale, un bilancio cioè redatto, per quanto riguarda le poste che sono state ritenute illegittime e che hanno importato la dichiarazione di nullità della deliberazione assembleare di approvazione, secondo i criteri stabiliti dal giudice”*. Con la riforma tale principio non risulta sia stato superato ed, infatti, anche quando si permette un'ingerenza del giudice nell'attività sociale, la si limita a meri suggerimenti: così, nell'art. 2378, cod. civ., è prevista la possibilità per il giudice di esperire il tentativo di conciliazione *“suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata”*, o all'art. 2479 *ter*, cod. civ., si prevede la possibilità per il giudice di *“assegnare un termine [...] per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità”*. In questo senso cfr. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 340.

(287) Così MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari* (1998), cit., p. 246.

(288) SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141; PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., p. 70 ss.

(289) SANZO, *Invalidità delle deliberazioni dell'assemblea per azioni*, cit., p. 441. Si evidenzia inoltre che

Inoltre, i provvedimenti degli amministratori “dovranno (contribuire a) realizzare quell'equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori e degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi che la legge delega fissava come obiettivo di fondo [...] e che, in tema di invalidità delle delibere, si traduceva nel “contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale” (art. 4, comma 7, lett. b., l. 3.10.2001, n. 366)”⁽²⁹⁰⁾.

Resta pertanto da capire quali possano essere i “conseguenti provvedimenti” che gli amministratori per uniformarsi ad una sentenza passata in giudicato che dichiara la nullità della delibera di approvazione del bilancio per vizi di contenuto. In altri termini, occorre valutare se, in conseguenza della pronuncia giudiziale, sia necessario rifare il bilancio viziato e tutti i successivi che dell'invalidità abbiano risentito, oppure se, soprattutto alla luce della nuova disciplina, sia sufficiente tenerne conto della sentenza soltanto nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità.

Come anticipato, prima della riforma del 2003, l'orientamento dominante ricollegava gli effetti della sentenza dichiarativa della nullità dell'approvazione del bilancio

alcuni Autori (SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141; e MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari (1998)*, cit., p. 266 ss.) ritengono che l'obbligo di assumere i provvedimenti conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione investe non solo gli organi menzionati dall'art. 2377, settimo comma, cod. civ., ma anche, nei limiti delle rispettive competenze, gli altri organi sociali, compresa l'assemblea. È stato quindi sostenuto che la violazione dell'obbligo, “oltre a produrre responsabilità risarcitorie dei componenti gli organi menzionati nella disposizione (e, per quanto di ragione, dei sindaci), giustifica l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 cod. civ. e, quando la mancata assunzione dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia dell'invalidità si traduce nella ripetuta inattività dell'assemblea nonostante essa sia stata convocata, determina lo scioglimento della società per impossibilità del funzionamento dell'assemblea, nonché la responsabilità dei soci che con il loro voto hanno impedito l'assunzione della delibera con la quale dovevano essere adottati i provvedimenti conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione, se nei loro confronti siano ravvisabili gli estremi dell'abuso del diritto di voto” (Così SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141 che si rifa a Meo).

⁽²⁹⁰⁾ PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., p. 70 ss.

a quelli propri di ogni dichiarazione di nullità di un atto giuridico ⁽²⁹¹⁾: si faceva quindi riferimento al principio generale della “caducazione a cascata” delle delibere di una società, a partire da quella dichiarata invalida, in applicazione del principio di retroattività della sentenza di annullamento previsto in materia di contratti ⁽²⁹²⁾. Con riferimento specifico alle conseguenze della sentenza che dichiara la nullità della delibera di approvazione del bilancio, si era quindi concordi nel ritenere che gli amministratori dovessero rifare il bilancio dichiarato invalido, depositarlo nel registro delle imprese insieme ai bilanci degli esercizi successivi, nel caso in cui l’invalidità del primo comportasse l’invalidità anche dei secondi.

Considerate le gravi conseguenze pratiche ricondotte all’attribuzione di un pieno effetto ripristinatorio della situazione anteriore alla delibera dichiarata invalida, la dottrina ha cominciato ad interpretare in modo più restrittivo gli effetti delle sentenze che accolgono l’impugnazione di deliberazioni assembleari ⁽²⁹³⁾, escludendo la retroattività di

⁽²⁹¹⁾ Si rimanda in particolare a COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., pp. 237-238 ove ampi riferimenti alla giurisprudenza nella nota 450; ID., *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 954.

⁽²⁹²⁾ Sul tema generale della retroattività delle sentenze dichiarative dell’invalidità di una delibera sociale si rimanda ai seguenti significativi precedenti, Corte d’Appello di Milano, 31 gennaio 2003, in *Giur. comm.* 2003, 5, p. 612, con nota di Spiotta, secondo cui “*le delibere assembleari, una volta divenuta definitiva la pronuncia di annullamento, devono considerarsi come mai validamente approvate, il che impone alla società di adottare nuovamente sia le delibere annullate, sia quelle successive travolte dagli effetti del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e di adempiere “ex novo” gli obblighi di legge previsti per ciascuna delibera*”; Tribunale di Ancona, 18 gennaio 2002, in *Giur. comm.*, 2003, II, p. 246 ss., con nota critica di Ginevra; Cassazione, 23 marzo 2004, n. 5740, in *Foro it.*, 2004, I, p. 3121; Cassazione 2 dicembre 2005, n. 26258. Cfr. in dottrina CHIAPPETTA, *Commento all’art. 2377 cod. civ.*, cit., p. 290; BERTOLOTTI, *L’invalidità della deliberazione*, in *Assemblea e amministratori*, a cura di Cavalli – Bertolotti – Spiotta, Torino, 2013, p. 362. RORDORF, *Impugnazione delle delibere assembleari e consiliari*, in *Società*, 1992, p. 1207, secondo cui “*l’ultima parte 2377.7 si pone nello stesso solco della regola generale stabilita in tema di annullamento dei contratti dall’art. 1445 cod. civ.*”.

⁽²⁹³⁾ MEO, *Gli effetti dell’invalidità delle deliberazioni assembleari*, (1998), cit., pp. 247-276; PISANI

tali effetti e la propagazione degli stessi a cascata sugli atti successivi alla delibera impugnata ⁽²⁹⁴⁾. Tale dottrina, in particolare, sosteneva che la deliberazione assembleare, inserendosi in una sequenza procedimentale ha un valore organizzativo, rispetto al quale la natura negoziale della delibera passa in secondo piano o addirittura viene meno ⁽²⁹⁵⁾.

Il legislatore è espressamente intervenuto con la riforma del 2003 con il fine di realizzare quell'equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori e degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi che la legge delega fissava come obiettivo di fondo e che, in tema di invalidità delle delibere, si traduceva nel “*contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale*” (art. 4, comma 7, lett. b., l. 3.10.2001, n. 366). Pertanto, anche al fine di limitare l'effetto ripristinatorio della sentenza che pronunzia l'invalidità o addirittura di impedire che si giunga alla pronunzia della sentenza, il legislatore della riforma ha individuato alcune specifiche eccezioni, relativamente alle quali ha ritenuto più forte l'urgenza di evitare turbative della funzionalità e della certezza dell'attività sociale ⁽²⁹⁶⁾. Come già anticipato, tra tali eccezioni si inserisce anche la nuova

MASSAMORMILE, *Statuti speciali di nullità ed illegalità delle delibere assembleari di s.p.a.*, in *Giur. it.*, 2003, p. 400 ss. Cfr. anche SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141 e GINEVRA, Nota a Tribunale di Ancona, 18 gennaio 2002, in *Giur. comm.*, 2003, II, p. 246 ss.

- ⁽²⁹⁴⁾ VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, p. 448 ss.
- ⁽²⁹⁵⁾ Per questo modo di intendere le deliberazioni assembleari cfr. già FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano, 1976, richiamato da SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141, nota 15.
- ⁽²⁹⁶⁾ Si fa riferimento, oltre alla nuova formulazione dell'art. 2434-*bis* cod. civ. oggetto della presente trattazione, alle modifiche introdotte agli artt. 2433, comma 4, 2433-*bis*, settimo comma, cod. civ. sui dividendi e sugli acconti sui dividendi riscossi in buona fede, sotto il secondo profilo agli artt. 2379-*ter*, comma 2, 2500-*bis*, 2504-*quater* e 2506-*ter*, comma 5, cod. civ., che dettano clausole di sbarramento alla pronuncia dell'invalidità, rispettivamente, in materia di: aumento e riduzione ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. del capitale sociale, nonché emissione di obbligazioni nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; trasformazione; fusione;

formulazione dell'art. 2434-*bis* cod. civ. (297).

Si può sostenere quindi che si è assistito ad un arretramento della tutela reale degli effetti dell'invalidità delle deliberazioni: sembra quindi inverosimile, a parere della più recente dottrina e come del resto era già stato sostenuto prima della riforma, che l'esecuzione della dichiarazione giudiziale dell'invalidità possa operare attraverso il ripristino della situazione *quo ante*, dal momento che “una tutela di tipo reale è sempre [o quasi sempre] destinata a cedere il passo a fronte di situazioni che coinvolgano una vasta ed indeterminata gamma di interessi di terzi” (298).

scissione.

- (297) Si veda COTTINO, *Dal “vecchio” al “nuovo” diritto azionario: con qualche avviso ai naviganti*, in *Giur. Comm.*, 2013, p. 5, secondo cui “La disposizione [Ndr. l'art. 2434-*bis* cod. civ.] offre un buon ombrello protettivo alla continuità dell'attività gestoria. In effetti si sentiva il bisogno di un intervento che ponesse un limite all'incertezza gravante sulla sorte della situazione contabile della società a causa dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità e quindi del rischio che sulle società pendesse la permanente spada di Damocle di invalidazioni a catena”.
- (298) Così RORDORF, *Impugnazione dei deliberati assembleari e consiliari*, in *Società*, 1992, p. 1201 e MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari* (2006), cit., p. 201 ss. Nello stesso senso, PISANI MASSAMORMILE, *Invalidità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., p. 72, secondo cui “l'esecuzione della dichiarazione giudiziale dell'invalidità non può operare mercè il ripristino della situazione *quo ante*, ma solo *ex nunc*, mercè rimedi che tengano conto della situazione di chi ha confidato nella delibera; e contribuisce ad appannare la affermata realtà di questa sanzione”. Secondo BERIOLOTTI, *L'invalidità della deliberazione*, cit., p. 364: “parlare di necessaria eliminazione degli effetti di una delibera annullata si rivelerebbe assai problematico quando quelli direttamente prodotti da una delibera si fossero già consumati e fossero divenuti irreversibili; al punto che il rischio di una futura sentenza produttiva di effetti simili potrebbe paralizzare l'azione degli amministratori, essendo loro dovere non eseguire una deliberazione invalida”. Nello stesso senso, SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, cit., p. 141 il quale evidenzia che la riforma del 2003 non abbia di fatto introdotto nel nostro ordinamento strumenti nuovi (quali la nomina di commissari *ad acta*, riconvocazioni *inssu iudicis*, ordini di modifica, ecc.) al fine di assicurare un'efficacia reale della sentenza che dichiara invalida una delibera societaria. In proposito, l'Autore ritiene che “appare però ragionevole ammettere la possibilità che il giudice intervenga sul contenuto della delibera impugnata quando, date le caratteristiche del vizio, l'incidenza dell'eliminazione dello stesso sul procedimento di formazione della deliberazione sia determinabile senza ledere la libertà imprenditoriale della società. È questo, ad esempio, il caso in cui il giudice si limita ad una semplice operazione aritmetica di scomputo dei voti di cui ha accertato l'invalidità, perché espressi in violazione del divieto di votare o perché potenzialmente pregiudizievole per la società e provenienti da soci in conflitto di interessi”.

Alla luce di quanto precede e a seguito dell'introduzione del terzo comma dell'art. 2434-*bis* cod. civ. secondo cui “*il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa*”, l'atteggiamento della dottrina è mutato ⁽²⁹⁹⁾.

In particolare, secondo una prima interpretazione, che sembra essere prevalente, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza contenente la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio, gli amministratori devono tenere conto degli effetti della sentenza esclusivamente ai fini della redazione del bilancio in corso di approvazione, ma gli stessi non sono tenuti a predisporre un nuovo bilancio, sostitutivo di quello dichiarato nullo e nel quale sono stati eliminati i profili di illegittimità individuati dalla sentenza. A tale orientamento si contrappone una diversa opinione, autorevolmente sostenuta in dottrina.

(A) Il primo orientamento che esclude la redazione da parte degli amministratori del bilancio dichiarato invalido

In base a tale primo orientamento, il bilancio invalido non viene sostituito, così come restano stabili i bilanci approvati nelle more della sentenza, i quali non vanno modificati. Il bilancio che deve tener conto della pronuncia giudiziale di nullità è solo il

⁽²⁹⁹⁾ Si veda a riguardo MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, (2006), cit., par. 7, il quale ha sostenuto che “*percepisce la declaratoria di invalidità come atto che, riguardato nella prospettiva dell'impresa societaria, ha implicazioni gestionali e, come gli altri, in applicazione degli principio di competenza deve essere rilevato esclusivamente nel periodo in cui si produce, senza rilievo della stabilità e della validità dei bilanci intermedi e di tutte le delibere societarie in essi contenute*”.

bilancio successivo ad essa ⁽³⁰⁰⁾.

Tale impostazione si fonda su un'interpretazione letterale dell'art. 2434-*bis*, terzo comma, cod. civ. e sulla considerazione che, nel vigore della precedente disciplina, in cui gli amministratori erano pacificamente tenuti a predisporre un nuovo progetto di bilancio (e, se necessario, anche dei bilanci successivi), tale adempimento si rivelava particolarmente oneroso dal punto di vista procedurale, ma di dubbia utilità pratica visto che giungeva ad anni di distanza dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiva il bilancio invalidato.

Per quanto riguarda il comportamento che in concreto la norma impone agli

⁽³⁰⁰⁾ Sono di questo avviso ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Padova, 2003, p. 103 ss., definito dal Prof. Colombo come uno dei più autorevoli componenti della Commissione Vietti, secondo cui “*si comprende [...] che in realtà la sentenza con cui si accoglie l'impugnativa nei confronti di una deliberazione di approvazione del bilancio non tanto possa significare una sua eliminazione “retroattiva”, quanto la necessità che in un nuovo bilancio si eliminino i profili di illegittimità ravvisati dal giudice: nuovo bilancio che però dovrà essere redatto con riferimento alla situazione economica della società al momento della sua redazione (e cioè al termine del secondo esercizio)*”; SPAGNUOLO, *Commento all'art. 2434-bis*, cit., p. 859, secondo cui “*la formulazione letterale della norma in termini ampi (“tenere conto”) sembra obbligare gli amministratori a redigere il nuovo bilancio (successivamente alla sentenza) non solo con le necessarie correzioni imposte dalla pronuncia giudiziale intervenuta, dando così esecuzione a questa [...] ma anche tenendo conto della consequenziale incidenza di questa sui bilanci medio termine approvati non impugnati, trasponendo nel nuovo documento, da sottoporre all'approvazione, la somma delle differenze patrimoniali in ipotesi emergenti dal bilancio impugnato, come corretto, e da quelli successivi non sottoposti ad impugnativa*”; GENOVESE, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 2006, pp. 245-246; BUSSOLETTI, *Commento all'art. 2434-bis*, cit., p. 1090: “*la disposizione in commento, nel fare riferimento al bilancio dell'esercizio in corso, sembra escludere una retroattività degli impegni gravanti sugli amministratori*”; QUATTROCCHIO, *Commento all'art. 2434-bis*, cit., p. 1373: “*la norma [il terzo comma dell'art. 2434-bis] deve essere intesa nel senso che il bilancio d'esercizio successivo a quello la cui deliberazione sia stata dichiarata invalida debba riportare le correzioni discendenti dalla pronuncia di invalidità. Orviamente soltanto nel caso in cui l'invalidità sia stata originata da vizi di contenuto*”; CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 691 ss.: “[il terzo comma della disposizione in commento] *ha quale effetto quello di circoscrivere l'obbligo di attivazione degli amministratori, chiarendo che esso riguarda solo il bilancio dell'ultimo esercizio, e non, come si riteneva nel vigore della previgente disciplina tutti i bilanci che fossero succeduti a quello colpito dalla pronuncia di invalidità*”. A parere di GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 364 gli amministratori avrebbero il compito di “*recepire le ragioni poste a fondamento della sentenza di invalidità sin dal primo bilancio utile, a prescindere dalla circostanza che si tratti di quello preso in considerazione, letteralmente, dall'art. 2434-bis cod. civ.*”.

amministratori, come anticipato, si ritiene che essi non siano vincolati ad una determinata condotta, ma “de[bbano] valutare in quale modo le poste colpite dalla pronuncia di invalidità continuino a risentire della iniziale irregolarità” (301) e, quindi, scegliere discrezionalmente i rimedi da adottare, sempre sotto la propria responsabilità. In particolare, si dovrà redigere il nuovo bilancio non solo con le necessarie correzioni imposte dalla pronuncia giudiziale intervenuta, ma anche tenendo conto della consequenziale incidenza di questa sui bilanci *medio termine* approvati non impugnati, trasponendo nel nuovo documento, da sottoporre all’approvazione, la somma delle differenze patrimoniali in ipotesi emergenti dal bilancio impugnato, come corretto, e da quelli successivi non sottoposti ad impugnativa (302). Ad esempio, qualora la pronuncia abbia riguardato violazioni del principio di chiarezza, gli obblighi degli amministratori potranno concretizzarsi nel fornire chiarimenti adeguati ed esaurienti nella nota integrativa, salvo casi particolari da valutare in maniera specifica. Sarà invece necessaria una vera e propria rettifica delle voci del bilancio con riguardo alle quali si è pronunciata la sentenza nel caso di violazione dei principi di veridicità e correttezza (303).

In ogni caso, tuttavia, si deve tener presente che il trascorrere del tempo esplica notevoli effetti sugli obblighi imposti agli amministratori a seguito di una dichiarazione di invalidità di bilancio. La situazione patrimoniale può essere radicalmente mutata così che l'imprecisione preesistente può essere non più rilevante, o il cespite oggetto di erronea

(301) Così CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 691.

(302) SPAGNUOLO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 859. Sul tema v. *infra*, paragrafo 3.2.

(303) Così CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 694. Sul tema v. *infra*, paragrafo 3.2.

valutazione può esser stato alienato ed il corrispettivo correttamente contabilizzato o la sua valutazione riveduta ⁽³⁰⁴⁾.

(B) *Il secondo orientamento che impone la redazione di un nuovo bilancio in sostituzione di quello viziato*

Secondo un opposto orientamento – autorevolmente sostenuto ⁽³⁰⁵⁾ – a norma del terzo comma dell’art. 2434-*bis* cod. civ. gli amministratori della società, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza contenente la declaratoria di nullità di un bilancio, sono tenuti a sottoporre all’assemblea un nuovo progetto di bilancio che andrà a sostituire il bilancio invalido. Nel nuovo bilancio si dovranno eliminare i profili di illegittimità individuati nella sentenza che tale nullità ha dichiarato, il tutto con “*stime e giudizi [...] riportati all’anno di riferimento, cioè alle notizie possedute – o possedibili – con riguardo alle poste*

⁽³⁰⁴⁾ Gli esempi sono tratti da CORRADO, *Commento all’art. 2434-bis*, cit., p. 694, nota 111.

⁽³⁰⁵⁾ Si veda, COLOMBO, *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 963 secondo cui “*letta senza il pregiudizio di volere trovare, anche nel comma 3 dell’art. 2434-bis, una <innovazione limitativa> degli effetti tradizionali della dichiarazione di nullità, la disposizione in esame finisce così per avere un significato esattamente opposto a quello attribuitole dall’opinione corrente: fermo restando l’obbligo degli amministratori di rifare il bilancio dichiarato irregolare e di rifare (ovviamente limitatamente alle poste interessate dalla sentenza) i bilanci successivi sui quali l’irregolarità di quello si è ripercossa, l’obbligo di prendere i provvedimenti conseguenti viene esteso, dal comma 3, fino a ricomprendervi l’obbligo di aderire, nel bilancio in cui al comma 3 [ossia il bilancio in corso di approvazione nel momento in cui diviene definitiva la sentenza contenente la declaratoria di nullità del bilancio della società] ai principi enunciati in sentenza*”; VILLATA, *I limiti oggettivi del giudicato in Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, cit.; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, cit., p. 479; SALAFIA, *La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*, in *Società*, 2008, 553; LOLLÌ, *Commento all’art. 2434-bis*, cit., p. 1437; GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 361, secondo cui “*la declaratoria di nullità della delibera con cui l’assemblea abbia approvato un bilancio ne comporterà la caducazione e obbligherà gli amministratori a riavviare il procedimento previsto dagli artt. 2429 ss. cod. civ., per sostituire il bilancio dichiarato invalido con uno nuovo, conforme alla legge*”.

modificate [nel momento in cui il bilancio annullato è stato redatto n.d.r.]” (306).

Tali autori, in particolare, si sono interrogati sull’*“efficacia della sentenza per saltus”* che lascerebbe intatti i bilanci scorretti, ma imporrebbe di modificare solo l’ultimo bilancio e, pur non potendo escludere che tale interpretazione *“corrisponda a ciò che intendevano stabilire alcuni degli artefici della riforma”*, si è osservato tuttavia che essa non è sorretta da una *ratio* convincente (307). In primo luogo perché *“si pone in così plateale contrasto con i comunemente ricevuti principi in tema di effetto delle sentenze di nullità da rendere poco credibile che una novità così sconvolgente sia stata introdotta nel sistema senza una riga di motivazione nella Relazione al decreto delegato”* (308). Infatti, a parere di tale dottrina, è sempre stato pacifico che l’invalidazione abbia funzione *“demolitoria”*, pertanto all’eliminazione dell’atto viziato dovrà far seguito la nuova formazione di un atto dello stesso tipo, senza vizi. In secondo luogo, perché gli inconvenienti pratici legati alla riscrittura del bilancio viziato denunciati dalla dottrina maggioritaria sono ritenuti meno gravosi di quanto sembri (309).

Tale più rigorosa interpretazione – che obbliga gli amministratori a redigere nuovamente il bilancio viziato – si basa sul presupposto che la funzione del bilancio non è

(306) Così COLOMBO, *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 963.

(307) COLOMBO, *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 963, nota 54 e p. 964 che fa, in particolare, riferimento al contributo di ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, cit., p. 103 ss.

(308) COLOMBO, *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 964.

(309) Cfr. COLOMBO, *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., p. 957, secondo cui *“si tratta di un gonfiamento del problema per drammatizzarne l’importanza: in realtà, se è stata impugnata (con successo) solo la voce «brevetti», solo di una corretta iscrizione di questa voce gli amministratori devono (di regola) occuparsi nel «rifare il bilancio»*” e p. 967 ss. per un raffronto puntuale fra gli inconvenienti che l’interpretazione maggioritaria eliminerebbe e quelli che, viceversa, produrrebbe.

meramente organizzativa, ma anche informativa, dovendo quindi gli amministratori fornire al mercato un'informazione corretta e trasparente sull'evoluzione patrimoniale, economica e finanziaria della società ⁽³¹⁰⁾. In altri termini, poiché il bilancio svolge una funzione informativa, “*si deve escludere che la disposizione consenta agli amministratori di limitare il proprio intervento al primo bilancio successivo alla declaratoria di nullità*” ⁽³¹¹⁾, anche in virtù del fatto che l'art. 2434-*bis*, terzo comma, cod. civ. non consente di derogare al principio generale in base al quale dal registro delle imprese deve risultare una serie ininterrotta di bilanci di esercizio, in modo da fornire una rappresentazione continuativa della sua situazione patrimoniale e finanziaria e di consentire a chiunque di monitorarne l'andamento economico ⁽³¹²⁾.

Trattandosi poi di ricostruire il bilancio impugnato, pare corretto ritenere che le valutazioni debbano essere effettuate ponendosi nell'ottica di allora (ossia redigendo il bilancio nello stesso modo in cui sarebbe dovuto risultare nella versione originaria), ma senza togliere che nella relazione di accompagnamento si possano aggiungere commenti utili a fornire una lettura unitaria di tutti i bilanci, congiungendo idealmente il bilancio

⁽³¹⁰⁾ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., p. 479, nota 69; GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 366. Questo principio è affermato anche in giurisprudenza da Cassazione, SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27: “*Il bilancio non ha soltanto la funzione di misurare gli utili e le perdite di esercizio ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere*”; Cassazione, 3 settembre 1996, n. 8048: “*La funzione del bilancio non è solo quella di misurare gli utili e le perdite d'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato in genere tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere*”. Per ulteriori considerazioni, v. *supra*, paragrafo 2.3.1.

⁽³¹¹⁾ GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 366.

⁽³¹²⁾ GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., pp. 365-366.

impugnato (riscritto) con quello redatto successivamente ⁽³¹³⁾.

La giurisprudenza – formatasi tuttavia anteriormente alla riforma del 2003 – sembra accogliere la tesi appena descritta secondo cui la declaratoria di invalidità della delibera di approvazione del bilancio comporta la sua conseguente necessaria rielaborazione attraverso la sostituzione del bilancio invalido con un “nuovo bilancio” nel quale siano apportate le dovute correzioni ⁽³¹⁴⁾.

⁽³¹³⁾ Come osservato da GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 367, infatti, non si vede l'utilità di “occultare dati conosciuti a posteriori, fingendo di ignorarli”.

⁽³¹⁴⁾ Cassazione, 24 dicembre 2004, n. 23976, secondo cui: “L’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione della sua aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, potendo invece nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira”; Tribunale di Napoli, 5 aprile 2004, secondo cui: “Il socio possiede un interesse concreto ed attuale ad impugnare un bilancio per vizi derivati da un precedente bilancio già impugnato, al quale il primo è legato dal principio di continuità, fintanto che tali vizi non siano stati effettivamente rimossi con la compilazione ed approvazione di un nuovo bilancio”. In motivazione: “È evidente, poi, che la controversia concernente la validità della delibera di approvazione del bilancio di società di capitali dà luogo ad un giudizio al quale consegue, in caso di accoglimento della domanda, la necessità della redazione di un nuovo bilancio”. Cassazione, 30 marzo 1995, n. 3774, secondo cui “L’azionista ha interesse ad impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio poco chiaro o con dati erronei o incompleti sulla consistenza patrimoniale e sull’efficacia economica della società quando tale violazione del suo diritto alla completezza dell’informazione lo induca o possa indurlo in errore sul valore della sua partecipazione azionaria”; Cassazione, 3 settembre 1996, n. 8048: “[...] proprio per la già rilevata funzione informativa del bilancio, l’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare. Quell’interesse, invece, ben può nascere dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni – destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”; Tribunale di Milano, 4 dicembre 1986, secondo cui: “Premesso che esiste un diritto del socio al rispetto del principio di chiarezza e precisione del bilancio, qualora questi denunci la violazione di detto principio, ma con riferimento a vizi «derivati», richiamando le censure già mosse ai bilanci precedenti (per le quali pendono separati giudizi) ed invocando il principio della continuità dei bilanci, deve

In particolare, nella più recente pronuncia che ci consta sul tema, la Corte di Cassazione, rifacendosi alle premesse della sentenza delle Sezioni Unite del 21 febbraio 2000, n. 27 – secondo cui “*il bilancio non ha soltanto la funzione di misurare gli utili e le perdite di esercizio ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere*” – deduce che “*attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente*” il socio può ottenere tutte le informazioni, destinate a riflettersi anche sul valore della singola partecipazione, che ai sensi di legge il bilancio dovrebbe offrirgli ⁽³¹⁵⁾.

3.1.4 ...*(segue) e dei bilanci successivi a quello invalido*

Prima della riforma si discuteva se l’invalidità di un bilancio si ripercuotesse automaticamente su quelli successivi.

La giurisprudenza prevalente sosteneva l’automatica trasmissione del vizio, in ragione del principio di continuità che vale ad unire i bilanci che si susseguono nel tempo ⁽³¹⁶⁾. La dottrina e una giurisprudenza minoritaria escludevano, viceversa, tale legame, sulla base del diverso assunto che si trattasse di un legame meramente contabile,

dichiararsi insussistente il diritto all’impugnazione, dato che il disposto dell’art. 2377, 3° comma, cod. civ., sicuramente estendibile alle ipotesi di nullità, comporta che una volta pronunciata l’invalidità di una delibera di approvazione del bilancio, gli amministratori devono prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità e, quindi, non solo il loro obbligo di redigere un nuovo bilancio ma anche di adottare tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi”; Tribunale di Milano, 2 dicembre 1982, secondo cui: “A seguito della pronuncia di nullità della delibera di approvazione del bilancio sorge negli amministratori l’obbligo di predisporre un nuovo progetto di bilancio; il tribunale non può, nel dichiarare la nullità, dettare i criteri ai quali costoro dovranno attenersi?”.

⁽³¹⁵⁾ Cassazione, 24 dicembre 2004, n. 23976.

⁽³¹⁶⁾ Si veda Cassazione, 16 dicembre 1982, n. 6943, secondo cui “*il falso rilevato in un bilancio influenza e si trasmette ai bilanci successivi fino alla dimostrazione, con le opportune poste contabili, della eliminazione delle ragioni di non veridicità*”.

conservando ogni bilancio la propria autonomia giuridica correlata all'autonomia del singolo esercizio sociale ⁽³¹⁷⁾.

Sostenere la trasmissibilità dei vizi da un bilancio al successivo, comportava che dalla dichiarazione di invalidità del primo derivava l'obbligo di rifare quel bilancio e tutti quelli successivi che dell'invalidità avessero risentito, perché, soprattutto ai fini del rispetto del principio di continuità, non poteva interrompersi la serie continua dei bilanci. Era proprio per le difficoltà che una tale pronuncia determinava, che la giurisprudenza aveva cercato di ridurre quanto più possibile le impugnazioni, circoscrivendo l'interesse rilevante ai fini del riconoscimento della legittimazione ad impugnare ⁽³¹⁸⁾.

Non si può tuttavia ignorare che con la riforma del 2003, il nuovo art. 2434-*bis* cod. civ. prescrive espressamente che dell'invalidità si tenga conto nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità. Da tale disposizione, una parte della dottrina ⁽³¹⁹⁾ – che si inserisce nel filone interpretativo secondo il quale gli

⁽³¹⁷⁾ SASSO, *Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*, in *Giur. Comm.*, 1984, II, p. 732 (nota critica a Cassazione, 16 dicembre 1982, n. 6943) il quale, contrariamente a quanto disposto dalla Cassazione, vede nel principio di continuità un mero criterio contabile; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari (1998)*, cit., p. 290; BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 302.

⁽³¹⁸⁾ Cfr. Tribunale di Milano, 4 luglio 1974, in *Riv. dir. comm.*, II, 1975, p. 155 in cui si afferma la necessità di un interesse attuale e concreto all'azione, interesse che sarebbe esclusivamente quello di natura patrimoniale, senza considerazione dell'eventuale valore autonomo del bilancio, quale strumento informativo per i soci e per i terzi. La sentenza è commentata da un Autore (LIBONATI, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'invalidità*), che critica la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Milano, della funzione informativa del bilancio e, di conseguenza, afferma la rilevanza di un interesse anche non necessariamente patrimoniale. Per ulteriori riferimenti alla tematica, si rinvia al precedente paragrafo 2.3.2.

⁽³¹⁹⁾ Tra i tanti CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, cit., p. 691 ss.; SPAGNUOLO, *Commento all'art. 2434-bis*, cit., p. 858; BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 163;

amministratori, a seguito della pronuncia di invalidità del bilancio, debbano limitare il proprio intervento al bilancio di esercizio nel corso del quale l'invalidità è pronunciata – ha tratto il significato che il legislatore, in ossequio alle esigenze di stabilità cui è ispirata la riforma, abbia voluto, in rottura con il passato, prescrivere l'irretroattività della pronuncia invalidativa del bilancio, portando al limite massimo la valenza organizzativa e la stabilizzazione della delibera, a discapito della funzione informativa dello stesso.

Parimenti, anche alcuni autori – che si collocano all'interno del filone interpretativo che sostiene che gli amministratori siano tenuti, ai sensi dell'art. 2434-bis, terzo comma, cod. civ., a sostituire il bilancio invalido con un altro bilancio – ritengono che non si dovranno “rifare” e “sostituire” i bilanci intermedi (e, quindi, approvati dall'assemblea successivamente al bilancio dichiarato nullo), nemmeno con riferimento alle sole poste di bilancio ritenute illegittime dalla sentenza che ha annullato il predetto bilancio ⁽³²⁰⁾. Gli amministratori potranno, infatti, limitarsi a riscrivere il bilancio impugnato e a tener conto della sentenza nella redazione del bilancio immediatamente

BUSSOLETTI, *Commento all'art. 2434-bis*, cit., p. 1090; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari (2006)*, cit., p. 304.

⁽³²⁰⁾ In tal senso VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, cit., p. 474, il quale precisa che “Ogni delibera è autonoma, per cui risultano fuori luogo quelle sentenze già viste [tutte anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2003] che addirittura escludono l'ammissibilità dell'impugnazione e ammettono la possibilità per gli amministratori di intervenire sui bilanci successivi – quasi che il giudicato si estendesse a delibere non oggetto di giudizio – ed appare quindi necessaria un'autonoma impugnativa. Il ritenere che la sentenza di impugnazione della prima delibera abbia anche effetti sui bilanci successivi, per il medio dell'obbligo degli amministratori di rettificare i bilanci degli esercizi posteriori sembra a chi scrive errato”. L'Autore nel ricollegare l'obbligo di “correzione” di detti bilanci intermedi all'avvenuta impugnazione degli stessi, precisa che: “la sentenza di annullamento accerta con l'efficacia di cui all'art. 2909 cod. civ. l'illegittimità intervenuta e si pone quindi come regola iuris per i futuri comportamenti della società: in questo senso la delibera successiva [ossia la delibera di approvazione del bilancio intermedio] si troverà ad essere preiudicata. Il giudice in altri termini non potrà esaminare nuovamente i medesimi vizi della deliberazione posteriore ma dovrà far riferimento al contenuto della sentenza allorquando individua una regola da applicare nel caso concreto, a meno che, ovviamente non siano dedotti fatti nuovi che rendano legittimo il contenuto deliberativo precedentemente censurato”.

successivo alla sua emanazione, senza dover riavviare l'*iter* di approvazione dei bilanci intermedi che non siano stati autonomamente impugnati ⁽³²¹⁾.

Coerentemente con quanto precede, è possibile evidenziare che il noto principio di continuità dei bilanci non impone che l'invalidità di un bilancio si propaghi automaticamente al bilancio successivo. Infatti, il collegamento che sussiste tra bilanci di anni consecutivi non comporta in automatico che, dichiarato invalido il primo, debbano essere dichiarati invalidi anche i successivi. Accanto al principio di continuità dei bilanci occorre, infatti, ricordare il principio dell'autonomia giuridica delle singole deliberazioni di approvazione di ognuno dei consecutivi bilanci di esercizio ⁽³²²⁾.

Per di più, consolidata giurisprudenza ritiene che coloro che hanno fatto valere determinate pretese di invalidità di una deliberazione di approvazione di un bilancio, non soltanto non hanno l'onere di impugnare tutti i bilanci successivi, fino alla definitività della sentenza, ma nemmeno avrebbero il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all'adempimento di quanto imposto dall'art. 2377, settimo comma, cod. civ., diventa concreta e attuale unicamente nel momento in cui le denunciate invalidità sono state

⁽³²¹⁾ GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, cit., p. 368 ss. il quale, tuttavia, sottolinea che, qualora il bilancio successivo alla declaratoria di nullità sia ancora impugnabile, gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti alla sua impugnazione. L'Autore, inoltre, si chiede se gli amministratori e i soci, pur non essendovi obbligati e qualora siano scaduti i termini per proporre l'impugnazione, abbiano la possibilità di riavviare l'*iter* di approvazione anche dei bilanci intermedi non autonomamente impugnati. A parere dell'Autore è da preferire una risposta positiva a tale interrogativo anche alla luce del potere dell'assemblea di sostituire le proprie deliberazioni valide o invalide, salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita (ai sensi dell'art. 2377, nono comma, cod. civ.).

⁽³²²⁾ In tal senso cfr., tra le altre, Cassazione, 31 maggio 1966 n. 1450, in *Giur. It.*, 1967, I, 1, col. 937 ss.; Tribunale di Milano, 8 ottobre 1970, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, col. 416 ss., nonché le già citate pronunce del Tribunale di Milano, 18 febbraio 1993 e Tribunale di Milano, 19 maggio 1994.

definitivamente accertate in sede giudiziale ⁽³²³⁾.

Ne consegue che, dovendo ogni bilancio essere approvato sulla base di valutazioni effettuate al momento della sua redazione e tenendo conto di eventi successivi che possano avere una influenza su dette valutazioni, proprio per “*rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*”, ai sensi dell'art. 2423, secondo comma, cod. civ., la validità di ciascun bilancio deve essere valutata indipendentemente da quella del bilancio che l'ha preceduto.

Si registra tuttavia un'autorevole opinione contraria secondo cui la sostituzione dei bilanci intermedi, come quella del bilancio dichiarato nullo, deve essere posta in essere dagli amministratori solo “*quando ciò sia necessario*” per essere le poste di bilancio dichiarate nulle dalla predetta sentenza ancora iscritte nei bilanci intermedi ovvero nel bilancio in corso di approvazione nel momento in cui tale sentenza passa in giudicato. Il che significa che gli amministratori dovranno intervenire limitatamente sulle poste di bilancio dichiarate nulle e sempre che tali interventi siano ancora attuali perché le irregolarità su cui gli amministratori sono tenuti ad intervenire non siano già state eliminate ⁽³²⁴⁾. Si

⁽³²³⁾ Cfr., in particolare, Tribunale di Milano, 4 dicembre 1986, in *Società*, 1986, p. 412 ss.; Tribunale di Milano, 21 dicembre 1987, in *Società*, 1987, p. 1041 ss.; Tribunale di Milano, 16 giugno 1988, in *Società*, 1988, p. 1144 ss. In dottrina si veda SASSO, *Le società per azioni*, 3, *Il bilancio*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1986 p. 21 ss. che afferma che “*il collegamento contabile non giustifica una invalidità riflessa secondo lo schema valido per i negozi collegati. Ogni delibera di approvazione del bilancio è un atto giuridicamente autonomo alla fine di ogni esercizio, in sede di redazione gli amministratori debbono tenere conto dei principi di chiarezza e di precisione, e tale progetto, dovrà essere sottoposto al controllo e all'approvazione dell'assemblea. Tutto ciò implica che violazione nella suddivisione delle poste e nei criteri di valutazione debbono essere controllati autonomamente rispetto ad ogni bilancio*” e CORRADO, *Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001, p. 1156 ss.

⁽³²⁴⁾ Ed infatti: “*L'idea [...] che far cadere (e rifare) un bilancio implichi sempre far cadere come un castello di carta,*

pensi, ad esempio, ai vizi relativi alla veridicità del bilancio che generalmente si riverberano su tutti i bilanci successivi (o almeno su tutti i bilanci fino a quello nel quale la rettifica viene effettuata): l'incorretta valutazione di un bene, ad esempio, permanerebbe infatti in tutti i bilanci successivi che tengano conto di tale falsa valutazione fino al momento in cui non si proceda alla rilevazione dell'errore e, quindi, ad una esatta valutazione del bene.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sembra ragionevole preferire un'interpretazione che tenga maggiormente in considerazione la funzione e la valenza informativa del bilancio di esercizio e che rispetti il principio di continuità, essenziale ai fini dell'assolvimento della funzione di rendiconto della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società. Se la correzione relativa ai fatti contenuti nel bilancio viziato e nei successivi avviene solo con una rettifica del bilancio e della relativa nota integrativa dell'ultimo esercizio sociale, senza che nessun riferimento possa trarsi dai bilanci passati, diventa difficile sostenere che il bilancio non rettificato conservi la sua valenza informativa dell'andamento dinamico della gestione.

Il principio di continuità postula, infatti, che ogni bilancio trovi il proprio

una <serie> di bilanci va ridimensionata. Se si tratta di errata quantificazione o classificazione di una posta dell'attivo circolante o di una passività di non lunga durata, l'errata quantificazione o classificazione troverà ben presto il suo rimedio <automatico> nel semplice fatto che, nel primo o nel secondo esercizio successivo [a quello a cui si riferisce il bilancio dichiarato nullo n.d.r] la merce viene venduta o il credito viene incassato o il debito pagato, o il fondo rischi di trasforma in debito di ammontare certo (in tutti questi casi la posta erroneamente stimata viene sostituita da una posta numeraria, non soggetta a stima). La ripercussione dell'errore su una lunga serie di bilanci si produce quasi solo per le erronee valutazioni (o ammortamenti) di immobilizzazioni", così COLOMBO, L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003, cit., p. 955; nello stesso senso, SALAFIA, La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, cit., p. 555.

antecedente contabile nel bilancio precedente e costituisca, al tempo stesso, antecedente del successivo, in modo da rendere possibile una valutazione compiuta delle prospettive future della gestione sociale ⁽³²⁵⁾. Non garantire tale continuità influirebbe notevolmente sulla valenza informativa del bilancio che, oltre a fotografare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ad una certa data, letto congiuntamente ai bilanci degli esercizi precedenti e successivi, assolve una funzione informativa anche di tipo “dinamico”. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto estraneo alla compagine sociale, interessato a valutare le potenzialità finanziarie ed economiche della società, estragga tutti i bilanci di quella società fino ad una certa data al fine di poter valutare l'andamento della gestione (e non soltanto il risultato del singolo esercizio sociale). In questo caso, non intervenire su tutti i bilanci, che dell'invalidità hanno risentito, potrebbe pregiudicare la corretta informazione dei terzi ai fini dell'emersione di un danno che trova causa in un bilancio successivo a quello dichiarato invalido, ma su cui il vizio si è riflesso, e che senza quell'attività di correzione non emergerebbe facilmente.

Inoltre, anche ai fini del principio di chiarezza del bilancio, l'interesse dell'impugnante potrebbe non essere tutelato fino in fondo se gli amministratori decidessero di intervenire esclusivamente sul bilancio viziato. Utilizzando le parole della Cassazione ⁽³²⁶⁾, infatti, il rispetto del principio di chiarezza postula la necessità di dare evidenza nel bilancio “*non solo delle informazioni che attengono ai dati conclusivi, ma anche delle*

⁽³²⁵⁾ Cfr. SALAFIA, *La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 555, secondo cui il rispetto del principio di continuità richiede necessariamente l'obbligo di sostituire il bilancio dichiarato invalido, colmando quel vuoto nella serie continua dei bilanci creatosi con la pronuncia giudiziaria.

⁽³²⁶⁾ Cfr. la più volte citata sentenza della Cassazione, 21 febbraio 2000, n. 27.

singole poste e al modo della loro formazione, in guisa che il lettore sia messo in grado di ripercorrere l'iter logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, e sia messo in condizioni di conoscere [...] i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo". Ai fini del rispetto del principio di chiarezza non pare quindi sufficiente un intervento limitato solo sull'ultimo bilancio.

Tale conclusione sembra altresì confermata dalle indicazioni contenute nel principio contabile OIC n. 29 ⁽³²⁷⁾. In ogni caso, è importante considerare che la valutazione dell'attività da porre in essere spetta all'assoluta discrezionalità degli amministratori i quali assumeranno i "conseguenti provvedimenti" sotto la propria responsabilità. Tale attività, pertanto, potrà variare secondo le circostanze concrete (tipologia e rilevanza dei vizi) e degli interessi di volta in volta coinvolti.

3.2 Le conseguenze "contabili" dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio

3.2.1 La disciplina prevista dai principi contabili nazionali

Al fine delle valutazioni contenute nella presente ricerca, occorre considerare il rapporto tra la normativa civilistica e i principi contabili (nazionali ed internazionali) con riferimento alle attività che gli amministratori devono porre in essere a seguito di una pronuncia che dichiara l'invalidità del bilancio di esercizio. Le riflessioni che seguono devono necessariamente riguardare in maniera distinta le società che redigono il bilancio

⁽³²⁷⁾ V. *infra*, paragrafo 3.2.1.

sulla base delle norme codicistiche (e che applicano i principi contabili nazionali) e le società che sono invece tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali.

Partendo dall'analisi dei principi contabili nazionali, occorre evidenziare che, come noto, tali principi costituiscono regole tecniche aventi funzione integrativa, interpretativa e, a volte, sostitutiva – limitatamente all'ipotesi del ricorso alla deroga di cui all'art. 2423, ultimo comma, cod. civ. – delle norme di legge previste in materia di bilancio di esercizio⁽³²⁸⁾. In altri termini, tali principi rappresentano regole tecniche vincolanti, nei limiti in cui essi corrispondano alle finalità ed ai principi della legge in materia di redazione

⁽³²⁸⁾ Cfr., *ex multis*, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 210 ss.; CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 879 ss.; SCOGNAMIGLIO, *L'adozione dei principi LAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile* (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006), Milano, 2007; FORTUNATO, *Bilancio e contabilità*, cit., p. 181; VERNA, *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, in *Giur. Comm.*, 2000, p. 147 che sostiene che "Il bilancio è rimasto tuttavia disciplinato da due tipi di norme, giuridiche e tecniche. I due tipi di norme, sul piano della cogenza, si pongono evidentemente su piani del tutto diversi, ma con riferimento all'oggetto esse si presentano complementari: le norme tecniche sono, come si è detto, al servizio delle norme giuridiche. Il rapporto fra le due norme si suole esemplificare facendo riferimento all'art. 2224, a termini del quale il prestatore deve procedere "all'esecuzione dell'opera [...] a regola d'arte". La legge non individua tale regola lasciandone l'individuazione alle singole tecniche o scienze che governano l'opera commissionata. Così, se oggetto del contratto è la fornitura di una sedia, essa sarà a regola d'arte se il prestatore avrà eseguito l'opera applicando le regole della falegnameria ed eventualmente la tecnica dell'intarsio, a seconda del particolare contenuto del contratto medesimo. Se, invece, deve essere redatto un bilancio, dovranno essere rispettate le norme di legge e quelle della ragioneria. Spesso, infatti, le norme di legge in tema di bilanci fanno uso di termini tecnici, che sottendono concetti in tutto o in parte ignoti alla scienza giuridica". Di recente in dottrina v. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Società*, 2013, p. 269 ove ampi riferimenti a tale tematica. In giurisprudenza, Corte d'Appello di Torino, 8 agosto 2007, in *Società*, 2008, p. 869 ss., dove si legge "le poste di bilancio devono essere valutate nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 2423, 2423 bis cod. civ., opportunamente integrati ed interpretati dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionale (LAS)" e Tribunale di Prato, 25 settembre 2012, in *Società*, 2013, p. 269, secondo cui "l'elaborazione dei principi contabili da parte degli organismi di contabilità nazionali (OIC) e internazionali (IASB) assicura pertanto un punto di riferimento tecnico-oggettivo, utilizzabile anche in sede di sindacato giurisdizionale sulla corretta redazione del bilancio di esercizio ed è tale da consentire un'uniformità applicativa delle norme civilistiche". Pertanto i principi contabili assumono una funzione complementare delle norme civilistiche e la loro applicazione nella redazione del bilancio "consente di tendere ad un'uniformità applicativa dei parametri normativi di cui agli artt. 2423 ss. cod. civ.".

del bilancio, alle quali rimangono in ogni caso subordinate ⁽³²⁹⁾. Di conseguenza, l'approvazione e la pubblicazione dei principi contabili per opera di organismi tecnici, seppure autorevoli, non viene considerata di per sé sufficiente a garantirne la correttezza: il redattore del bilancio, ed eventualmente il giudice, non sono esonerati dall'obbligo di verificare la conformità dei principi contabili alle norme giuridiche vigenti ⁽³³⁰⁾.

È il principio contabile nazionale OIC n. 29 che indica le modalità di correzione degli errori in bilancio. Tale principio definisce l'errore come una *“impropria o mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento”* ⁽³³¹⁾. Gli errori possono consistere in interpretazione scorrette di fatti, errori di calcolo, negligenza nel raccogliere tutte le informazioni e i dati necessari per un corretto trattamento contabile.

Il principio contabile in esame distingue, in base al loro effetto sui bilanci, errori determinanti da errori non determinanti. In particolare *“sono definiti errori determinanti quegli errori che abbiano un effetto talmente rilevante sui bilanci su cui essi sono stati commessi che i bilanci*

⁽³²⁹⁾ Utilizzando le parole del principio contabile OIC 11 *“In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice. La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti. Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire: – i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore; – i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge; – i criteri da adottare nei casi definiti “eccezionali” dall’art. 2423 del codice civile; – gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio”*.

⁽³³⁰⁾ COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 210 ss. In giurisprudenza, si veda Tribunale di Milano, 19 settembre 1983, secondo cui la funzione dei principi contabili è *“quella di ausilio per interpretare e dare concretezza ed attualità alle norme vigenti in materia” anche se non possono porsi accanto o addirittura contro la norma di legge”*.

⁽³³¹⁾ Cfr. OIC n.29, § C.II.a.

medesimi non possano più essere considerati attendibili? (332). Il principio contabile non fornisce un'esemplificazione di quali possano essere gli errori determinanti. Data l'estrema varietà delle possibili fattispecie, si limita a stabilire che tale valutazione sulla rilevanza dell'errore dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso (333), precisando infine che un criterio per poter definire determinante un errore *“sta nello stabilire se, a causa del medesimo errore, si possa arrecare pregiudizio a coloro che hanno interesse al bilancio dell'impresa”*.

In via generale, in caso di errori determinanti il principio contabile individua tre possibili modalità di correzione (334): (i) la rettifica dell'importo delle riserve esistenti (335); (ii) l'imputazione della correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in corso; e (iii) la correzione dei bilanci degli esercizi precedenti.

Con riferimento alla modalità di correzione individuata *sub* (ii), privilegiando il principio di conservazione dei bilanci, i principi contabili prevedono che gli errori dei bilanci degli esercizi precedenti debbano essere imputati al conto economico dell'esercizio in corso con *“rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall'errore, [e] con*

(332) Cfr. OIC n. 29, § C.II.c

(333) In particolare il § C.II.c precisa che *“possono aversi errori che, pur non essendo determinanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo determinanti di per sé, lo divengono a causa delle diverse conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi. Ad esempio, un semplice errore di calcolo relativamente modesto commesso nella iscrizione in bilancio di valori liquidi superiori al reale (di per sé non determinante sul bilancio) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un minimo ammontare di liquidità sia una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti effetti economici per l'impresa”*.

(334) Sulle conseguenze fiscali dell'applicazione di tali metodi di correzione, si rinvia alla recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013.

(335) Nella presente trattazione non ci si occuperà di tale modalità di correzione, in quanto lo stesso principio contabile la considera *“non percorribile”*. Cfr. OIC n. 29, § C.IV.b.1.

contropartita alla voce «proventi e oneri straordinari – componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti»⁽³³⁶⁾. Tale metodo di rettifica è applicabile sia agli errori non determinanti sia agli errori determinanti. In quest'ultimo caso, inoltre, se la rilevanza della rettifica è particolarmente significativa, potrà essere necessaria la sua rilevazione in un'apposita sottovoce della voce «proventi e oneri straordinari»⁽³³⁷⁾.

La nota integrativa dovrà poi evidenziare: (i) la natura dell'errore commesso; (ii) l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente e l'ammontare della correzione che sarebbe stata necessaria per gli esercizi precedenti ai quali si riferiscono gli errori compiuti; (iii) il fatto che i dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi non siano stati oggetto di correzione⁽³³⁸⁾. Nei casi in cui la rettifica necessaria per correggere l'errore commesso negli esercizi precedenti abbia effetto rilevante e/o si rifletta su una pluralità di voci del bilancio, in allegato, nella nota integrativa gli amministratori dovranno redigere il bilancio relativo all'esercizio o agli esercizi precedenti corretti e presentarli come un "pro-forma"⁽³³⁹⁾. Si precisa al riguardo che, anche nei casi di errori determinati che si ripercuotano sui bilanci di esercizio, non è mai ammessa la rettifica dei dati comparativi, a meno che il bilancio dell'esercizio precedente non venga

⁽³³⁶⁾ Cfr. OIC n. 29, § C.IV.a con riferimento agli errori non determinanti e § C.IV.b.2 con riferimento agli errori determinati.

⁽³³⁷⁾ Cfr. OIC n. 29, § C.IV.b.2.

⁽³³⁸⁾ OIC n. 29, § C.V.b. Per gli errori non determinanti, invece, il § C.V.a prevede la facoltà per i redattori del bilancio di fornire all'interno della nota integrativa le informazioni puntuali circa le eventuali correzioni apportate nel corso dell'esercizio per errori rilevati su bilanci di esercizi precedenti.

⁽³³⁹⁾ Cfr. OIC n. 29, § C.IV.b.2, secondo cui *“nei casi in cui la rettifica necessaria per correggere l'errore commesso negli esercizi precedenti abbia effetto rilevante e/o si rifletta su una pluralità di voci del bilancio [...] dovrà essere fornito in allegato alla nota integrativa il bilancio precedente corretto come pro-forma”*.

nuovamente presentato all'assemblea per l'approvazione dei soci ⁽³⁴⁰⁾.

È importante tuttavia rilevare che nel caso di errori determinanti “*tali da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio*” il principio contabile nazionale prevede in maniera espressa che la correzione dell'errore commesso possa avvenire solamente “*attraverso il rifacimento del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore, nonché, per il principio di continuità dei bilanci, di quelli successivi sui quali l'errore iniziale produca i suoi effetti*” ⁽³⁴¹⁾.

Pertanto, con riferimento ai provvedimenti che gli amministratori devono porre in essere a seguito di una pronuncia giudiziale che sancisca l'annullabilità o la nullità della delibera di approvazione di un bilancio di un determinato esercizio, il principio contabile nazionale sembra avvalorare quella tesi interpretativa del terzo comma dell'art. 2434-*bis* cod. civ. ⁽³⁴²⁾, secondo cui gli amministratori dovranno: (i) apportare le necessarie “correzioni” alle poste di bilancio dichiarate nulle che risultino ancora iscritte nel bilancio in corso di approvazione e nella misura in cui tali correzione siano ancora attuali, sulla base di stime e di giudizi che tengano conto dei fatti conosciuti e conoscibili nel momento in cui la stima viene effettuata; (ii) rifare il bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore; e (iii) tenere conto della consequenziale incidenza della sentenza sui bilanci medio termine approvati, rifacendo quei bilanci sui quali l'errore iniziale produca eventualmente i

⁽³⁴⁰⁾ In questo senso PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali. Analogie e Differenze IFRS, US GAAP e Principi Italiani*, Torino, 2003 p. 25. Cfr. anche OIC n. 29, § C.III.

⁽³⁴¹⁾ Cfr. OIC n. 29, § C.IV.b.3.

⁽³⁴²⁾ V., *supra*, paragrafo 3.1.3.

suoi effetti. I bilanci così modificati e rifatti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Alla luce di quanto precede, pare possibile sostenere che la disciplina contenuta nei principi contabili integri quella prevista dal codice civile che, come visto, rimette all'attività degli amministratori il compito di adeguare la realtà materiale alla realtà giuridica in conseguenza del venir meno degli effetti della delibera o della dichiarazione che gli effetti non si sono mai prodotti.

Il principio contabile, infatti, sembra specificare le modalità attuative che gli amministratori devono utilizzare a seguito di una sentenza che dichiara la nullità del bilancio. La mancanza di una norma di legge sulla riapprovazione del bilancio viziato e dei bilanci successivi lascia, quindi, spazio all'integrazione non cogente dei principi contabili in quanto applicabili. Del resto, come visto nei precedenti paragrafi ⁽³⁴³⁾, l'art. 2434-*bis* cod. civ., nel prescrivere che *“il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”*, non sembra dettare una deroga all'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'invalidità del bilancio. Certamente il contenuto positivo della norma prescrive che dell'invalidità se ne tenga conto nel bilancio da approvare, ma non sembra altrettanto così certo che tale disposizione implichi la non necessità di fare un nuovo bilancio in sostituzione di quello viziato e i bilanci successivi su cui si producano gli effetti degli errori del bilancio invalido o, tantomeno, che l'organo amministrativo sia esentato da tale obbligo.

⁽³⁴³⁾ V. *supra*, paragrafo 3.1.3.

È indubbio che l'attività dell'organo amministrativo muterà a seconda del vizio riscontrato nella sentenza. Ci si porrà il problema del rispetto del principio di continuità solo qualora il vizio abbia effettivamente interessato le risultanze del bilancio e, in particolare, se abbia influito sul risultato di esercizio (determinando la rappresentazione di un maggior utile o, viceversa, di una minore perdita) o ne abbia intaccato la veridicità pur senza modificare il risultato di esercizio (si pensi, ad esempio, all'errata classificazione di una posta del passivo, ovvero all'iscrizione di un ricavo straordinario nelle componenti ordinarie di reddito).

3.2.2 *La disciplina prevista dai principi contabili internazionali*

Diverso, invece, appare l'approccio seguito dai principi contabili internazionali.

Come è noto, i principi contabili internazionali sono entrati a far parte dell'ordinamento europeo e, quindi, italiano dopo che la Commissione europea, mediante la comunicazione al Consiglio e al Parlamento n. 359 del 13 giugno 2000 (*"EU financial Reporting Strategy: the way forward"*), ha indicato l'adeguamento dell'informativa finanziaria ed il miglioramento della comparabilità dei conti quali presupposti per la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari nell'ambito dell'Unione Europea.

In particolare, in conformità a tale obiettivo, l'art. 4 del regolamento comunitario 1606/2002 ha imposto la redazione secondo i principi IAS/IFRS del bilancio consolidato delle società quotate ed ha rimesso alla discrezionalità degli Stati membri l'estensione di tale disposizione alle altre categorie di società. Con la legge comunitaria n. 306/2003 e, soprattutto, con il successivo D. Lgs. 58/2005, il legislatore italiano ha previsto l'obbligo,

per le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi, le banche e gli enti finanziari vigilati, di redigere i conti consolidati e quelli d'esercizio secondo i principi IAS/IFRS ⁽³⁴⁴⁾. Infine, per tutte le altre società – ad eccezione di quelle che possono optare per il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis* cod. civ. – è stato stabilito che possano aderire su base volontaria ai principi internazionali ⁽³⁴⁵⁾.

Si ritiene che i principi contabili internazionali perseguano un diverso obiettivo rispetto ai principi contabili nazionali, in quanto svolgono un ruolo “*prevalentemente informativo e mirano a fornire agli investitori (attuali e potenziali) le informazioni necessarie affinché essi possano adottare le proprie scelte consapevolmente*” ⁽³⁴⁶⁾. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.

⁽³⁴⁴⁾ Per le imprese assicurative, invece, il legislatore ha scelto di adottare i documenti contabili internazionali solo per il bilancio consolidato, tuttavia, se una società che svolge attività assicurativa è quotata, ma non fa parte di un gruppo rappresentato in un bilancio consolidato, è tenuta a redigere il bilancio d'esercizio osservando gli IAS/IFRS.

⁽³⁴⁵⁾ Cfr. in argomento, BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Società*, 2013, p. 269; STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Obbligazioni e Bilancio, Commentario alla riforma delle società*, cit., p. 321; ID, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010, 2-3, p. 395; RACUGNO, *Sulla struttura del bilancio e sui criteri di valutazione secondo i principi contabili internazionali*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, p. 132; FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo)*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 5; CISI, *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate, Codice civile o IFRS?*, Milano, 2008.

⁽³⁴⁶⁾ BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, cit., p. 269, secondo cui “*l'intervento di cui al D.Lgs. n. 38/2005 comporta la modifica della funzione del bilancio di esercizio, sottolineando, in particolare, che tale documento deve servire a parecchi utilizzatori (investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, pubblico in generale) nel processo di decisione economica. Un bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS presta attenzione soprattutto alla configurazione della situazione patrimoniale piuttosto che alla determinazione del risultato di esercizio e ciò perché l'informazione di bilancio deve, da un lato, lasciar trasparire la capacità della società di generare flussi finanziari in futuro, il grado di solvibilità e di liquidità della società, la capacità di far fronte agli impegni assunti; dall'altro, illustrare la situazione finanziaria [...] per individuare le esigenze di finanziamento degli esercizi a venire [...] Dal conto economico deve essere possibile trarre informazioni sulla redditività della società e sulla sua capacità di generare reddito, impiegando le risorse di cui dispone e quelle delle quali entrerà in possesso in futuro. I principi IAS vogliono prima di tutto evidenziare il valore effettivo dell'impresa e per questo usano il fair value quale fondamentale criterio valutativo, perché esso mostra il valore corrente del patrimonio sociale e impongono o*

38/2005 è derivata l'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema normativo diverso rispetto al sistema contabile previsto dal codice civile, come integrato dai principi contabili nazionali. Tali sistemi contabili, pur perseguendo il medesimo obiettivo (ossia quello di far conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società), arrivano a rappresentazioni patrimoniali e reddituali diverse, anche se nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta ⁽³⁴⁷⁾.

Alla luce delle considerazioni che precedono, diversamente da quanto sopra rilevato con riferimento ai principi contabili nazionali, per i principi IAS/IFRS non pare corretto parlare di funzione interpretativa-integrativa. Infatti, in virtù del D. Lgs. n. 38/2005, i principi contabili internazionali fanno parte del nostro ordinamento giuridico: essi sono ad ogni effetto norme giuridiche e non solo regole tecniche aventi funzione equiparabile a quella assoluta dai principi contabili nazionali ⁽³⁴⁸⁾.

Fatta tale doverosa premessa, occorre analizzare la disciplina prevista dallo IAS n. 8 in relazione alla modalità di correzione degli errori nel bilancio di esercizio delle società che, su base facoltativa o obbligatoria, applicano i principi contabili internazionali.

La definizione di errore contenuta nel citato principio contabile è più ampia rispetto a quella contenuta nell'OIC n. 29. In particolare, ai sensi del § 5 dello IAS n. 8,

consentono la rilevazione di utili non ancora realizzati?. Nello stesso senso, STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., p. 342 ss., e RACUGNO, *Sulla struttura del bilancio e sui criteri di valutazione secondo i principi contabili internazionali*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, p. 132.

⁽³⁴⁷⁾ Cfr. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, cit., p. 269.

⁽³⁴⁸⁾ Cfr. STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., p. 374.

“gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erraneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all’emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi”.

Il principio contabile internazionale precisa che gli errori possono essere commessi in fase di rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Essi sono “rilevanti” quando, individualmente o nel complesso, possono influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio ⁽³⁴⁹⁾. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore valutata a seconda delle circostanze. Ai fini dell’applicazione dello IAS n. 8 rilevano, altresì, gli errori che – benché non rilevanti – siano commessi *“intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità”* ⁽³⁵⁰⁾.

Più in particolare, la correzione degli errori può consistere in una correzione retroattiva ovvero, quanto ciò *“non sia fattibile”* ⁽³⁵¹⁾, in una correzione prospettica. A

⁽³⁴⁹⁾ Secondo quanto prevede il quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio, § 25, richiamato dallo IAS n. 8, § 6, *“si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e degli aspetti contabili e la volontà a esaminare l’informazione con normale diligenza”.*

⁽³⁵⁰⁾ Cfr. IAS n. 8, § 41.

⁽³⁵¹⁾ Secondo il § 5 dello IAS n. 8, l’espressione *“non fattibile”* ha il seguente significato: *“applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o determinare retroattivamente un valore per correggere un errore se: (a) gli effetti*

differenza del principio contabile OIC n. 29, tali metodi di correzione sono individuati senza entrare nello specifico della patologia che eventualmente possa determinarsi nel caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio ⁽³⁵²⁾.

Nel primo caso, qualora gli errori commessi in un determinato bilancio vengano rilevati successivamente alla sua pubblicazione, a differenza di quanto previsto dai principi contabili nazionali, *“tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell’informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo”*. Le correzioni devono determinare nuovamente *“gli importi comparativi per l’esercizio/gli esercizi precedenti”* e *“i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato”* ⁽³⁵³⁾, *“fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato ovvero l’effetto cumulativo dell’errore”* ⁽³⁵⁴⁾. In questa ipotesi, si prevede che la correzione di un errore di un esercizio precedente non incida sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto; conseguentemente la rettifica per la correzione dell’errore viene imputata nello stato patrimoniale.

dell'applicazione retroattiva o della determinazione retroattiva dei valori non sono determinabili; (b) l'applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l'intento della direzione aziendale in quell'esercizio; o (c) l'applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che: (i) forniscono prove di circostanze che esistevano alla/e data/e in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati; e (ii) sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente furono autorizzati alla pubblicazione da altre informazioni?”

⁽³⁵²⁾ Così D’AURIA, *Principi contabili internazionali e invalidità della delibera di approvazione del bilancio nel diritto della contabilità delle imprese*, in AA.VV., *Diritto della contabilità e delle imprese e principi contabili internazionali*, a cura di Bocconi, 2009, p. 280.

⁽³⁵³⁾ Cfr. IAS n. 8, § 42.

⁽³⁵⁴⁾ Cfr. IAS n. 8, § 43.

La correzione retroattiva implica che venga effettuata una nuova stima, alla data originaria dell'iscrizione delle operazioni interessate dall'errore ⁽³⁵⁵⁾. In considerazione del fatto che tra la data in cui l'errore è individuato e quella di originaria iscrizione delle operazioni che ne sono influenzate generalmente trascorre del tempo, conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina con riferimento all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2434-*bis* cod. civ. ⁽³⁵⁶⁾, nella correzione di un errore non è mai ammesso l'impiego di informazioni conosciute in esercizi successivi a quello dell'originaria valutazione per effettuare una nuova stima iniziale dell'operazione ⁽³⁵⁷⁾.

Come è stato precisato dalla dottrina aziendalistica ⁽³⁵⁸⁾, la correzione retroattiva può essere di tipo completo o limitato. Nel primo caso, i valori di informativa comparativa sono corretti in modo analitico. In estrema sintesi, immaginando che si debba approvare il bilancio relativo all'esercizio T₅ – che quindi contenga l'informazione comparativa relativa all'esercizio T₄ – e che gli errori siano presenti a partire dal bilancio T₁, si dovrà procedere come segue:

- (i) per la parte di errore che influenza i valori degli esercizi precedenti non più inclusi nell'informativa comparativa (T₁, T₂, T₃), dovrà essere effettuata una correzione dei

⁽³⁵⁵⁾ Cfr. IAS n. 8, § 42.

⁽³⁵⁶⁾ Cfr. *supra*, paragrafo 3.1.3(B).

⁽³⁵⁷⁾ Cfr. IAS n. 8, § 53.

⁽³⁵⁸⁾ SCAGNELLI, *LAS n. 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, in AA.VV., *LAS/IFRS*, a cura di Dezzani – Biancone – Busso, Milano, 2009, p. 245 ss.

- saldi di apertura di attività/passività con contropartita le componenti di patrimonio netto per l'esercizio più remoto incluso nell'informativa comparativa (T₄) ⁽³⁵⁹⁾;
- (ii) per la parte di errore che influenza i valori degli esercizi che sono inclusi nell'informativa comparativa (T₄): dovrà essere effettuata una correzione analitica dei valori presentati nell'informativa comparativa come se l'errore non fosse mai stato compiuto;
 - (iii) se vi è un'influenza sui valori dell'esercizio in chiusura (T₅), la correzione dovrà riguardare direttamente le operazioni contabili interessate.

Nel secondo caso (correzione retroattiva limitata), la rettifica dei valori di informativa comparativa è tralasciata e la correzione è apportata ai valori di apertura del primo bilancio autorizzato alla pubblicazione (T₅). Questo caso si presenta quando non è "fattibile" stabilire l'influenza dell'errore sull'esercizio di informativa comparativa e sugli altri esercizi precedenti. In particolare, la correzione avviene nel seguente modo:

- (i) per la parte di errore che influenza i valori degli esercizi precedenti (T₁, T₂, T₃, T₄), la correzione dovrà riguardare i saldi di apertura di attività/passività con contropartita le componenti di patrimonio netto dell'esercizio in chiusura (T₅);
- (ii) se vi è un'influenza sui valori dell'esercizio in chiusura (T₅), la correzione dovrà riguardare direttamente le operazioni contabili interessate.

⁽³⁵⁹⁾ Lo IAS n. 1, § 39 precisa che nel bilancio di esercizio in chiusura, nel caso di correzione retroattiva di un errore, l'informativa è ampliata includendo anche i valori di apertura dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente.

Diversamente, nel caso in cui la correzione retroattiva “non sia fattibile” (perché non risulta possibile determinare gli effetti specifici dell’errore nell’esercizio interessato, ovvero gli effetti cumulati dell’errore degli esercizi precedenti) ⁽³⁶⁰⁾, lo IAS n. 8 permette di correggere l’errore “*a partire dalla prima data utile*”. In tale caso la rilevazione della correzione transita nel conto economico in luogo della rettifica delle componenti di apertura del patrimonio netto ⁽³⁶¹⁾. Nella precedente versione dello IAS n. 8, la correzione prospettica rappresentava un’alternativa alla correzione retroattiva. Tuttavia occorre segnalare che in alcuni Paesi la correzione prospettica non è consentita ⁽³⁶²⁾.

Infine, il paragrafo § 49 dello IAS n. 8 prevede che nell’attività di correzione debbano fornirsi le seguenti informazioni circa: (i) la natura dell’errore; (ii) per ogni esercizio precedente presentato (nei limiti in cui ciò sia fattibile), l’importo della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata e all’inizio del primo esercizio precedente presentato; (iii) se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e

⁽³⁶⁰⁾ In particolare, come già precisato, la correzione retroattiva non è fattibile nei seguenti casi: “(a) *gli effetti dell’applicazione retroattiva o della determinazione retroattiva dei valori non sono determinabili; (b) l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l’intento della direzione aziendale in quell’esercizio; o (c) l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che: (i) forniscono prove di circostanze che esistevano alla/e data/e in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati; e (ii) sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente furono autorizzati alla pubblicazione da altre informazioni?*”.

⁽³⁶¹⁾ SCAGNELLI, *IAS n. 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, cit., p. 248 ss. Cfr. principio contabile IAS n. 8, § 47. Sulle conseguenze fiscali dell’applicazione di un metodo di correzione piuttosto che un altro si rinvia alla recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013.

⁽³⁶²⁾ Si fa in particolare riferimento agli Stati Uniti, v. § 25 dello SFAS 154, e alla Gran Bretagna, v. § 63 del FRS 3.

una descrizione di come e da quando l'errore è stato corretto.

È possibile dunque ritenere che, al fine di porre rimedio agli errori individuati in una sentenza che dichiari la nullità del bilancio di esercizio, il redattore sarà tenuto a rispettare le disposizioni dello IAS n. 8, privilegiando una correzione degli errori di tipo retroattivo e, nel caso in cui ciò “non sia fattibile”, indicando le specifiche ragioni che non permettono di farlo. Tuttavia, a differenza di quanto espressamente previsto dai principi contabili nazionali, lo IAS n. 8 si limita a prevedere che le correzioni vengano effettuate esclusivamente “*nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la scoperta*” degli errori anche se potranno riguardare le risultanze (importi comparativi ovvero saldi di apertura) derivanti dai bilanci degli esercizi precedenti. Ciò, pertanto, non determinerebbe un obbligo per gli amministratori di rifare (e, conseguentemente, per l'assemblea di riapprovare) i bilanci interessati dalla correzione degli errori.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto discusso nelle pagine che precedono, sembra possibile concludere che, non prevedendo la legge una specifica attività ripristinatoria a seguito della pronuncia di invalidità, la decisione sulle modalità di esecuzione del giudicato è rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo, che dovrà agire nel rispetto delle regole tecnico-contabili individuate rispettivamente dai principi contabili nazionali e internazionali.

Come visto, infatti, anche dopo la riforma, il nostro ordinamento non consente al giudice di intervenire direttamente sul contenuto del bilancio che deve essere redatto e approvato in luogo di quello invalidato dalla pronuncia giudiziale, ovvero sui rapporti giuridici da questo dipendenti. Gli amministratori assumeranno, quindi, i “conseguenti provvedimenti” sotto la propria responsabilità: del resto, le parti del bilancio che sono chiamati a correggere costituiscono errori relativi ad attività proprie che, pertanto, a maggior ragione, sono rimesse alla loro competenza. La scelta in concreto dei provvedimenti conseguenti alla sentenza di invalidità dipenderà, tra le altre cose, dalle specifiche circostanze della singola fattispecie, dalle modifiche da apportare al bilancio viziato e dalle ripercussioni che tali vizi hanno eventualmente avuto sui successivi bilanci. Come visto, diverse sono le indicazioni che vengono dalla dottrina ovvero dai principi contabili nazionali e da quelli internazionali. In particolare, con specifico riferimento a questi ultimi, mentre il principio contabile nazionale sembra avvalorare quella tesi interpretativa secondo cui, ai sensi del terzo comma dell'art. 2434-*bis* cod. civ., gli amministratori sono tenuti a rifare il bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso

L'errore e a tenere conto della consequenziale incidenza della sentenza sui bilanci successivamente approvati (rifacendo quei bilanci sui quali l'errore iniziale produca eventualmente i suoi effetti), i principi contabili IAS/IFRS sembrano seguire un approccio differente. In applicazione dei principi internazionali, infatti, il redattore è tenuto a privilegiare una correzione degli errori di tipo "retroattivo", che non determina necessariamente un obbligo di riscrittura e riapprovazione dei bilanci interessati dalla correzione degli errori.

In ogni caso, sembra corretto sostenere che, nell'ottica di perseguire gli obiettivi di fondo fissati dall'art. 4 della legge delega alla riforma del 2003, i provvedimenti scelti dagli amministratori dovranno essere mirati a contemperare le esigenze di tutela dei soci e la funzionalità e la certezza dell'attività sociale. Pertanto, le indicazioni provenienti dalla dottrina, ovvero le possibilità individuate dai principi contabili dovranno essere adattate al caso concreto, in modo tale che gli amministratori individuino, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica che compete loro, la soluzione che consenta maggiormente di aderire al giudicato.

BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV., *Insights into IFRS, KPMG's practical guide to IFRS*, Thompson Reuters, 2010.
2. ALLECA, *La revoca delle delibere di modifica nelle società di capitali*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 2009.
3. ANCILLOTTI, *Principio di chiarezza e funzione informativa del bilancio sociale. Decadenza di un membro del collegio sindacale e conseguenze sugli atti del collegio e degli altri organi sociali*, in *Riv. notariato*, 2008.
4. ANGELICI, *In tema di distribuzione di utili senza espressa deliberazione assembleare; convocazione dell'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale; termine per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio*, in *Riv. not.*, 1992.
5. ANGELICI, voce: *Società per azioni*, in *Enc. dir.*, XLVII, Milano, 1990.
6. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Società*, 2013.
7. BALZARINI, *Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato: violazione del principio di chiarezza, effetti e rimedi*, nota a Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in *Società*, 2007.
8. BALZARINI, *Commento agli artt. 2423 e 2423-bis*, in *Obbligazioni Bilancio*, Commentario alla riforma delle società a cura di Notari – Bianchi, Milano, 2006.
9. BALZARINI, *Commento all'art. 157*, in *Disciplina delle società quotate*, Commentario al TUF a cura di Marchetti – Bianchi, Milano, 1999.
10. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, vo. XVII, Torino, 2002.
11. BASSI, *Invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. e tutela processuale del socio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2010.
12. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Società*, 2004.
13. BERTOLOTTI, *L'invalidità della deliberazione*, in *Assemblea e amministratori*, a cura di Cavalli – Bertolotti – Spiotta, Torino, 2013.
14. BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.)*, in *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013.

15. BIANCHI, *Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001.
16. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001.
17. BIANCHI, *Gli allegati al bilancio*, in *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di Bussoletti, Torino, 1993.
18. BOCCHINI, *La sospensione delle delibere assembleari di società di capitali nel nuovo processo societario*, in AA.VV., *La nuova giurisprudenza sul processo societario. Atti del convegno di S. Maria Capua Vetere*, 9 marzo 2004, Milano.
19. BOCCHINI, *Commento all'art. 2 del d.lgs. 127/1991*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1996.
20. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità e delle imprese*, Torino, 1995.
21. BOCCHINI, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1972.
22. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013.
23. BONELLI, *Violazioni in tema di bilancio e responsabilità degli amministratori*, in *Giur. comm.*, I, 1975.
24. BONFANTE – CAGNASSO, *Note in tema di risultanze, ed omissioni, di bilancio tra il vecchio e il nuovo diritto societario*, in *Giur. it.*, 2004.
25. BOTTIGLIERI, *Il controllo sul bilancio*, in *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1980.
26. BRACCIODIETA, *La nuova società per azioni*, Milano, 2006.
27. BUONOCORE, *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, 2004.
28. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs. 6/2003*, Milano, 2003.
29. BUSSOLETTI, *Commento all'art. 2434-bis*, in *Società di Capitali, Commentario* a cura di Niccolini – Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004.
30. BUSSOLETTI - DE BIASI, *Commento all'art. 2423*, in *Società di capitali, Commentario* a cura di Niccolini - Stagno D'Alcontres, vol. 2, Napoli, 2004.

31. BUTTURINI, *Invaldità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)*, in *Giur. Comm.*, 4, 2011.
32. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio di esercizio*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 2007.
33. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003.
34. CAGNASSO, *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Riv. soc.*, 2005.
35. CALVOSA, *Sui poteri individuali dell'amministratore nel consiglio di amministrazione di società per azioni*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Torino, 2010.
36. CAMILLETTI, *Sulla legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio certificato*, in *Giur. comm.*, II, 1993.
37. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. Le Società*, Torino, 2006.
38. CARATOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 2006.
39. CARRATTA, *Commento all'art. 2378*, in *Il nuovo processo societario*, diretto da Chiarloni, Torino, 2008.
40. CAVALLO BORGIA, *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Milano, 1981.
41. CHIAPPETTA, *Commento all'art. 2377 cod. civ.*, in *Assemblea*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Notari – Ghezzi, Milano, 2008.
42. CHIAPPETTA, *Commento all'art. 2379 cod. civ.*, in *Assemblea*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Notari – Ghezzi, Milano, 2008.
43. CHIOMENTI, *La revoca delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1969.
44. CISI, *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate, Codice civile o IFRS?*, Milano, 2008.
45. CODELLA, *Ipotesi di nullità della delibera di approvazione del bilancio e salvaguardia nel principio di certezza nei rapporti societari*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1991.
46. COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, in *Riv. soc.*, 2006.

47. COLOMBO, *Commento all'art. 157*, in *Commentario al TUF* a cura di Campobasso, Torino, 2002.
48. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, a cura di Palma, Milano, 1999.
49. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo - Portale, vol. 7, I, Torino, 1994.
50. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965.
51. CORRADO, *Commento all'art. 2434-bis*, in *Obbligazioni e Bilancio, Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Notari – Ghezzi, Milano, 2006.
52. CORRADO, *Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001.
53. CORRADO, *L'invalidità del bilancio d'esercizio. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e i suoi effetti*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001.
54. COTTINO, *La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*, *Riv. soc.*, 1972.
55. COTTINO, *Il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il nuovo decimo delle società quotate: prime considerazioni*, in *Giur. it.* 1998.
56. D'AURIA, *Principi contabili internazionali e invalidità della delibera di approvazione del bilancio nel diritto della contabilità delle imprese*, in AA.VV., *Diritto della contabilità e delle imprese e principi contabili internazionali*, a cura di Bocchini, 2009.
57. DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938.
58. DE SANTIS, *Le autorità di vigilanza e l'impugnazione delle delibere delle società vigilate: profili processuali*, in *Giur. comm.*, 2004.
59. DI AMATO, *Commento all'art. 2364 cod. civ., La riforma del diritto societario, Commentario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003.
60. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, Milano, 1998.
61. FERRARA JR. – CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001.
62. FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano, 1976.

63. FERRI, *Un primo importante passo per la soluzione dei problemi relativi al bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1980, II.
64. FERRI, *La corsa all'impugnativa dei bilanci sta per concludersi?*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1976.
65. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile Vassalli*, Torino, 1971.
66. FERRI, *In tema di verità, di chiarezza e di previsione del bilancio di esercizio*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II.
67. FIORI, *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta*, Milano, 1999.
68. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo)*, in *Giur. comm.*, I, 2010.
69. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità impresa in Europa*, Bari, 1993.
70. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985.
71. FRÈ, *Della società per azioni*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1997.
72. GALGANO, *Sulla validità delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio*, in *Contratto e Impresa*, 1988.
73. GENOVESE, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, in *Liber amicorum Campobasso*, in *Il nuovo diritto delle società* a cura di Abbadessa – Portale, Torino, 2006.
74. GIAMPAOLINO, *Rassegna di diritto societario – Bilancio*, in *Riv. soc.*, 2005.
75. GILETTA, *La proroga del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria*, in *Società*, 2001.
76. GIUNTA – PISANI, *Cambiamenti nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti spunti per una rilettura dell'art. 2423-ter*, in *Riv. dott. comm.*, 2001.
77. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Milano, 2009.
78. GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie*, in *Giur. Comm.*, 2005.
79. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2379-2379-ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005.
80. GUIZZI, *Note minime in punto di deliberazioni assembleari, invalidità del bilancio e compromettibilità in arbitri*, in *Società*, 2011.
81. IRRERA, *Le patologie delle delibere consiliari nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, I, 2004.

82. JAEGER, *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra strumentalità e autonomia*, in *Giur. comm.*, II, 1994.
83. JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici*, Milano, 1988.
84. JAEGER, *La "clausola generale" del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in *Giur. comm.*, 1984.
85. KUTUFÀ, *La sospensibilità delle delibere assembleari già eseguite*, in *Giur. Comm.*, 2008.
86. LAGHI – QUAGLI, *Profili contabili delle imputazioni dirette a patrimonio netto*, in *Corriere tributario*, 39, 2008.
87. LANDOLFI, *Validità, invalidità ed efficacia delle delibere assembleari*, in *Società*, 1992.
88. LENER, *Commento all'art. 2378*, in *Commentario* a cura di Niccolini Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004.
89. LIBONATI, *L'informazione societaria e i documenti contabili*, in AA. VV., *L'informazione societaria*, Milano, 1982.
90. LIBONATI, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Napoli, 1978.
91. LIBONATI, *Gli effetti della certificazione del bilancio*, *Riv. soc.*, 1975.
92. LIBONATI, *Irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio e invalidità della delibera di approvazione*, *Riv. soc.*, 1972.
93. LOLLI, *Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di approvazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2011.
94. LOLLI, *Commento all'art. 2434-bis*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, vol. II, Padova, 2007.
95. LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio delle s.p.a.*, Milano, 2003.
96. LOLLI, *Commento all'art. 157 TUF*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2001.
97. LUONI, *Proroga del termine di approvazione del bilancio: annotazioni sul tema. Commento a Corte d'Appello di Milano, 12 ottobre 2001*, in *Giur. it.*, 2002.
98. MAFFEZZONI, *Commento all'art. 2364 cod. civ.*, in *Assemblea*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, 2008.
99. MANGO, *Prime considerazioni in tema di revisione e di certificazione dei bilanci*, in *Giur. comm.*, I, 1976.

100. MAUGERI, *Se l'assemblea dei soci possa modificare il progetto di bilancio sottoposto alla sua approvazione dagli amministratori*, in AA.VV., *Società di capitali - casi e materiali*, a cura di Gambino – Santosuosso, Torino, 2006.
101. MAUGERI, *Sulla portata del principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Società di capitali – casi e materiali*, a cura di Gambino – Santosuosso, Torino, 2006.
102. MELONCELLI, *Commento all'art. 2364*, in *La riforma delle società, Commentario* a cura di Sandulli – Santoro, Torino, 2003.
103. MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Liber amicorum Campobasso*, in *Il nuovo diritto delle società* a cura di Abbadessa – Portale, Torino, 2006.
104. MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998.
105. MESSINEO, *Valore giuridico del bilancio di società per azioni e delle registrazioni nei libri sociali*, in *Foro it.*, 1938.
106. MINERVINI, *Effetti della certificazione del bilancio*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1975.
107. MONTAGNANI, *Commento agli artt. 2364 e 2364-bis*, in *Commentario* a cura di Niccolini – Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004.
108. MONTALENTI, *Commento all'art. 2381 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da Cottino - Bonfante - Cagnasso - Montalenti, II, Torino, 2004.
109. MORANDI, *Commento all'art. 2475*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, vol. III, Padova, 2003.
110. MUSCOLO, *Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a. (seconda parte) l'impugnazione*, in *Società*, 2003.
111. NAZZICONE, *Commento all'art. 2388*, in NAZZICONE – PROVIDENDI, *Società per azioni, Amministrazione e controlli*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003.
112. PANZARINI, *Controlli interni ed esterni delle società per azioni*, Milano, 1972.
113. PECCHIARI, *La rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d'esercizio: riflessioni sulla impostazione dei principi giuridici e professionali*, in *Riv. dott. comm.*, 2, 2003.
114. PELLIZZI, *L'informazione sul bilancio nella relazione degli amministratori*, in *Atti del convegno internazionale di studi sull'informazione societaria*, Milano, 1982.

115. PICONE, *Autonomia statutaria ed assemblee di s.p.a. non quotate*, in *Società*, 2001.
116. PINTO, *Funzione amministrativa e diritti degli azionisti*, Torino, 2008.
117. PISANI MASSAMORMILE, *Invalità delle delibere consiliari*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa - Portale, Torino, 2006.
118. PISANI MASSAMORMILE, *Minoranze, abusi e rimedi*, Torino, 2004.
119. PISANI MASSAMORMILE, *Invalità delle deliberazioni assembleari. Stabilità ed effetti*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2004.
120. PISANI MASSAMORMILE, *Statuti speciali di nullità ed illegalità delle delibere assembleari di s.p.a.*, in *Giur. it.*, 2003.
121. PLATANIA, *I provvedimenti conseguenti all'annullamento della delibera di bilancio alla luce della riforma*, nota a commento di Cass., 2 maggio 2007, n. 10139, in *Società*, 2008.
122. PLATANIA, *Gli effetti della revoca della delibera impugnata*, nota a commento di Trib. Padova, 24 novembre 2005, in *Società*, 2007.
123. PORTALE, *Dissenso e relazioni "di minoranza" nella formazione del bilancio di esercizio delle s.p.a.*, in *Giur. comm.*, I, 1980.
124. PORTALE, *I bilanci straordinari*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio – problemi attuali*, Milano, 1978.
125. QUATRARO, *Problematiche vecchie e nuove in tema di impugnazione di bilanci*, in *Dir. fall.*, I, 1986.
126. QUATRARO - D'AMORA, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998.
127. QUATTROCCHIO, *Commento all'art. 2434-bis*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da Cottino, Bologna, 2004.
128. QUATTROCCHIO, *Commento all'art. 156 t.u.*, in *La Legge Draghi e le società quotate in borsa*, diretto da Cottino, Torino, 1999.
129. RACUGNO, *Sulla struttura del bilancio e sui criteri di valutazione secondo i principi contabili internazionali*, in *Riv. dir. comm.*, 2011.
130. RAINELLI, *Commento all'art. 2479*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da Cottino - Bonfante - Cagnasso - Montalenti, II, Torino, 2004.
131. REVIGLIONO, *La sostituzione delle deliberazioni invalide dell'assemblea di società per azioni*, Milano, 1995.

132. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di Miola, Napoli, 2005.
133. RORDORF, *La deroga obbligatoria dalle norme relative al bilancio*, in *Società*, 1987.
134. RUSSO, *La rilevanza esterna dei chiarimenti forniti dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 5, 2009.
135. RUSSO, *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*, in *Giur. comm.*, II, 2006.
136. SACCHI, *Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012.
137. SACCHI, *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa - Portale, Torino, 2006, II.
138. SACCHI, *La partecipazione dei soci ai processi decisionali delle società di capitali*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti per Guido Rossi*, Milano 2002.
139. SACCHI, *La nota integrativa nel d. lgs. 127/91*, in *Giur. Comm.*, 1992.
140. SALAFIA, *Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*, in *Società*, 2010.
141. SALAFIA, *La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*, in *Società*, 2008.
142. SALAFIA, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*, in *Società*, 2003.
143. SALAFIA, *L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria*, in *Società*, 2003.
144. SALAFIA, *Differimento dell'assemblea di approvazione del bilancio*, in *Società*, 1992.
145. SALAFIA, *I nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio*, in *Società*, 1991.
146. SALVATO, *L'incerta sorte della clausola statutaria di proroga del termine di convocazione dell'assemblea di bilancio*, in *Riv. not.*, 1995.
147. SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio di esercizio*, Torino, II, 2004.
148. SASSO, *Irregolarità di bilancio e responsabilità degli amministratori*, Milano, 2000.
149. SASSO, *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati*, in *Giur. comm.*, I, 2000.
150. SCAGNELLI, *LAS 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, in AA.VV., *LAS/IFRS*, a cura di Dezzani – Biancone – Busso, Milano, 2009.
151. SCOGNAMIGLIO, *L'impugnazione del progetto di bilancio*, in *Società*, 2011.

152. SCOGNAMIGLIO, *L'adozione dei principi IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile* (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006), Milano, 2007.
153. SERRA, *Certificazione del bilancio e invalidità della delibera di approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1980.
154. SILVETTI, *Invalidità del bilancio e principio di continuità prima e dopo la riforma*, nota a Trib. Napoli, 5 aprile 2004, in *Società*, 2004.
155. SIMONETTO, *Recenti orientamenti in materia di bilancio di esercizio*, in *Riv. soc.*, 1972.
156. SOTTORIVA, *Chiarezza e precisione del bilancio ed effetti della declaratoria di nullità di delibera assembleare di approvazione*, in *Società*, 2008.
157. SPAGNOLO, *Il principio di chiarezza e il diritto di informativa in assemblea*, nota a Trib. Milano 18 gennaio 2006, in *Società*, 2007.
158. SPAGNUOLO, *Commento all'art. 2434-bis cod. civ.*, in *La riforma delle società. Commentario a cura di Sandulli – Santoro*, Torino, 2003.
159. STRAMPELLI, *L'impugnazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di bilancio*, in *RDS*, 2011.
160. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010.
161. STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, vol. *Obbligazioni e Bilancio*, Milano, 2006.
162. TANTINI, *Il bilancio dopo la riforma societaria*, Padova, 2007.
163. TERRUZI, *L'invalidità delle delibere assembleari della società per azioni*, Milano, 2007.
164. VENTORUZZO, *Commento all'art. 2388 cod. civ.*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, vol. *Amministratori*, Milano, 2005.
165. VENUTI, *Il bilancio d'esercizio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe*, Milano, 2006.
166. VENUTI, *Le clausole generali del bilancio*, in *Riv. dott. comm.*, 2003.
167. VIDIRI, *Atto costitutivo di società di capitali, termine di sei mesi ex art. 2364, secondo comma, cod. civ. ed approvazione tardiva del bilancio d'esercizio. Commento a Cass. civ., 14 agosto 1997, n. 7623*, in *Giust. civ.*, 1998.

168. VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006.
169. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in Colombo – Portale, vol. 3, t. 2, Torino, 1994.

